

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 agosto 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/895 della Commissione, del 22 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (18CE1552).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE [notificata con il numero C(2018) 3736] (18CE1553).....</u>	Pag. 6
<u>Decisione n. 1/2018 del Consiglio congiunto UE-Cuba, del 15 maggio 2018, che adotta il proprio regolamento interno e il regolamento interno del comitato misto [2018/897] (18CE1554).....</u>	Pag. 11
<i>Pubblicati nel n. L 160 del 25 giugno 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/898 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (18CE1555).....</u>	Pag. 20
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (18CE1556).....</u>	Pag. 24
<u>Decisione (PESC) 2018/900 del Consiglio, del 25 giugno 2018, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (18CE1557).....</u>	Pag. 28
<u>Decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (18CE1558).....</u>	Pag. 31
<i>Pubblicati nel n. L 160I del 25 giugno 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/902 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (18CE1559).....</u>	Pag. 35



<u>Decisione (PESC) 2018/903 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (18CE1560)</u> .....	Pag. 41
<u>Decisione (PESC) 2018/904 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (18CE1561)</u> .....	Pag. 46
<u>Decisione (PESC) 2018/905 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (18CE1562)</u> .....	Pag. 50
<u>Decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (18CE1563)</u> .....	Pag. 56
<u>Decisione (PESC) 2018/907 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (18CE1564)</u> .....	Pag. 61
<u>Decisione (PESC) 2018/908 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (18CE1565)</u> .....	Pag. 66
<u>Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governance per i progetti PESCO (18CE1566)</u> .....	Pag. 71
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/910 della Commissione, del 25 giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 4060] (18CE1567)</u> .....	Pag. 76
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/911 della Commissione, del 25 giugno 2018, che stabilisce provvedimenti cautelari al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 4071] (18CE1568)</u> .....	Pag. 101
<i>Publicati nel n. L 161 del 26 giugno 2018</i>	
<u>Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima (18CE1569)</u> .....	Pag. 104
<u>Regolamento (UE) 2018/913 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (18CE1570)</u> .....	Pag. 106
<u>Regolamento (UE) 2018/914 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (18CE1571)</u> .....	Pag. 111
<i>Publicati nel n. L 162 del 27 giugno 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/915 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (18CE1572)</u> .....	Pag. 131
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/916 della Commissione, del 27 giugno 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche al programma per le isole minori del Mar Egeo (18CE1573)</u> .....	Pag. 136



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetozina e s-metolachlor (18CE1574).....</u>	Pag. 143
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/918 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che autorizza la Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (18CE1575).....</u>	Pag. 147
<i>Publicati nel n. L 163 del 28 giugno 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/919 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (18CE1576).....</u>	Pag. 149
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/920 della Commissione, del 28 giugno 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche ai programmi POSEI (18CE1577).....</u>	Pag. 152
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1578).....</u>	Pag. 161
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione, del 28 giugno 2018, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le scialbe da natante utilizzate per la pesca del cicerello (<i>Gymnammodytes cicerelus</i> e <i>G. semisquamatus</i>) e del ghiozzo (<i>Aphia minuta</i> e <i>Crystallogobius linearis</i>) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna) (18CE1579).....</u>	Pag. 186
<u>Decisione (UE) 2018/923 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017 (18CE1580).....</u>	Pag. 189
<u>Decisione (UE) 2018/924 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che abroga la decisione 2009/414/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia (18CE1581).....</u>	Pag. 191
<u>Decisione (PESC) 2018/925 del Comitato politico e di sicurezza, del 26 giugno 2018, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2018/522 (ATALANTA/2/2018) (18CE1582).....</u>	Pag. 193
<u>Decisione (UE) 2018/926 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (18CE1583).....</u>	Pag. 195
<u>Decisione di esecuzione ((UE) 2018/927 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) [notificata con il numero C(2018) 3972] (18CE1584).....</u>	Pag. 196
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/928 della Commissione, del 28 giugno 2018, che pone fine alla riapertura dell'inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (18CE1585).....</u>	Pag. 198
<i>Publicati nel n. L 164 del 29 giugno 2018</i>	



**RETTIFICHE**

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30 giugno 2017) (18CE1594)..... Pag. 209


*Publicato nel n. L 160 del 25 giugno 2018*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/583 della Commissione, del 16 aprile 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lough Neah Pollan» (DOP)] (GU L 98 del 18 aprile 2018) (18CE1595)..... Pag. 210

*Publicato nel n. L 164 del 29 giugno 2018*

**AVVERTENZA**

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/895 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2018

**che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 la struttura e l'importo delle tariffe previste in tale regolamento tengono conto dei lavori che incombono all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'agenzia») e alle autorità competenti e sono fissati a un livello tale da assicurare che gli introiti che ne derivano, cumulati con le altre fonti di entrate dell'agenzia, siano sufficienti a coprire i costi dei servizi prestati.
- (2) L'esperienza finora acquisita dall'agenzia e dai suoi comitati per la valutazione dei rischi e per l'analisi socioeconomica nell'ambito della valutazione delle domande di autorizzazione ha dimostrato che la quantità di lavoro che tale valutazione comporta dipende dal numero di impieghi oggetto di una domanda, piuttosto che dal numero di richiedenti che hanno presentato la domanda congiuntamente. Di conseguenza la tariffa applicabile a una data domanda dovrebbe essere la stessa, indipendentemente dal numero dei richiedenti, e non dovrebbe essere riscossa una tariffa supplementare per ogni richiedente supplementare. Lo stesso ragionamento vale anche per gli oneri di presentazione di una relazione di revisione. Modificando le tariffe e gli oneri di conseguenza si potrebbe alleggerire il carico finanziario per gli operatori di più piccole dimensioni, come le piccole e medie imprese.
- (3) Nei casi in cui viene presentata una domanda di autorizzazione congiunta, le tariffe e gli oneri dovrebbero essere ripartiti tra i richiedenti in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI). Le riduzioni delle tariffe e degli oneri esistenti per le PMI dovrebbero essere prese in considerazione nel ripartire il totale delle tariffe e degli oneri applicabili.
- (4) Se le imprese che hanno presentato una domanda di autorizzazione congiunta appartengono a categorie di dimensioni diverse alle quali si applicano tariffe diverse, dovrebbe essere riscossa la tariffa più elevata.
- (5) Inoltre, in seguito alla revisione del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione<sup>(2)</sup> effettuata nel 2015 e in considerazione dell'esperienza acquisita nel trattamento delle domande di autorizzazione, è opportuno adeguare

<sup>(1)</sup> GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUL 107, 17.4.2008, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2105/864 della Commissione (GUL 139 del 5.6.2015, pag. 1).



le tariffe e gli oneri di autorizzazione in modo che rispecchino il carico di lavoro dell'agenzia. A tal fine, le tariffe e gli oneri supplementari applicabili per ogni impiego supplementare dovrebbero essere solo leggermente inferiori all'importo della tariffa o dell'onere di base. Tali tariffe o oneri supplementari per impiego supplementare dovrebbero perciò essere aumentati.

- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 340/2008.
- (7) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 340/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'agenzia riscuote una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza, conformemente all'allegato VI. La tariffa di base copre la domanda di autorizzazione di una sola sostanza e di un solo impiego.

L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VI del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze, di cui all'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la domanda di autorizzazione è presentata da più di un richiedente.

Se i richiedenti che presentano una domanda di autorizzazione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale domanda viene riscossa la tariffa più elevata applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti.

Se viene presentata una domanda di autorizzazione congiunta, i richiedenti si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le PMI.

L'agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile.»

- 2) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'agenzia riscuote un onere di base per la presentazione di ogni relazione di revisione conformemente all'allegato VII. L'onere di base copre la presentazione di una relazione di revisione per una sostanza e un impiego.

L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VII del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze riportata nell'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della relazione di revisione. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la relazione di revisione è presentata da più di una parte.

Se le entità che presentano una relazione di revisione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale presentazione viene riscosso l'onere più elevato applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti.

Se viene presentata una relazione di revisione congiunta, i titolari dell'autorizzazione si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le PMI.


L'agenzia emette una fattura relativa all'onere di base e a ogni onere supplementare applicabile.»

- 3) gli allegati VI e VII sono sostituiti dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 340/2008, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 <sup>(1)</sup>, si applica alle domande presentate prima del 15 luglio 2018.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 della Commissione, del 4 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 1).




*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

## «ALLEGATO VI

**Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006**

## Tabella 1

**Tariffe ordinarie**

Tariffa di base	54 100 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	10 820 EUR
Tariffa supplementare per impiego	48 690 EUR

## Tabella 2

**Tariffe ridotte per le medie imprese**

Tariffa di base	40 575 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	8 115 EUR
Tariffa supplementare per impiego	36 518 EUR

## Tabella 3

**Tariffe ridotte per le piccole imprese**

Tariffa di base	24 345 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	4 869 EUR
Tariffa supplementare per impiego	21 911 EUR

## Tabella 4

**Tariffe ridotte per le microimprese**

Tariffa di base	5 410 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	1 082 EUR
Tariffa supplementare per impiego	4 869 EUR

## ALLEGATO VII

**Oneri per la revisione di un'autorizzazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006**

## Tabella 1

**Oneri ordinari**

Onere di base	54 100 EUR
Onere supplementare per sostanza	10 820 EUR
Onere supplementare per impiego	48 690 EUR



Tabella 2

**Oneri ridotti per le medie imprese**

Onere di base	40 575 EUR
Onere supplementare per sostanza	8 115 EUR
Onere supplementare per impiego	36 518 EUR

Tabella 3

**Oneri ridotti per le piccole imprese**


Onere di base	24 345 EUR
Onere supplementare per sostanza	4 869 EUR
Onere supplementare per impiego	21 911 EUR

Tabella 4

**Oneri ridotti per le microimprese**

Onere di base	5 410 EUR
Onere supplementare per sostanza	1 082 EUR
Onere supplementare per impiego	4 869 EUR»

18CE1552



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/896 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2018

**che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE***[notificata con il numero C(2018) 3736]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/62/CE obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a ridurre l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, disponendo che le misure adottate assicurino che non sia superato un determinato numero annuo pro capite di borse di plastica in materiale leggero o un obiettivo equivalente in peso.
- (2) Per monitorare l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero pro capite a livello di Unione e determinare se ne è stata conseguita una riduzione sostenuta occorrono un sistema armonizzato di comunicazione e una metodologia armonizzata di calcolo.
- (3) Gli Stati membri possono definire le rispettive misure nazionali sotto forma di numero o peso delle borse di plastica in materiale leggero. Gli approcci seguiti per misurare l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero sono intrinsecamente connessi alle misure adottate per ridurlo. Per tener conto della facoltà di scelta tra i due tipi di misure di riduzione, la metodologia di calcolo dell'utilizzo dovrebbe pertanto essere basata sia sul numero sia sul peso.
- (4) Se le misure adottate per ridurre l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero racchiudono obiettivi espressi in peso, è opportuno comunicare informazioni sul peso medio per poter convertire i dati ponderali in dati numerici e mettere così a confronto i dati comunicati dagli Stati membri sotto forma di peso o di numero di borse di plastica in materiale leggero.
- (5) Gli Stati membri possono escludere le borse di plastica in materiale ultraleggero dalle misure nazionali di riduzione. Ciononostante, ai fini degli obblighi di comunicazione esse sono a tutti gli effetti borse di plastica in materiale leggero e devono figurare nei dati comunicati sull'utilizzo annuale di queste ultime. Le metodologie di calcolo basate sul gettito di imposte, tributi e oneri obbligatori possono non rilevare le borse esentate. Per tener conto di questa eventualità, gli Stati membri dovrebbero imporre agli operatori economici di comunicare il numero o il peso di tutte le borse di plastica di materiale leggero immesse sul mercato, comprese quelle esenti da imposte, tributi o oneri.
- (6) Le tabelle da utilizzare per comunicare gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio figurano nella decisione 2005/270/CE <sup>(2)</sup>. Sono necessarie nuove tabelle per comunicare l'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. La decisione 2005/270/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

<sup>(1)</sup> GUL 365 del 31.12.1994, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Metodologia di calcolo e comunicazione dell'utilizzo annuale**

L'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero è calcolato e comunicato sotto forma di numero, secondo la metodologia di cui all'articolo 2, o sotto forma di peso, secondo la metodologia di cui all'articolo 3.

*Articolo 2*

**Metodologia di comunicazione sotto forma di numero**

1. Gli Stati membri che calcolano e comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero sotto forma di numero fanno ricorso a uno dei seguenti elementi:
  - a) il numero totale di borse di plastica in materiale leggero immesse nel mercato nazionale;
  - b) la somma
    - i) del numero di borse di plastica in materiale leggero calcolato in base al gettito delle imposte, dei tributi o degli oneri obbligatori pagati dai consumatori per borsa unitaria e dichiarati o comunicati dagli operatori economici in conformità della legislazione nazionale, e
    - ii) del numero di borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri immesse nel mercato nazionale, comunicato dagli operatori economici in conformità della legislazione nazionale.
2. Gli Stati membri che comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del paragrafo 1, lettera a), impongono agli operatori economici di comunicare il numero di borse di plastica in materiale leggero da essi immesse nel mercato dei rispettivi territori per ogni anno civile.
3. Gli Stati membri che comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del paragrafo 1, lettera b), impongono agli operatori economici di comunicare il numero di borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri da essi immesse nel mercato dei rispettivi territori per ogni anno civile.
4. Gli Stati membri che si avvalgono della metodologia di cui al paragrafo 1, lettera a), comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero per mezzo della tabella 4 di cui all'allegato della decisione 2005/270/CE.
5. Gli Stati membri che si avvalgono della metodologia di cui al paragrafo 1, lettera b), comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero per mezzo della tabella 5 di cui all'allegato della decisione 2005/270/CE.

*Articolo 3*

**Metodologia di comunicazione sotto forma di peso**

1. Gli Stati membri che calcolano e comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero sotto forma di peso fanno ricorso a uno dei seguenti elementi:
  - a) il peso totale delle borse di plastica in materiale leggero immesse nel mercato nazionale;
  - b) la somma
    - i) del peso delle borse di plastica in materiale leggero calcolato in base al gettito delle imposte, dei tributi o degli oneri obbligatori pagati dai consumatori per borsa unitaria e dichiarati o comunicati dagli operatori economici in conformità della legislazione nazionale, e
    - ii) del peso delle borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri immesse nel mercato nazionale, comunicato dagli operatori economici in conformità della legislazione nazionale.
2. Gli Stati membri che comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del presente articolo impongono agli operatori economici di fornire informazioni sul peso medio delle borse di plastica in materiale leggero.



3. Gli Stati membri che comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del paragrafo 1, lettera a), impongono agli operatori economici di comunicare il peso totale delle borse di plastica in materiale leggero da essi immesse nel mercato dei rispettivi territori per ogni anno civile.
4. Gli Stati membri che comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del paragrafo 1, lettera b), impongono agli operatori economici di comunicare il peso totale delle borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri da essi immesse nel mercato dei rispettivi territori per ogni anno civile.
5. Gli Stati membri che si avvalgono della metodologia di cui al paragrafo 1, lettera a), comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero per mezzo della tabella 6 di cui all'allegato della decisione 2005/270/CE.
6. Gli Stati membri che si avvalgono della metodologia di cui al paragrafo 1, lettera b), comunicano l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero per mezzo della tabella 7 di cui all'allegato della decisione 2005/270/CE.

#### Articolo 4

#### **Modifiche della decisione 2005/270/CE**

La decisione 2005/270/CE è modificata come segue:

- (1) l'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 9*

1. Gli Stati membri forniscono i dati sulla produzione, importazione, esportazione e trattamento dei rifiuti di imballaggio per mezzo delle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato.
2. Gli Stati membri forniscono i dati sull'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero per mezzo delle tabelle 4 o 5, secondo il caso, di cui all'allegato per comunicare i dati sotto forma di numero, e delle tabelle 6 o 7, secondo il caso, per comunicare i dati sotto forma di peso.»;


- (2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2018

*Per la Commissione*  
Karmenu VELLA  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2005/270/CE sono inserite le tabelle da 4 a 7:

## «TABELLA 4

**Utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero calcolato in conformità della metodologia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione (\*)**

Numero di borse di plastica in materiale leggero immesse nel mercato	
Delle quali, borse di spessore	
< 15 micron	15 < 50 micron

(\*) Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE (GU L 160, 25.6.2018, pag. 6).

## Note

1. Caselle bianche: dati obbligatori
2. Caselle grigie: dati facoltativi

## TABELLA 5

**Utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero calcolato in conformità della metodologia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2018/896**

Numero di borse di plastica in materiale leggero calcolato in base al gettito di imposte, tributi o oneri obbligatori			
Numero di borse di plastica in materiale leggero calcolato in base al gettito delle imposte, dei tributi o degli oneri obbligatori dichiarati o comunicati dagli operatori economici		Numero di borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri obbligatori comunicato dagli operatori economici	
a)		b)	
a) + b)			
Delle quali, borse di spessore			
< 15 micron	15 < 50 micron	< 15 micron	15 < 50 micron

## Note

1. Caselle bianche: dati obbligatori
2. Caselle grigie: dati facoltativi
3. Se non vige alcuna esenzione, b) è pari a 0.




TABELLA 6

**Utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero calcolato in conformità della metodologia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2018/896**

Peso delle borse di plastica in materiale leggero immesse nel mercato			
Peso delle borse di plastica in materiale leggero immesse nel mercato		Peso medio ponderato di una borsa di plastica in materiale leggero comunicato dagli operatori economici	
Delle quali, borse di spessore		Borse di spessore	
< 15 micron	15 < 50 micron	< 15 micron	15 < 50 micron

## Note

1. Caselle bianche: dati obbligatori
2. Caselle grigie: dati facoltativi

TABELLA 7

**Utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero calcolato in conformità della metodologia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2018/896**

Peso delle borse di plastica in materiale leggero calcolato in base al gettito di imposte, tributi o oneri obbligatori					
Peso delle borse di plastica in materiale leggero calcolato in base al gettito delle imposte, dei tributi o degli oneri obbligatori dichiarati o comunicati dagli operatori economici		Peso delle borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri obbligatori comunicato dagli operatori economici		Peso medio di una borsa di plastica in materiale leggero comunicato dagli operatori economici	
a)		b)			
a) + b)					
Delle quali, borse di spessore					
< 15 micron	15 < 50 micron	< 15 micron	15 < 50 micron	a) 15 < 50 micron	b) 15 < 50 micron

## Note

1. Caselle bianche: dati obbligatori
2. Caselle grigie: dati facoltativi
3. Se non vige alcuna esenzione, b) è pari a 0».



**DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-CUBA**  
**del 15 maggio 2018**

**che adotta il proprio regolamento interno e il regolamento interno del comitato misto [2018/897]**

IL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-CUBA,

visto l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra parte («accordo»), in particolare l'articolo 81, paragrafo 4 e l'articolo 82, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 86, paragrafo 3 dell'accordo, parti dell'accordo vengono applicate a titolo provvisorio dal 1° novembre 2017 tra l'Unione e Cuba dal 1° novembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 4, dell'accordo, il consiglio congiunto deve adottare il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio congiunto deve essere assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un comitato misto.
- (4) A norma dell'articolo 82, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio congiunto deve stabilire il regolamento interno del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Sono adottati il regolamento interno del consiglio congiunto e il regolamento interno del comitato misto, che figurano, rispettivamente, negli allegati 1 e 2.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2018

*Per il Consiglio congiunto*  
*La presidente*  
F. MOGHERINI



## ALLEGATO 1

**Regolamento interno del consiglio congiunto***Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Il consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra parte («accordo»), adempie ai propri compiti come previsto all'articolo 81, paragrafo 2.
2. In conformità dell'articolo 81, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti. Esso si riunisce a livello ministeriale.
3. Come stabilito all'articolo 81, paragrafo 6, dell'accordo, e ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo, il consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni vincolanti per le parti. Il consiglio congiunto adotta le misure necessarie per l'applicazione delle proprie decisioni, se necessario anche conferendo a organismi specifici, istituiti in forza dell'accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio congiunto può altresì formulare raccomandazioni. Esso adotta le proprie decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le parti, una volta espletate le rispettive procedure interne, in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento interno. Il consiglio congiunto può delegare il potere di adottare decisioni al comitato misto
4. Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 84 dell'accordo.

*Articolo 2***Presidenza**

Il consiglio congiunto è presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Cuba. Il primo consiglio congiunto è presieduto da un rappresentante dell'Unione europea.

*Articolo 3***Riunioni**


1. Il consiglio congiunto si riunisce periodicamente almeno ogni due anni e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze, con l'accordo delle parti. Salvo altrimenti convenuto tra le parti, il consiglio congiunto si riunisce nella sede abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
2. La data delle riunioni del consiglio congiunto è concordata dalle parti.
3. Le riunioni del consiglio congiunto sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio congiunto, di concerto con il presidente del consiglio congiunto, almeno 30 giorni prima della data della riunione.

*Articolo 4***Rappresentanza**

1. I membri del consiglio congiunto possono farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a parteciparvi. Il membro che desidera essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente il nome del proprio rappresentante prima della riunione in questione.
2. Il rappresentante di un membro del consiglio congiunto esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

*Articolo 5***Delegazioni**

I membri del consiglio congiunto possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato, tramite il segretariato, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.



*Articolo 6***Segretariato**

Un funzionario del segretariato generale dell'Unione europea e un funzionario del governo di Cuba svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del consiglio congiunto.

*Articolo 7***Corrispondenza**


1. La corrispondenza destinata al consiglio congiunto è inviata a un segretario che, a sua volta, informa l'altro segretario.
2. I due segretari assicurano la trasmissione della corrispondenza al presidente e, se del caso, la distribuzione ai membri del consiglio congiunto.
3. La corrispondenza distribuita conformemente al paragrafo 2 è inviata, se del caso, al segretariato generale della Commissione europea, al servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea, nonché alla missione della Repubblica di Cuba presso l'Unione europea e al ministero degli Affari esteri della Repubblica di Cuba.
4. Le comunicazioni del presidente del consiglio congiunto sono inviate ai destinatari dai due segretari a nome del presidente del Consiglio congiunto. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio congiunto secondo quanto previsto al paragrafo 3.

*Articolo 8***Riservatezza**

1. Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del consiglio congiunto non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al consiglio congiunto informazioni ritenute riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è trasmesso dai segretari ai destinatari di cui all'articolo 7 almeno 15 giorni di calendario prima della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione all'ordine del giorno al più tardi 21 giorni di calendario dalla riunione. Tali punti sono accompagnati dai documenti giustificativi pertinenti da inviare ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.
3. Il consiglio congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione delle parti.
4. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati nei paragrafi 1 e 2, in funzione delle esigenze di un caso specifico.
5. Il consiglio congiunto può, previo accordo tra le parti, invitare esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle proprie riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti convengono, caso per caso, i termini e le condizioni a cui tali esperti possono partecipare alle riunioni e garantiscono che essi rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.



*Articolo 10***Verbali**

1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Salvo altrimenti convenuto nel corso della riunione, il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
  - a) la documentazione presentata al consiglio congiunto;
  - b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del consiglio congiunto; e
  - c) le questioni convenute dalle parti, qualile decisioni adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.
3. Il progetto di verbale è presentato al consiglio congiunto per approvazione. Il consiglio congiunto approva il progetto verbale alla riunione successiva. In alternativa, il progetto di verbale può essere approvato per iscritto dal consiglio congiunto prima della riunione successiva.

*Articolo 11***Decisioni e raccomandazioni**


1. Il consiglio congiunto adotta decisioni e formula raccomandazioni previo accordo tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne.
2. Il consiglio congiunto può altresì adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo delle parti. A tale scopo, il progetto di proposta è comunicato per iscritto dal presidente del Consiglio congiunto ai suoi membri a norma dell'articolo 7. I membri devono disporre di almeno 21 giorni di calendario per comunicare eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare il suddetto termine in funzione delle esigenze di un caso specifico.
3. Gli atti adottati dal Consiglio congiunto recano il titolo di «decisione» o di «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dall'anno di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto sono firmate dal presidente e sono distribuite ai destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.
4. Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

*Articolo 12***Lingue**

1. Le lingue ufficiali del consiglio congiunto sono l'inglese e lo spagnolo.
2. Salvo decisione contraria, il consiglio congiunto delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

*Articolo 13***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del consiglio congiunto per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni, la traduzione e la riproduzione di documenti sono a carico dell'Unione europea. Qualora richieda l'interpretazione o la traduzione da o verso lingue diverse da quelle previste all'articolo 12, Cuba si fa carico di tutte le relative spese.



3. Altre spese relative all'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

*Articolo 14*


**Comitato misto**

1. A norma dell'articolo 82 dell'accordo, il consiglio congiunto è assistito nello svolgimento delle proprie funzioni dal comitato misto. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti, di norma a livello di alti funzionari.
2. Il comitato misto prepara le riunioni e le discussioni del consiglio congiunto, attua, se del caso, le decisioni del consiglio congiunto e, in generale, assicura la continuità delle relazioni e il buon funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio congiunto nonché ogni altra questione che possa insorgere nel corso dell'applicazione dell'accordo. Sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al consiglio congiunto per approvazione.
3. Il comitato misto adotta le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali dispone di poteri in forza dell'accordo. A norma dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'accordo, il consiglio congiunto può conferire al comitato misto il potere di adottare decisioni.
4. Nei casi in cui l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di consultazioni, o se le parti decidono di comune accordo di consultarsi, le consultazioni possono svolgersi in sede di comitato misto, salvo se altrimenti specificato nell'accordo. Le consultazioni possono proseguire a livello di consiglio congiunto con il consenso delle parti.

*Articolo 15*

**Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del consiglio congiunto conformemente all'articolo 11.



## ALLEGATO 2

**Regolamento interno del comitato misto***Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 82 dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra («accordo»), assiste il consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dell'accordo e ad esso assegnati dal consiglio congiunto.
2. Il comitato misto prepara le riunioni e le discussioni del consiglio congiunto, attua, se del caso, le decisioni del consiglio congiunto e, se del caso e, in generale, garantisce la continuità delle relazioni e il corretto funzionamento dell'accordo. Esso esamina le questioni che gli sono sottoposte dal consiglio congiunto ed eventuali altre questioni emerse nel corso dell'applicazione quotidiana dell'accordo. Sottopone al consiglio congiunto, per adozione, proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni.
3. A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari, tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare.
4. Le parti del presente regolamento interno sono quelle di cui all'articolo 84 dell'accordo.

*Articolo 2***Presidenza**


Il comitato misto è presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Cuba. La prima parte a esercitare la presidenza è la Repubblica di Cuba.

*Articolo 3***Riunioni**

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce regolarmente almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti, possono tenersi, di comune accordo, sessioni speciali del comitato misto.
2. Ciascuna riunione è convocata dal presidente a una data e in un luogo convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretario del comitato misto al più tardi 28 giorni di calendario prima della data della riunione, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Per quanto possibile, la riunione ordinaria del comitato misto è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del consiglio congiunto.
4. In via eccezionale e previo consenso delle parti, le riunioni del comitato misto possono svolgersi con l'ausilio di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

*Articolo 4***Delegazioni**

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretario, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.



*Articolo 5***Segretariato**

Un funzionario dell'Unione europea e un funzionario del governo di Cuba espletano congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto e svolgono congiuntamente le mansioni di segreteria, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

*Articolo 6***Corrispondenza**

1. La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata a un segretario che, a sua volta, informa l'altro segretario.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, conformemente all'articolo 7.

*Articolo 7***Documenti**


1. I documenti sono distribuiti tramite i segretari.
2. Una parte trasmette i propri documenti al proprio segretario. Il segretario trasmette senza indebito ritardo tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Ciascun segretario distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili della propria parte, mettendo sistematicamente in copia il segretario dell'altra parte.

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se una parte comunica al comitato misto informazioni ritenute riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti rispetto ai quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, al più tardi 21 giorni di calendario prima della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito conformemente all'articolo 7 al più tardi 15 giorni di calendario prima della data della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione delle parti.
4. Su base ad hoc e con il consenso dell'altra parte, il presidente della riunione del comitato misto può invitare esperti indipendenti di determinati settori a partecipare alle proprie riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti si assicurano che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Il presidente della riunione del comitato misto può, previa consultazione delle parti, abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto di circostanze particolari.



*Articolo 10***Verbale e conclusioni operative**

1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
  - a) un elenco dei partecipanti, un elenco dei funzionari che li hanno accompagnati e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
  - b) la documentazione fornita al comitato misto;
  - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato misto; e
  - d) le conclusioni operative della riunione.
3. Il progetto di verbale è sottoposto al comitato misto per approvazione. Il comitato misto approva il verbale alla riunione successiva o, in alternativa, per iscritto.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario della parte che detiene la presidenza e distribuito alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione affinché al termine di questa, salvo altrimenti convenuto tra le parti, il comitato misto adotti le conclusioni operative, che tengono conto delle azioni di follow-up che le parti devono avviare. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è riesaminata nel corso delle riunioni successive del comitato misto. A tal fine, il comitato misto adotta un modello che consenta di verificare il seguito dato a ciascun punto d'azione rispetto a un termine specifico.

*Articolo 11***Decisioni e raccomandazioni**

1. Il comitato misto adotta decisioni nei casi specifici in cui l'accordo gli conferisce poteri a tal fine o laddove tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio congiunto. Il comitato misto formula altresì raccomandazioni al consiglio congiunto. Le decisioni sono adottate e le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti e una volta espletate le rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente.
2. Il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta è distribuito in conformità dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali osservazioni od obiezioni. Il presidente del comitato misto può, previa consultazione delle parti, abbreviare tale termine per tener conto di circostanze particolari. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente.
3. Gli atti del comitato misto recano il titolo «decisione» o «raccomandazione», a seconda del caso, seguito da un numero d'ordine, dall'anno di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
4. Le decisioni e le raccomandazioni sono distribuite alle parti.
5. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

*Articolo 12***Relazioni**

Il comitato misto riferisce al Consiglio congiunto in merito alle proprie attività e a quelle dei propri sottocomitati in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio congiunto.



*Articolo 13***Lingue**

1. Le lingue ufficiali del comitato misto sono le lingue ufficiali del Consiglio congiunto.
2. Le lingue di lavoro del comitato misto sono l'inglese e lo spagnolo. Salvo decisione contraria, il comitato misto delibera sulla base di documenti redatti in entrambe le suddette lingue.

*Articolo 14***Spese**


1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni, alla riproduzione dei documenti nonché all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da e verso l'inglese e lo spagnolo sono a carico della parte che ospita la riunione. L'interpretazione e la traduzione da o verso altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

*Articolo 15***Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del consiglio congiunto conformemente all'articolo 11 del suo regolamento interno.

*Articolo 16***Sottocomitati**

1. Conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto può decidere di costituire sottocomitati in settori specifici ai fini dell'applicazione dell'accordo, che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato misto può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati e definirne o modificarne il regolamento interno. Salvo decisione contraria, tali sottocomitati agiscono sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione.
2. Salvo altrimenti previsto dall'accordo o convenuto in sede di consiglio congiunto, il presente regolamento interno si applica *mutatis mutandis* a qualsiasi sottocomitato istituito dall'accordo o a norma del paragrafo 1.
3. Le riunioni dei sottocomitati possono tenersi ove e quando necessario, di persona, a Bruxelles o a Cuba o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati dovrebbero costituire la piattaforma per sorvegliare i progressi in materia di ravvicinamento in settori specifici, per discutere determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative.
4. Il segretariato del comitato misto riceve in copia tutta la corrispondenza pertinente e tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti l'attività di un sottocomitato.
5. Salvo altrimenti convenuto tra le parti in sede di consiglio congiunto, i sottocomitati hanno unicamente il potere di rivolgere raccomandazioni al comitato misto.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/898 DEL CONSIGLIO****del 25 giugno 2018****che attua regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4 *decies*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.
- (2) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali condanna i diffusi, sistematici e gravi abusi dei diritti umani in corso commessi dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania. Nelle conclusioni si invocano proposte di misure restrittive mirate nei confronti di alti ufficiali delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw).
- (3) Il 26 aprile 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2018/647 <sup>(2)</sup> che fornisce un quadro giuridico per misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nonché di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi e lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte violazioni o presunti abusi dei diritti umani.
- (4) Data la situazione nel Myanmar/Birmania e la responsabilità delle violazioni dei diritti umani commesse dalle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e dalla polizia di frontiera, sette persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 121 del 3.5.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/647 del Consiglio, del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (GUL 108 del 27.4.2018, pag. 1).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio  
La presidente  
F. MOGHERINI

—



## ALLEGATO


Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi riportato nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013:

	«Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Aung Kyaw Zaw	Data di nascita: 20 agosto 1961 Passaporto n.: DM000826 Data di rilascio: 22 novembre 2011 Data di scadenza: 21 novembre 2021 Numero di identificazione nazionale: BC 17444	Il tenente generale Aung Kyaw Zaw è stato il comandante dell'Ufficio Operazioni speciali n. 3 delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dall'agosto 2015 alla fine del 2017. L'Ufficio Operazioni speciali n. 3 era incaricato di supervisionare il Comando Ovest e, in tale contesto, il tenente generale Aung Kyaw Zaw è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dal Comando Ovest nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018
2.	Maung Maung Soe	Data di nascita: Marzo 1964 Numero di identificazione nazionale: Tatmadaw Kyee 19571	Il Maggiore Generale Maung Maung Soe è stato comandante del Comando Ovest delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dall'ottobre 2016 al 10 novembre 2017 ed ha supervisionato le operazioni militari nello Stato di Rakhine. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dal Comando Ovest nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018
3.	Than Oo	Data di nascita: 12 ottobre 1973 Numero di identificazione nazionale: BC 25723	Il Brigadier Generale Than Oo è comandante della 99ª divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 99ª divisione d'infanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018
4.	Aung Aung	Numero di identificazione nazionale: BC 23750	Il Brigadier Generale Aung Aung è comandante della 33ª divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 33ª divisione d'infanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018
5.	Khin Maung Soe		Il Maggiore Generale Khin Maung Soe è comandante della 15ª divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadav), che comprende il battaglione d'infanteria n. 564. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 15ª divisione d'infanteria leggera, in particolare dal battaglione d'infanteria n. 564, nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
6.	Thura San Lwin	Data di nascita: 1957	Il Brigadier Generale Thura San Lwin è stato comandante della polizia di frontiera dall'ottobre 2016 all'inizio di ottobre 2017. In quanto tale è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dalla polizia di frontiera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018
7.	Thant Zin Oo		Thant Zin Oo è comandante dell'8° battaglione della polizia di sicurezza. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dall'8° battaglione della polizia di sicurezza nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Le gravi violazioni dei diritti umani includono esecuzioni sommarie e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya. Tali violazioni sono state commesse congiuntamente con la 33ª divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadav) guidate dal Brigadier generale Aung Aung e con l'aiuto della medesima. Thant Zin Oo è pertanto associato alla persona inserita nell'elenco Brigadier Generale Aung Aung.	25.6.2018»

18CE1555



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/899 DEL CONSIGLIO****del 25 giugno 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/2063.
- (2) Il 28 maggio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni sul Venezuela in cui si afferma che le elezioni tenutesi in Venezuela il 20 maggio 2018 non sono state libere né regolari e che le elezioni e il relativo risultato sono privi di ogni credibilità, dal momento che il processo elettorale non ha offerto le garanzie necessarie allo svolgimento di elezioni inclusive e democratiche.
- (3) Nelle conclusioni si chiedono lo svolgimento di nuove elezioni presidenziali in conformità delle norme democratiche riconosciute a livello internazionale e dell'ordinamento costituzionale del Venezuela e, in tale contesto, ulteriori misure restrittive mirate e reversibili concepite in modo da non danneggiare la popolazione del Venezuela.
- (4) Tenuto conto della situazione in Venezuela, undici persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

F. MOGHERINI


<sup>(1)</sup> GUL 295 del 14.11.2017, pag. 21.




## ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063:


	«Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
8.	Tareck Zaidan El-Aissami Maddah	Vicepresidente dell'economia e ministro per l'industria e la produzione nazionale Data di nascita: 12 novembre 1974	Vicepresidente dell'economia e ministro per l'industria e la produzione nazionale. In veste di ex vicepresidente del Venezuela con il controllo sulla direzione del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN), Maddah è responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dall'organizzazione, che comprendono detenzione arbitraria, indagini di matrice politica, trattamenti inumani e degradanti e tortura. È inoltre responsabile di avere sostenuto e attuato politiche e attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto, compreso il divieto di manifestazioni pubbliche, nonché di avere guidato il «commando anti-colpo di Stato» del presidente Maduro, che ha preso di mira la società civile e l'opposizione democratica.	25.6.2018
9.	Sergio José Rivero Marcano	Ispettore generale delle forze armate nazionali bolivariane Data di nascita: 8 novembre 1964	Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 16 gennaio 2018. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela, e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza, la detenzione arbitraria e abusi ai danni della società civile e di membri dell'opposizione. Le sue attività e politiche in qualità di comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, che è responsabile, tra l'altro, di aggressioni contro membri dell'Assemblea nazionale democraticamente eletta e dell'intimidazione di giornalisti che denunciavano brogli nelle elezioni dell'Assemblea costituente illegittima, hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela.	25.6.2018
10.	Jesús Rafael Suárez Chourio	Comandante generale dell'esercito bolivariano Data di nascita: 19 luglio 1962	Comandante generale dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela ed ex comandante della Regione di difesa integrale della Zona centrale (REDI Central) del Venezuela. Responsabile di violazioni dei diritti umani da parte di forze sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti. Ha preso di mira l'opposizione democratica e sostenuto il ricorso ai tribunali militari per processare manifestanti civili.	25.6.2018
11.	Iván Hernández Dala	Capo della direzione generale del controspionaggio militare Data di nascita: 18 maggio 1966	Capo della direzione generale del controspionaggio militare (DGCIM) dal gennaio 2014 e capo della guardia presidenziale dal settembre 2015. In veste di capo della DGCIM, Iván Hernández Dala è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica commesse da membri della DGCIM sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti.	25.6.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
12.	Delcy Eloina Rodríguez Gómez	Vicepresidente della Repubblica bolivariana del Venezuela Data di nascita: 18 maggio 1969	Vicepresidente del Venezuela, ex presidente dell'Assemblea costituente illegittima ed ex membro della commissione presidenziale per l'Assemblea costituente nazionale illegittima. Le sue azioni nella commissione presidenziale e poi in quanto presidente dell'Assemblea costituente illegittima hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, fra l'altro usurpando i poteri dell'Assemblea nazionale e utilizzandoli per prendere di mira l'opposizione e impedirle di partecipare al processo politico.	25.6.2018
13.	Elías José Jaua Milano	Ministro del potere popolare per l'educazione Data di nascita: 16 dicembre 1969	Ministro del potere popolare per l'educazione. Ex presidente della commissione presidenziale per l'Assemblea nazionale costituente illegittima. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela per via del suo ruolo guida nell'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima.	25.6.2018
14.	Sandra Oblitas Ruzza	Vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale Data di nascita: 7 giugno 1969	Vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale (CNE) e presidente della Commissione del registro elettorale e civile. Responsabile di attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.	25.6.2018
15.	Freddy Alirio Bernal Rosales	Data di nascita: 16 giugno 1962	Capo del Centro di controllo nazionale dei comitati locali di approvvigionamento e produzione (CLAP) e commissario generale del SEBIN. Responsabile di compromissione della democrazia mediante la manipolazione, a fini elettorali, delle distribuzioni dei CLAP. Inoltre, in quanto commissario generale del SEBIN, è responsabile delle attività di tale servizio, fra cui gravi violazioni dei diritti umani come la detenzione arbitraria.	25.6.2018
16.	Katherine Nayarith Harrington Padrón	Viceprocuratore generale. Data di nascita: 5 dicembre 1971	Viceprocuratore generale dal luglio 2017. Nominata viceprocuratore generale dalla Corte suprema, anziché dall'Assemblea nazionale, in violazione della costituzione. Responsabile di compromissione della democrazia e dello stato di diritto in Venezuela, fra l'altro avviando procedimenti penali per motivi politici e omettendo di indagare su denunce di violazioni dei diritti umani commesse dal regime di Maduro.	25.6.2018
17.	Socorro Elizabeth Hernández Hernández	Data di nascita: 11 marzo 1952	Membro (rettore) del Consiglio nazionale elettorale (CNE) e membro del Comitato nazionale elettorale (JNE). Responsabile delle attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale in relazione all'annullamento di una votazione sulla revoca del presidente nel 2016, al rinvio delle elezioni governatoriali nel 2016 e allo spostamento dei seggi elettorali con breve preavviso prima delle elezioni governatoriali nel 2017.	25.6.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
18.	Xavier Antonio Moreno Reyes	Segretario generale del Consiglio nazionale elettorale	Segretario generale del Consiglio nazionale elettorale (CNE). Responsabile dell'approvazione di decisioni del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.	25.6.2018»

**18CE1556**

**DECISIONE (PESC) 2018/900 DEL CONSIGLIO**  
**del 25 giugno 2018**  
**recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del**  
**Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC <sup>(1)</sup> relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
- (2) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali condanna i diffusi, sistematici e gravi abusi dei diritti umani in corso commessi dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania. Nelle conclusioni si invocano proposte di misure restrittive mirate nei confronti di alti ufficiali delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw).
- (3) Il 26 aprile 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/655 <sup>(2)</sup> che fornisce un quadro giuridico per misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nonché di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi e lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte violazioni o presunti abusi dei diritti umani.
- (4) Data la situazione nel Myanmar/Birmania e la responsabilità delle violazioni dei diritti umani commesse dalle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e dalla polizia di frontiera, sette persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2013/184/PESC.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2013/184/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

*Per il Consiglio*

*La presidente*

F. MOGHERINI

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).


<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2018/655 del Consiglio, del 26 aprile 2018, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (GU L 108 del 27.4.2018, pag. 29).



## ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi riportato nell'allegato della decisione 2013/184/PESC:

	«Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Aung Kyaw Zaw	Data di nascita: 20 agosto 1961 Passaporto n.: DM000826 Data di rilascio: 22 novembre 2011 Data di scadenza: 21 novembre 2021 Numero di identificazione nazionale: BC 17444	Il tenente generale Aung Kyaw Zaw è stato il comandante dell'Ufficio Operazioni speciali n. 3 delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dall'agosto 2015 alla fine del 2017. L'Ufficio Operazioni speciali n. 3 era incaricato di supervisionare il Comando Ovest e, in tale contesto, il tenente generale Aung Kyaw Zaw è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dal Comando Ovest nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018
2.	Maung Maung Soe	Data di nascita: Marzo 1964 Numero di identificazione nazionale: Tatmadaw Kyee 19571	Il Maggiore Generale Maung Maung Soe è stato comandante del Comando Ovest delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dall'ottobre 2016 al 10 novembre 2017 ed ha supervisionato le operazioni militari nello Stato di Rakhine. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dal Comando Ovest nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018
3.	Than Oo	Data di nascita: 12 ottobre 1973 Numero di identificazione nazionale: BC 25723	Il Brigadier Generale Than Oo è comandante della 99ª divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 99ª divisione d'infanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018
4.	Aung Aung	Numero di identificazione nazionale: BC 23750	Il Brigadier Generale Aung Aung è comandante della 33ª divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 33ª divisione d'infanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018
5.	Khin Maung Soe		Il Maggiore Generale Khin Maung Soe è comandante della 15ª divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadav), che comprende il battaglione d'infanteria n. 564. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 15ª divisione d'infanteria leggera, in particolare dal battaglione d'infanteria n. 564, nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
6.	Thura San Lwin	Data di nascita: 1957	Il Brigadier Generale Thura San Lwin è stato comandante della polizia di frontiera dall'ottobre 2016 all'inizio di ottobre 2017. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dalla polizia di frontiera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018
7.	Thant Zin Oo		Thant Zin Oo è comandante dell'8° battaglione della polizia di sicurezza. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dall'8° battaglione della polizia di sicurezza nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Le gravi violazioni dei diritti umani includono esecuzioni sommarie e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya. Tali violazioni sono state commesse congiuntamente con la 33ª divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadav) guidate dal Brigadier Generale Aung Aung e con l'aiuto della medesima. Thant Zin Oo è pertanto associato alla persona inserita nell'elenco, Brigadier Generale Aung Aung.	25.6.2018»

18CE1557



**DECISIONE (PESC) 2018/901 DEL CONSIGLIO****del 25 giugno 2018****che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela <sup>(1)</sup>,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074.
- (2) Il 28 maggio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni sul Venezuela in cui si afferma che le elezioni tenutesi in Venezuela il 20 maggio 2018 non sono state libere né regolari e che le elezioni e il relativo risultato sono privi di ogni credibilità, dal momento che il processo elettorale non ha offerto le garanzie necessarie allo svolgimento di elezioni inclusive e democratiche.
- (3) Nelle conclusioni si chiedono lo svolgimento di nuove elezioni presidenziali in conformità delle norme democratiche riconosciute a livello internazionale e dell'ordinamento costituzionale del Venezuela e, in tale contesto, ulteriori misure restrittive mirate e reversibili concepite in modo da non danneggiare la popolazione del Venezuela.
- (4) Tenuto conto della situazione in Venezuela, undici persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

F. MOGHERINI


(1) GUL 295 del 14.11.2017, pag. 60.



## ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074:

	«Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
8.	Tareck Zaidan El-Aissami Maddah	Vicepresidente dell'economia e ministro per l'industria e la produzione nazionale Data di nascita: 12 novembre 1974	Vicepresidente dell'economia e ministro per l'industria e la produzione nazionale. In veste di ex vicepresidente del Venezuela con il controllo sulla direzione del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN), Maddah è responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dall'organizzazione, che comprendono detenzione arbitraria, indagini di matrice politica, trattamenti inumani e degradanti e tortura. È inoltre responsabile di avere sostenuto e attuato politiche e attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto, compreso il divieto di manifestazioni pubbliche, nonché di avere guidato il «commando anti-colpo di Stato» del presidente Maduro, che ha preso di mira la società civile e l'opposizione democratica.	25.6.2018
9.	Sergio José Rivero Marcano	Ispettore generale delle forze armate nazionali bolivariane Data di nascita: 8 novembre 1964	Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 16 gennaio 2018. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela, e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza, la detenzione arbitraria e abusi ai danni della società civile e di membri dell'opposizione. Le sue attività e politiche in qualità di comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, che è responsabile, tra l'altro, di aggressioni contro membri dell'Assemblea nazionale democraticamente eletta e dell'intimidazione di giornalisti che denunciavano brogli nelle elezioni dell'Assemblea costituente illegittima, hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela.	25.6.2018
10.	Jesús Rafael Suárez Chourio	Comandante generale dell'esercito bolivariano Data di nascita: 19 luglio 1962	Comandante generale dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela ed ex comandante della Regione di difesa integrale della Zona centrale (REDI Central) del Venezuela. Responsabile di violazioni dei diritti umani da parte di forze sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti. Ha preso di mira l'opposizione democratica e sostenuto il ricorso ai tribunali militari per processare manifestanti civili.	25.6.2018
11.	Iván Hernández Dala	Capo della direzione generale del controspionaggio militare Data di nascita: 18 maggio 1966	Capo della direzione generale del controspionaggio militare (DGCIM) dal gennaio 2014 e capo della guardia presidenziale dal settembre 2015. In veste di capo della DGCIM, Iván Hernández Dala è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica commesse da membri della DGCIM sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti.	25.6.2018




	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
12.	Delcy Eloina Rodríguez Gómez	Vicepresidente della Repubblica bolivariana del Venezuela Data di nascita: 18 maggio 1969	Vicepresidente del Venezuela, ex presidente dell'Assemblea costituente illegittima ed ex membro della commissione presidenziale per l'Assemblea nazionale costituente illegittima. Le sue azioni nella commissione presidenziale e poi in quanto presidente dell'Assemblea costituente illegittima hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, fra l'altro usurpando i poteri dell'Assemblea nazionale e utilizzandoli per prendere di mira l'opposizione e impedirle di partecipare al processo politico.	25.6.2018
13.	Elías José Jaua Milano	Ministro del potere popolare per l'educazione Data di nascita: 16 dicembre 1969	Ministro del potere popolare per l'educazione. Ex presidente della commissione presidenziale per l'Assemblea nazionale costituente illegittima. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela per via del suo ruolo guida nell'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima.	25.6.2018
14.	Sandra Oblitas Ruzza	Vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale Data di nascita: 7 giugno 1969	Vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale (CNE) e presidente della Commissione del registro elettorale e civile. Responsabile di attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.	25.6.2018
15.	Freddy Alirio Bernal Rosales	Data di nascita: 16 giugno 1962	Capo del Centro di controllo nazionale dei comitati locali di approvvigionamento e produzione (CLAP) e commissario generale del SEBIN. Responsabile di compromissione della democrazia mediante la manipolazione, a fini elettorali, delle distribuzioni dei CLAP. Inoltre, in quanto commissario generale del SEBIN, è responsabile delle attività di tale servizio, fra cui gravi violazioni dei diritti umani come la detenzione arbitraria.	25.6.2018
16.	Katherine Nayarith Harrington Padrón	Viceprocuratore generale. Data di nascita: 5 dicembre 1971	Viceprocuratore generale dal luglio 2017. Nominata viceprocuratore generale dalla Corte suprema, anziché dall'Assemblea nazionale, in violazione della costituzione. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela, fra l'altro avviando procedimenti penali per motivi politici e omettendo di indagare su denunce di violazioni dei diritti umani commesse dal regime di Maduro.	25.6.2018
17.	Socorro Elizabeth Hernández Hernández	Data di nascita: 11 marzo 1952	Membro (rettore) del Consiglio nazionale elettorale (CNE) e membro del Comitato nazionale elettorale (JNE). Responsabile delle attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale in relazione all'annullamento di una votazione sulla revoca del presidente nel 2016, al rinvio delle elezioni governatoriali nel 2016 e allo spostamento dei seggi elettorali con breve preavviso prima delle elezioni governatoriali nel 2017.	25.6.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
18.	Xavier Antonio Moreno Reyes	Segretario generale del Consiglio nazionale elettorale	Segretario generale del Consiglio nazionale elettorale (CNE). Responsabile dell'approvazione di decisioni del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.	25.6.2018»

18CE1558



## DECISIONE (UE) 2018/902 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1º luglio 2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'adesione della Croazia all'accordo dev'essere approvata mediante un protocollo di tale accordo. Si deve applicare una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dai paesi terzi interessati.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo.
- (5) L'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.
- (6) È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

(1) GUL 20 del 23.1.2013, pag. 2.



*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

*Articolo 3*


Il protocollo si applica a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. VAN DER STEUR



**PROTOCOLLO**

**dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,


LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso gli «Stati membri», e



L'UNIONE EUROPEA, in appresso l'«Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COREA,

dall'altra,

in appresso denominati insieme «le parti contraenti»,

Considerando quanto segue:

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (in appresso l'«accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010.

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, in appresso il «trattato di adesione», è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

La Repubblica di Croazia deve aderire all'accordo mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo, concluso dal Consiglio dell'Unione europea a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, da una parte, e dalla Repubblica di Corea, dall'altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1*

La Repubblica di Croazia aderisce come parte contraente all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

#### *Articolo 2*

Dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione trasmette a tempo debito agli Stati membri e alla Repubblica di Corea la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche dell'accordo.

#### *Articolo 3*

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

#### *Articolo 4*

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui tutte le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
3. Con riserva della sua conclusione in una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.



## Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua ufficiale della Corea, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo,

Съставено в Брюксел на двадесет и първи юни през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého prvního června dva tisíce sedmáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende juni to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Juni zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of June in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog lipnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno giugno duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmiņā gada divdesmit pirmajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų birželio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezertizenhetedik év június havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wiehed u ghoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, eenentwintig juni tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de junho de dois mil e dezassete.

Íntocmit la Bruxelles la douázeci și unu iunie două mii șaptesprezece.


V Bruseli dvadsiateho prvého júna dvetisícisedemnášť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega junija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta juni år tjugohundrasjutton.

2017년 6월 21일 브뤼셀에서 작성하였다.




За държавите-членки  
 Por los Estados miembros  
 Za členské státy  
 For medlemsstaterne  
 Für die Mitgliedstaaten  
 Liikmesriikide nimel  
 Για τα κράτη μέλη  
 For the Member States  
 Pour les États membres  
 Za države članice  
 Per gli Stati membri  
 Dalībvalstu vārdā –  
 Valstybių narių vardu  
 A tagállamok részéről  
 Għall-Istati Membri  
 Voor de lidstaten  
 W imieniu państw Członkowskich  
 Pelos Estados-Membros  
 Pentru statele membre  
 Za členské štáty  
 Za države članice  
 Jäsenvaltioiden puolesta  
 För medlemsstaterna  
 회원국을 대표하여



За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Għall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen  
 유럽연합을 대표하여



За Република Корея  
 Por la República de Corea  
 Za Korejskou republiku  
 For Republikken Korea  
 Für die Republik Korea  
 Korea Vabariigi nimel  
 Για τη Δημοκρατία της Κορέας  
 For the Republic of Korea  
 Pour la République de Corée  
 Za Republiku Koreju  
 Per la Repubblica di Corea  
 Korejas Republikas vārdā –  
 Korėjos Respublikos vardu,  
 A Koreai Köztársaság részéről  
 Għar-Repubblika tal-Korea  
 Voor de Republiek Korea  
 W imieniu Republiki Korei  
 Pela República da Coreia  
 Pentru Republica Coreea  
 Za Kórejskú republiku  
 Za Republiko Korejo  
 Korean tasavallan puolesta  
 På Republiken Koreas vägnar  
 대한민국을 대표하여  
 김형진



## DECISIONE (PESC) 2018/903 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

**che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo \***

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1338 <sup>(1)</sup> che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo e che nomina la sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale RSUE per il Kosovo. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2018.
- (2) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 20 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale RSUE per il Kosovo è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**


Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico; il rafforzamento della stabilità della regione e il contributo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; la promozione di un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; il sostegno alla prospettiva europea del Kosovo e al ravvicinamento all'Unione in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall'altra <sup>(2)</sup> («accordo di stabilizzazione e di associazione») e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 <sup>(3)</sup>, e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2016/1338 del Consiglio, del 4 agosto 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/2052 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 109).

<sup>(2)</sup> GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/1988 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4).



### Articolo 3

#### Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

- a) offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico;
- b) promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo;
- c) rafforzare la presenza dell'Unione in Kosovo e garantirne la coerenza e l'efficacia;
- d) fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) orientamenti politici a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;
- e) assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione in Kosovo, anche nella gestione locale del processo di transizione di EULEX KOSOVO per l'eventuale trasferimento delle attività all'ufficio dell'RSUE o all'ufficio dell'UE in Kosovo e/o alle autorità locali, a seconda dei casi;
- f) sostenere la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all'Unione, in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l'Unione, anche per quanto riguarda il lavoro svolto da EULEX KOSOVO;
- g) monitorare, assistere e facilitare, con tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione dell'RSUE e con il sostegno dell'ufficio dell'UE in Kosovo, i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali, e sostenere l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione anche mediante il programma di riforma europeo;
- h) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche in relazione alle donne e ai bambini, nonché alla protezione delle minoranze, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani;
- i) fornire assistenza nell'attuazione del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione, compresi i compiti di supporto operativo che devono essere trasferiti da EULEX KOSOVO;
- j) sostenere il mandato delle sezioni specializzate e della procura specializzata, ove opportuno, anche mediante attività di comunicazione e sensibilizzazione.

### Articolo 4


#### Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

### Articolo 5

#### Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 5 150 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.



## Articolo 6

**Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE che l'ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

## Articolo 7

**Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

## Articolo 8

**Sicurezza delle informazioni classificate UE**

1. L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.
2. L'AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.
3. L'AR è autorizzato a comunicare all'Organizzazione delle Nazioni Unite e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.
4. L'AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio <sup>(2)</sup>.


## Articolo 9

**Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).



#### Articolo 10

##### **Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) provvedendo affinché tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
- d) provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

#### Articolo 11

##### **Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

#### Articolo 12

##### **Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.


2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo di EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

3. L'RSUE, insieme ad altri soggetti dell'Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'Unione sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.

#### Articolo 13

##### **Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Kosovo e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.



*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2019.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

*Per il Consiglio*

*La presidente*

F. MOGHERINI

**18CE1560**



**DECISIONE (PESC) 2018/904 DEL CONSIGLIO****del 25 giugno 2018****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/598 <sup>(1)</sup> che nomina il sig. Peter BURIAN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2018.
- (2) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 20 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Peter BURIAN quale RSUE per l'Asia centrale è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi strategici**


Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

- a) promuovere buone e strette relazioni tra l'Unione e i paesi dell'Asia centrale in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;
- b) contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;
- c) contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;
- d) affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Unione;
- e) potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner e organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'ONU.

*Articolo 3***Mandato**

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
  - a) promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione nella regione;
  - b) monitorare, per conto dell'AR, unitamente al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, integrato dalle pertinenti conclusioni del Consiglio e da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all'attuazione della strategia dell'Unione per l'Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2015/598 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 25).



- c) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell'Asia centrale;
  - d) seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;
  - e) incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;
  - f) sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;
  - g) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani nella regione in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;
  - h) contribuire, in stretta cooperazione con l'ONU e l'OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;
  - i) contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune legati alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, alla lotta contro le forme gravi di criminalità comprese la droga e la tratta di esseri umani, e alla gestione delle risorse idriche, all'ambiente e ai cambiamenti climatici per quanto riguarda l'Asia centrale;
  - j) promuovere la sicurezza regionale all'interno delle frontiere dell'Asia centrale nel contesto della riduzione della presenza internazionale in Afghanistan.
2. L'RSUE sostiene l'operato dell'AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione nella regione.

#### Articolo 4

##### Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi servizi competenti.

#### Articolo 5


##### Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 1 660 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

#### Articolo 6

##### Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.



3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE o presso le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

#### Articolo 7

### Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

#### Articolo 8

### Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 9

### Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

#### Articolo 10

### Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della base della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:


- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell'area geografica;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area della missione dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

#### Articolo 11

### Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con il competente ufficio geografico del SEAE e con la Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i pertinenti capi missione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per l'Asia centrale e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

*Articolo 14***Revisione**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2019.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

*Per il Consiglio*  
*La Presidente*  
F. MOGHERINI

18CE1561



**DECISIONE (PESC) 2018/905 DEL CONSIGLIO****del 25 giugno 2018****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC <sup>(1)</sup> che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa. Il mandato dell'RSUE scade il 20 giugno 2018.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 20 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

1. Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente, sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2. Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende l'area comprendente la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.


*Articolo 2***Obiettivi politici**

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in relazione al Corno d'Africa indicati nella strategia globale dell'UE del giugno 2016, nel quadro strategico per il Corno d'Africa adottato il 14 novembre 2011, nel piano d'azione regionale 2015-2020 per il Corno d'Africa adottato il 26 ottobre 2015, e nelle pertinenti conclusioni del Consiglio, vale a dire contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all'interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l'RSUE contribuisce migliorare la qualità, l'intensità, l'impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Corno d'Africa.

2. Gli obiettivi politici ai quali l'RSUE deve contribuire includono, tra l'altro:

- a) la continuazione della stabilizzazione del Corno d'Africa tenendo conto delle dinamiche regionali più ampie;
- b) la risoluzione dei conflitti, in particolare quelli in Somalia, Sud Sudan e Sudan, e la prevenzione e l'allarme rapido dei potenziali conflitti tra i paesi della regione o all'interno degli stessi;

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62).




- c) il sostegno alla cooperazione regionale in materia politica, di sicurezza ed economica, in particolare nel contesto del rinnovato dialogo politico tra l'Unione e l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);
- d) il miglioramento della gestione dei flussi migratori misti dal Corno d'Africa e al suo interno, affrontando anche le cause profonde di tali flussi e i loro aspetti umanitari;
- e) la sicurezza intorno al Mar Rosso.

### Articolo 3

#### Mandato

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Corno d'Africa, l'RSUE ha il mandato di:
  - a) sulla base del quadro strategico e del relativo piano d'azione regionale, avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati nella regione, governi, autorità regionali, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspora, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione, e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nella regione;
  - b) dialogare con i principali attori al di fuori della regione che esercitano un'influenza nel Corno d'Africa, al fine di affrontare questioni più ampie di stabilità regionale, anche riguardo al Mar Rosso, all'Oceano indiano occidentale e al finanziamento della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Tali contatti comprendono il dialogo bilaterale con gli Stati Uniti d'America, i paesi del Golfo, l'Egitto, la Turchia e la Cina, contatti regionali con il Consiglio di cooperazione del Golfo e l'interazione con altri eventuali attori pertinenti;
  - c) rappresentare l'Unione nei pertinenti consessi internazionali, ove opportuno, e assicurare la visibilità del sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla risoluzione e alla prevenzione dei conflitti;
  - d) incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza nonché un'integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell'Unione con l'Unione africana (UA) e le organizzazioni regionali, in particolare l'IGAD; contribuire al seguito delle riunioni ministeriali UE/IGAD e delle riunioni ministeriali informali dell'UE con i paesi membri dell'IGAD;
  - e) seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell'Unione rivolte alla regione, al fine di formulare proposte concrete di azione, anche in relazione all'Eritrea, all'Etiopia, alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan, alla disputa della frontiera tra Gibuti ed Eritrea, alla disputa della frontiera tra Etiopia ed Eritrea, all'attuazione dell'accordo di Algeri, alla disputa sul Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità;
  - f) per quanto riguarda la Somalia, e operando in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Somalia e i partner pertinenti a livello regionale e internazionale, inclusi il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU per la Somalia, l'UA e l'IGAD, continuare a contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all'ulteriore stabilizzazione della Somalia, in particolare il completamento del processo di formazione dello Stato federale e l'attuazione del piano di transizione per aprire la strada alla graduale transizione e al trasferimento progressivo delle responsabilità dall'AMISOM al governo e alle istituzioni della Somalia. L'RSUE continua inoltre a sostenere lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, anche tramite le missioni di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione schierate nella regione e di lavorare verso un maggiore coordinamento dei donatori internazionali per sostenere il settore della sicurezza in Somalia, in stretta consultazione con gli Stati membri;
  - g) per quanto riguarda il Sudan, e in stretta cooperazione con i capi delegazione dell'Unione a Khartoum e presso l'UA a Addis Abeba, contribuire alla coerenza e all'efficacia della politica dell'Unione nei confronti del Sudan e sostenere soluzioni politiche per la situazione nel Darfur, negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro, e la riconciliazione nazionale tramite un processo politico globale, anche verso le elezioni previste nel 2020; in proposito, l'RSUE contribuisce a un approccio internazionale coerente con l'UA e, in particolare, il gruppo di attuazione ad alto livello dell'UA per il Sudan e il Sud Sudan, l'ONU e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali, tenendo presente anche l'esigenza di sostenere la coesistenza pacifica del Sudan e del Sud Sudan, in particolare tramite l'attuazione degli accordi di Addis Abeba e la risoluzione delle questioni in sospeso relative all'accordo globale di pace;
  - h) riguardo al Sud Sudan, basandosi sull'accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan e sul processo del forum per la rivitalizzazione di alto livello, prosegue il dialogo a livello regionale, in particolare con l'ONU, l'UA, l'IGAD, i vicini del Sud Sudan e altri partner internazionali fondamentali, per garantire la prevenzione di ulteriori conflitti e l'attuazione di un accordo credibile; A tale proposito l'RSUE lavora in stretta cooperazione con i capi delle delegazioni dell'Unione a Giuba e presso l'UA ad Addis Abeba;



- i) esaminare le sfide transfrontaliere, in particolare in materia di migrazione e, su richiesta, partecipare a dialoghi in materia di migrazione con le parti interessate e contribuire più in generale alla politica dell'Unione sulla migrazione e i rifugiati riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di aumentare la cooperazione, anche per quanto riguarda il rimpatrio e la riammissione;
  - j) seguire da vicino altre sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d'Africa, con particolare attenzione alla radicalizzazione e al terrorismo, ma senza trascurare la sicurezza marittima e la pirateria, la criminalità organizzata, il contrabbando e il traffico di armi, di prodotti della fauna selvatica, di stupefacenti e di altre merci e le eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;
  - k) promuovere l'accesso umanitario in tutta la regione;
  - l) contribuire all'attuazione della decisione 2011/168/PESC del Consiglio <sup>(1)</sup> e della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché gli orientamenti dell'UE in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come della politica dell'Unione in relazione alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.
2. Ai fini dell'espletamento del mandato, l'RSUE tra l'altro:
- a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla definizione delle posizioni dell'Unione nei consessi internazionali, al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell'Unione nei confronti del Corno d'Africa;
  - b) mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione.

#### Articolo 4

##### **Esecuzione del mandato**


1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.
4. L'RSUE ha la sua base principale nella regione e garantisce una presenza regolare presso la sede del SEAE.

#### Articolo 5

##### **Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato della RSUE nel periodo dal 1° luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 4 295 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444 (GUL 76 del 22.3.2011, pag. 56).



*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato, incluso il genere. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati a lavorare con l'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per garantire la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**


1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione nella regione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

#### Articolo 11

##### **Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

#### Articolo 12

##### **Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia delle azioni dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i pertinenti capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia e al capo della missione EUCAP Somalia. Se necessario, l'RSUE, i comandanti delle operazioni dell'UE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente.

3. L'RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l'ONU, l'UA, l'IGAD, altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

#### Articolo 13


##### **Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in Sudan (e Sud Sudan) e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

#### Articolo 14

##### **Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2019.




*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

*Per il Consiglio*  
*La Presidente*  
F. MOGHERINI

**18CE1562**



**DECISIONE (PESC) 2018/906 DEL CONSIGLIO****del 25 giugno 2018****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione 2015/2274 (1) che nomina il sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sahel. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2018.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 20 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

1. Il mandato del sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ quale RSUE per il Sahel è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) (AR)
2. Ai fini del mandato dell'RSUE, per Sahel si intende l'area che costituisce l'obiettivo principale della strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel («strategia») e del relativo piano d'azione regionale («PAR»), vale a dire il Burkina Faso, il Ciad, il Mali, la Mauritania e il Niger. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con i paesi del bacino del lago Ciad e con altri paesi ed entità regionali o internazionali oltre il Sahel, fra cui il Maghreb, l'Africa occidentale e il Golfo di Guinea.

*Articolo 2***Obiettivi politici**

1. Il mandato dell'RSUE si basa sull'obiettivo politico dell'Unione in relazione al Sahel di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'intensità e l'impatto degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Sahel.
2. L'RSUE contribuisce a sviluppare e attuare tutti gli sforzi dell'Unione nella regione, in particolare negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché a coordinare tutti gli strumenti pertinenti per le azioni dell'Unione.
3. La priorità è data alla stabilizzazione a lungo termine del Mali e al partenariato con il G5 Sahel, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione e gli altri soggetti interessati, compresi Stati membri, Commissione e servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
4. Gli obiettivi politici dell'Unione mirano a promuovere, mediante l'uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, il ritorno per il Mali e il suo popolo a un contesto di pace, riconciliazione, sicurezza e sviluppo.
5. Gli obiettivi politici dell'Unione mirano inoltre a rafforzare il collegamento tra le questioni di sicurezza e di sviluppo nei paesi del G5 Sahel.


(1) Decisione (PESC) 2015/2274 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GUL 322 dell'8.12.2015, pag. 44).



## Articolo 3

**Mandato**

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Sahel, l'RSUE ha il mandato di:
  - a) contribuire attivamente all'attuazione della strategia e del relativo PAR e coordinare e sviluppare ulteriormente l'approccio integrato dell'Unione alle crisi regionali, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza e l'efficienza globali delle attività dell'Unione nel Sahel;
  - b) avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, organizzazioni regionali, in particolare il G5 Sahel e la sua forza congiunta, al cui riguardo si dovrebbe, tra l'altro, prestare attenzione alla promozione del rispetto dei diritti umani e degli elementi non militari della forza come la componente di polizia, organizzazioni internazionali, società civile e diaspora, anche con tutti i paesi del Maghreb e del bacino del lago Ciad, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nel Sahel;
  - c) rappresentare e promuovere gli interessi e la visibilità dell'Unione nei pertinenti consessi internazionali e regionali, tra cui la partecipazione al Comité de Suivi dell'accordo di pace del Mali, e facilitare l'azione dell'Unione pienamente coordinata e globale nel disegno regionale su tutti gli strumenti pertinenti, tra cui la cooperazione allo sviluppo come nel quadro della Sahel Alliance, le attività degli Stati membri e il sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti, attraverso la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali), la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali), la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) e l'azione di stabilizzazione a norma dell'articolo 28 del trattato;
  - d) mantenere una stretta cooperazione con l'ONU, in particolare il rappresentante speciale del Segretario generale per l'Africa occidentale e il Sahel e il rappresentante speciale del Segretario generale e capo della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite, con l'Unione Africana (UA), in particolare l'alto rappresentante dell'UA per il Mali e il Sahel, con il G5 Sahel, in particolare la presidenza del G5 e il suo segretario permanente, con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, con la Commissione del bacino del lago Ciad e con gli altri soggetti interessati nazionali, regionali e internazionali più importanti, inclusi altri inviati speciali per il Sahel, nonché con le autorità pertinenti nella zona del Maghreb e del Medio Oriente;
  - e) seguire da vicino le dimensioni regionale e transfrontaliera delle sfide alle quali la regione deve far fronte, compresi il terrorismo, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, la tratta e il traffico di esseri umani, il traffico di stupefacenti, i flussi di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari; in stretta collaborazione con il coordinatore antiterrorismo dell'UE, contribuire all'ulteriore attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE;
  - f) seguire da vicino le conseguenze umanitarie, politiche, di sicurezza e sviluppo dei flussi su larga scala di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari illeciti in tutta la regione; su richiesta, partecipare a dialoghi sulle migrazioni con le parti interessate e contribuire più in generale alla politica dell'Unione in materia migratoria e di rifugiati con riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di intensificare la cooperazione, anche in materia di rimpatrio e di riammissione; collaborare con i paesi del Sahel per vigilare sull'azione concordata al vertice di La Valletta del novembre 2015, compreso il fondo fiduciario di emergenza dell'UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, e nell'ambito dei quadri di partenariato;
  - g) mantenere contatti politici regolari ad alto livello con i paesi della regione interessati da terrorismo e criminalità internazionale e assicurare il ruolo chiave dell'Unione negli sforzi internazionali volti a combattere il terrorismo e la criminalità internazionale. Ciò include gli sforzi dell'Unione tesi ad aumentare il suo sostegno al settore della sicurezza mediante la regionalizzazione delle missioni PSDC e il sostegno attivo allo sviluppo di capacità regionali, in particolare la forza congiunta G5 Sahel, il suo coordinamento con attori internazionali come MINUSMA e la sua relazione con la popolazione locale, in linea con le risoluzioni (UNSCR) 2359 (2017) e UNSCR 2391 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché ad assicurare che le cause profonde del terrorismo e della criminalità internazionale nel Sahel siano affrontate in modo adeguato;
  - h) seguire da vicino le conseguenze politiche, di sicurezza e sviluppo delle crisi umanitarie nella regione;
  - i) per quanto riguarda il Mali, contribuire alla stabilizzazione del paese, in particolare a un completo ritorno alla normalità costituzionale e alla *governance* nell'intero territorio e a un dialogo nazionale credibile e inclusivo nel quadro generale dell'accordo di pace del Mali. Ciò include anche promuovere lo sviluppo delle istituzioni, la riforma del settore della sicurezza, in linea con l'UNSCR 2364 (2017), la costruzione della pace e la riconciliazione a lungo termine e la lotta contro la corruzione e l'impunità in Mali, nonché facilitare gli sforzi attivi e pienamente coordinati dell'Unione per promuovere una rapida attuazione dell'accordo di pace in Mali;



- j) contribuire, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, all'attuazione della politica dell'Unione in materia di diritti umani nella regione, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come della politica dell'Unione in materia di donne, pace e sicurezza, e promuovere l'inclusività e la parità di genere nel processo di costruzione dello Stato, in linea con l'UNSCR 1325 (2000) e le successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza, tra cui l'UNSCR 2242 (2015). Il contributo includerà il monitoraggio e la relazione sugli sviluppi nonché la formulazione di raccomandazioni a tale riguardo e il mantenimento di contatti regolari con le autorità pertinenti in Mali e nella regione, l'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, l'ufficio dell'alto commissario per i diritti umani e i difensori dei diritti umani e gli osservatori nella regione;
- k) vigilare e riferire sul rispetto delle pertinenti UNSCR, in particolare le UNSCR 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2359 (2017) e 2391 (2017).
2. Ai fini dell'espletamento del mandato dell'RSUE, l'RSUE tra l'altro:
- a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo l'approccio globale dell'Unione alla crisi nel Sahel;
- b) mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con le pertinenti delegazioni dell'Unione.

#### Articolo 4

##### Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le responsabilità dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

#### Articolo 5


##### Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1º luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 2 400 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

#### Articolo 6

##### Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato, incluso il genere. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.



*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione nella regione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.


*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS, compresa una relazione intermedia sul mandato nella primavera 2019. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 12***Coordinamento con altri attori dell'Unione**

1. Nell'ambito della strategia e del PAR, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione politica e diplomatica dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri.

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



2. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

3. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i pertinenti capimissione degli Stati membri e delle delegazioni dell'Unione. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce ai capi delle missioni EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali e al comandante della missione EUTM Mali orientamenti politici a livello locale. Se necessario, l'RSUE, il comandante della missione EUTM Mali e il comandante delle operazioni civili di EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali si consultano reciprocamente.

#### Articolo 13

##### **Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Sahel e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

#### Articolo 14

##### **Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione entro il 31 ottobre 2018 una relazione sui progressi compiuti ed entro il 30 novembre 2019 una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato.

#### Articolo 15

##### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

*Per il Consiglio*  
*La Presidente*  
F. MOGHERINI

18CE1563



**DECISIONE (PESC) 2018/907 DEL CONSIGLIO****del 25 giugno 2018****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2071 <sup>(1)</sup>, con cui ha nominato il sig. Toivo KLAAR rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 30 giugno 2018.
- (2) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 20 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**


Il mandato del sig. Toivo KLAAR quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1° settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008, così come in quelle del 27 febbraio 2012. Tali obiettivi consistono, tra l'altro:

- a) conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, nel prevenire i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, fra cui la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh, tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell'appoggiare l'attuazione di siffatta soluzione secondo i principi del diritto internazionale;
- b) nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;
- c) nell'incoraggiare e nello sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;
- d) nell'accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2017/2071 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 55).



*Articolo 3***Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:


- a) sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;
- b) incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;
- c) contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti secondo i principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l'OSCE e il suo gruppo di Minsk;
- d) riguardo alla crisi in Georgia:
  - i) contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008, le discussioni internazionali di Ginevra, e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale, e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti,
  - ii) contribuire a definire la posizione dell'Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i), e
  - iii) agevolare l'attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008;
- e) favorire lo sviluppo e l'attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri, ove disponibili e ove opportuno;
- f) assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione all'attuazione di una possibile soluzione del conflitto;
- g) intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;
- h) assistere l'Unione nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;
- i) nell'ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

*Articolo 4***Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

*Articolo 5***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 4 340 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.



*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati a lavorare con l'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione di distacco o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o presso le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**


1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e alla situazione della sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che includa le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e contempli un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati all'area di competenza stessa dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

#### Articolo 11

##### Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può altresì presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

#### Articolo 12

##### Coordinamento

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Georgia, fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l'RSUE e il comandante dell'operazione civile dell'EUMM Georgia si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

#### Articolo 13

##### Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

#### Articolo 14

##### Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2019.




*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

*Per il Consiglio*  
*La Presidente*  
F. MOGHERINI

**18CE1564**



**DECISIONE (PESC) 2018/908 DEL CONSIGLIO****del 25 giugno 2018****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/77 <sup>(1)</sup> che nomina il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 30 giugno 2018.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 14 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato di Lars-Gunnar WIGEMARK quale RSUE per la Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 31 agosto 2019. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi strategici**


1. Il mandato dell'RSUE si basa sui seguenti obiettivi politici dell'Unione in Bosnia-Erzegovina (BiH):
  - a) continui progressi nel processo di stabilizzazione e associazione;
  - b) garantire una BiH stabile, vitale, pacifica, multi-etnica e unita che cooperi pacificamente con i suoi vicini; e
  - c) garantire che la BiH sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'UE.
2. L'UE continuerà altresì a sostenere l'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in BiH.

*Articolo 3***Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

- a) offrire la consulenza dell'Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico, in particolare con la promozione del dialogo tra i diversi livelli di governo;
- b) assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione;

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2015/77 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 7).



- c) facilitare i progressi su priorità politiche, economiche e dell'Unione, in particolare favorendo l'ulteriore attività sul meccanismo di coordinamento per le questioni dell'Unione e la costante attuazione del programma di riforme;
- d) sostenere gli sforzi nazionali in linea con gli standard europei volti a garantire che i risultati elettorali possano essere attuati;
- e) monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell'amministrazione in BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici in BiH;
- f) assicurare l'attuazione degli sforzi dell'Unione nell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell'Unione per far fronte alla criminalità organizzata, alla corruzione e al terrorismo, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in tale contesto, fornire all'AR e alla Commissione valutazioni e consulenza in funzione delle necessità;
- g) fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia tra giustizia penale e polizia in BiH, nonché per le iniziative che mirano a rafforzare l'efficienza e l'imparzialità delle istituzioni giudiziarie, in particolare il dialogo strutturato sulla giustizia;
- h) fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, e sulle relazioni con le autorità locali e con i media locali; consultare il comandante della forza UE prima di assumere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza e coordinare per quanto riguarda i messaggi coerenti alle autorità locali e ad altre organizzazioni internazionali; contribuire alle consultazioni sulla revisione strategica di EUFOR/ALTHEA;
- i) coordinare e attuare gli sforzi dell'Unione in materia di comunicazione su questioni relative all'Unione all'opinione pubblica in BiH;
- j) promuovere il processo di integrazione nell'Unione mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l'Unione, anche mediante attori della società civile locale;
- k) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;
- l) avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia;
- m) in linea con il processo di integrazione nell'Unione, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e legislativi rilevanti e fornire consulenza al riguardo;
- n) mantenere stretti contatti e procedere a strette consultazioni con l'alto rappresentante in BiH e altre pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel paese; in tale contesto, informare il Consiglio circa le discussioni in loco relative alla presenza internazionale nel paese, tra cui l'ufficio dell'alto rappresentante;
- o) fornire, se necessario, consulenza all'AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione in BiH;
- p) fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell'Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

#### Articolo 4

#### Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamento strategico e direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.



*Articolo 5***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1º luglio 2018 al 31 agosto 2019 è pari a 7 521 937 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE che l'ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.


*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**


L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l'alto rappresentante in BiH.
3. A sostegno delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, l'RSUE, insieme ad altri attori dell'Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell'Unione nell'intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in BiH e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.



*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2019.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

*Per il Consiglio*

*La Presidente*

F. MOGHERINI

**18CE1565**



**DECISIONE (PESC) 2018/909 DEL CONSIGLIO**  
**del 25 giugno 2018**  
**che stabilisce un insieme di regole di governance per i progetti PESCO**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti <sup>(1)</sup>,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»),

considerando quanto segue:

- (1) L'11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), della suddetta decisione prevede che il Consiglio debba stabilire un insieme di regole di governance per i progetti, che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso.
- (3) Come specificato dal considerando 5 della decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio <sup>(2)</sup>, per garantire la coerenza, l'esecuzione di tutti i progetti PESCO sarà basata sull'insieme di regole di *governance* per i progetti, comprese tra l'altro le regole sul ruolo degli osservatori, se del caso.
- (4) A norma del punto 12 della raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per l'attuazione della PESCO <sup>(3)</sup>, l'insieme di regole di governance per i progetti dovrebbe essere adottato dal Consiglio entro giugno 2018. Esso dovrebbe fornire un quadro che garantirà un'attuazione coerente e compatibile dei progetti della PESCO e includere modalità per informare periodicamente il Consiglio sullo sviluppo di singoli progetti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315, nonché consentire la sorveglianza necessaria da parte del Consiglio. A questo riguardo, i ruoli e le responsabilità degli Stati membri partecipanti, compreso, tra l'altro, il ruolo di eventuali osservatori, come pure del segretariato PESCO, fornito congiuntamente dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e dall'Agenzia europea per la difesa (AED), dovrebbero essere ulteriormente specificati. Tale quadro dovrebbe inoltre fornire un orientamento generale ai partecipanti nel delineare le modalità adeguate per la gestione di ciascun progetto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315. In tale contesto, entro giugno 2018 il Consiglio tornerà altresì sulla questione delle funzioni di coordinamento degli Stati membri partecipanti nell'ambito dei progetti.
- (5) L'articolo 7 della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che il SEAE, compreso l'EUMS, e l'AED debbano fornire congiuntamente le funzioni di segretariato necessarie alla PESCO; l'articolo specifica inoltre i ruoli e le responsabilità di dette entità nel sostenere il funzionamento dei progetti PESCO.
- (6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), della decisione (PESC) 2017/2315, il Consiglio dovrebbe adottare una decisione che stabilisce, al momento opportuno, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti conformemente all'articolo 9, in particolare il paragrafo 1, e ai sensi del punto 13 della raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018.
- (7) È pertanto opportuno che il Consiglio adotti una decisione che istituisce un insieme di regole di governance per i progetti PESCO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Definizione**

Ai fini della presente decisione, per «membri del progetto» s'intendono gli Stati membri partecipanti che prendono parte a un progetto PESCO.

<sup>(1)</sup> GUL 331 del 14.12.2017, pag. 57.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GUL 65 dell'8.3.2018, pag. 24).

<sup>(3)</sup> GU C 88 dell'8.3.2018, pag. 1.



## Articolo 2

**Informazione e sorveglianza del Consiglio**

1. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio rivede e, ove opportuno, aggiorna entro il mese di novembre di ogni anno, la sua decisione (PESC) 2018/340. L'elenco aggiornato dei membri del progetto di ogni progetto, ossia quelli che hanno presentato la proposta di progetto e quelli ammessi al progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, è pubblicato unitamente a detta decisione del Consiglio aggiornata.

2. Il Consiglio è debitamente informato dai membri del progetto sullo sviluppo dei rispettivi progetti PESCO, se del caso, con cadenza annuale. A tal fine, i membri del progetto, attraverso i coordinatori di progetto, presentano al segretariato PESCO una relazione sui progressi compiuti nell'ambito dei rispettivi progetti PESCO, utilizzando il modello di descrizione del progetto PESCO di cui al paragrafo 11 della raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018, mediante uno spazio di lavoro elettronico comune. Tali relazioni contengono informazioni consolidate sui progressi realizzati nell'esecuzione del progetto, la relativa tabella di marcia, gli obiettivi e le tappe fondamentali, nonché il suo contributo alla realizzazione degli impegni più vincolanti pertinenti. Coerentemente con la decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup> i membri del progetto convengono sull'eventuale classificazione delle parti pertinenti delle informazioni da fornire.

Il segretariato PESCO emette un avviso, accordando ai coordinatori di progetto sei settimane di tempo per presentare la relazione, e raccoglie le informazioni consolidate dei progetti PESCO in vista della loro trasmissione al Consiglio. In linea di principio, la trasmissione al Consiglio precede la relazione annuale sulla PESCO che l'alto rappresentante presenta tenendo conto dei punti 14, 15 e 16 della raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018.

3. Su richiesta del Consiglio, i membri del progetto forniscono, attraverso i coordinatori di progetto, informazioni supplementari su determinati progetti specifici, oltre alle informazioni periodiche di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri partecipanti forniscono inoltre informazioni sul rispettivo contributo individuale ai progetti PESCO cui partecipano attraverso i rispettivi piani nazionali di attuazione da rivedere e aggiornare annualmente, se del caso, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315.

5. I coordinatori di progetto utilizzano lo spazio di lavoro elettronico comune per riferire in merito ad altri progressi e modifiche pertinenti riguardo al rispettivo progetto inclusa l'ammissione di nuovi membri e osservatori del progetto e la data della loro ammissione. Lo spazio di lavoro elettronico comune è utilizzato in modo da garantire a tutti gli Stati membri partecipanti alla PESCO la trasparenza delle informazioni fornite.


## Articolo 3

**Segretariato PESCO**

In conformità dell'articolo 7 della decisione (PESC) 2017/2315, e al fine di assolvere le proprie responsabilità, il segretariato PESCO:

- a) fornisce un punto di contatto unico nell'ambito dell'Unione per tutte le questioni PESCO;
- b) fornisce un punto di contatto unico anche per tutti gli Stati membri partecipanti per condividere le pertinenti informazioni tra gli Stati membri partecipanti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica funzionale e uno spazio di lavoro elettronico comune. Il segretariato PESCO, inoltre, distribuisce i propri documenti tramite lo spazio di lavoro elettronico comune;
- c) fornisce funzioni di supporto e coordinamento in relazione alla valutazione delle proposte di progetti PESCO, e contribuisce ad attuare, in maniera strutturata, la presentazione da parte degli Stati membri partecipanti delle informazioni necessarie per la valutazione dei progetti nonché per la presentazione di relazioni al Consiglio;
- d) sostiene, su loro richiesta, gli Stati membri partecipanti che intendono proporre un progetto quando informano gli altri Stati membri partecipanti. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, le suddette informazioni sono diffuse in tempo utile al fine di ottenere sostegno e dare l'opportunità agli Stati membri partecipanti interessati di unirsi alla presentazione della proposta su base collettiva;
- e) sostiene, ove opportuno, i membri del progetto quando forniscono aggiornamenti sui loro rispettivi progetti nei pertinenti organi preparatori del Consiglio e nel quadro dell'AED;
- f) trasmette le richieste di sostegno ricevute dai membri del progetto ai pertinenti servizi del SEAE, incluso l'EUMS, e all'AED, al fine di sostenere i rispettivi progetti e la relativa attuazione.

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



## Articolo 4

**Membri del progetto**

1. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315, i membri del progetto si accordano all'unanimità sulle modalità e sulla portata della loro cooperazione nonché sulla gestione del progetto.
2. Le suddette modalità possono includere i contributi necessari per partecipare al progetto e i relativi requisiti, il processo decisionale nell'ambito del progetto, le condizioni per uscire dal progetto o per la partecipazione al progetto da parte di altri Stati membri partecipanti in una fase successiva, e le disposizioni relative allo status di osservatore. Tali modalità possono anche riguardare le questioni di cui all'articolo 7.
3. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, i membri del progetto possono concordare all'unanimità di ammettere altri Stati membri al progetto, su richiesta di questi ultimi. Essi informano il Consiglio dell'ammissione dei nuovi membri.
4. I membri del progetto possono concordare all'unanimità che talune decisioni, come quelle relative alle questioni amministrative, siano adottate in secondo differenti regole di voto.
5. I membri del progetto contribuiscono al progetto con le proprie risorse e competenze. In base all'ambito del progetto, ogni membro del progetto determina il carattere del proprio contributo che può includere risorse umane, risorse finanziarie, attrezzature o contributi in natura. Tali contributi o sostengono il conseguimento dell'obiettivo del progetto e hanno un impatto sul progetto.
6. I membri di ciascun progetto si adoperano per concepire il progetto in modo da garantire la coerenza dei risultati e dei calendari con altri progetti PESCO, e affinché il progetto sia coerente con le iniziative sviluppate in altri pertinenti contesti istituzionali, assicurando la trasparenza e l'inclusività ed evitando inutili duplicazioni.
7. In linea con gli impegni più vincolanti assunti come Stati membri partecipanti, i membri del progetto mirano a fornire forze e capacità che utilizzabili che siano in particolare ben equipaggiate, addestrate e interoperabili, dotate di strutture, forniture e ricambi necessari e che siano in grado di schierarsi nel quadro di operazioni e in grado di eseguire e sostenere tali operazioni.
8. Ogni membro del progetto designa un punto di contatto nazionale per ciascun progetto PESCO cui prende parte.

## Articolo 5

**Coordinatori di progetto**

1. I membri di ciascun progetto PESCO individuano e designano al loro interno uno o più coordinatori di progetto con funzioni di coordinamento. In linea di principio, il promotore o i promotori di un progetto possono assumere il ruolo di coordinatore.
2. In particolare i coordinatori di progetto:
  - a) aggiornano almeno una volta all'anno, sulla base del modello di descrizione del progetto PESCO, le informazioni relative al progetto all'interno di uno spazio di lavoro elettronico comune istituito dal segretariato PESCO;
  - b) agevolano la cooperazione tra i membri del progetto, nonché con gli altri coordinatori di progetto nel quadro di altri progetti PESCO pertinenti, se del caso, e agiscono da punto focale per le questioni relative al progetto;
  - c) possono sostenere lo sviluppo delle modalità che governano il progetto di cui all'articolo 4 nonché della necessaria documentazione del progetto, inclusa la redazione di relazioni. A tal fine, i coordinatori di progetto possono utilizzare gli strumenti di supporto alla gestione del progetto offerti agli Stati membri partecipanti nel quadro dell'AED;
  - d) promuovono, se del caso, gli sforzi affinché le capacità sviluppate nel quadro del progetto mirino a ovviare alle carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità e della revisione coordinata annuale in materia di difesa, e contribuiscono ad assolvere gli impegni più vincolanti anche ai fini delle missioni più impegnative, nonché a raggiungere il concordato livello di ambizione dell'Unione.
3. I membri del progetto possono concordare modalità supplementari sulle funzioni e responsabilità del coordinatore di progetto, tenendo conto delle specificità dello stesso. In particolare, qualora i membri del progetto concordino di attribuire il ruolo di coordinatore di progetto a più di essi, deve essere mantenendo un punto di contatto unico per quanto riguarda il segretariato PESCO.



*Articolo 6***Osservatori**

1. I membri del progetto possono concordare di consentire ad altri Stati membri partecipanti di divenire osservatori del progetto.
2. Gli Stati membri partecipanti possono, in linea di principio, divenire osservatori soltanto in base a determinate condizioni, incluso riguardo alla durata, che devono essere determinate dai membri del progetto in conformità con le sue specificità. Tali condizioni sono fornite, su richiesta, dai coordinatori di progetto.
3. I membri del progetto possono concordare modalità specifiche sulla status di osservatore, tenendo conto delle particolarità del progetto e delle sue diverse fasi di sviluppo.
4. Gli osservatori non hanno l'obbligo di contribuire ad un progetto con risorse e competenze proprie. Possono aspirare a divenire membri del progetto in una fase successiva senza ritardare i progressi nell'esecuzione del progetto.

*Articolo 7***Altre questioni contemplate dalle modalità di progetto**

1. Le modalità che i membri del progetto possono concordare per iscritto nell'ambito di ciascun progetto PESCO, se del caso per iscritto, ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315, includono, tra gli altri, alcuni o tutti gli ambiti seguenti:
  - preparazione, presidenza e coordinamento delle riunioni dei membri del progetto;
  - distribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra i membri del progetto;
  - invito rivolto alla Commissione ad associarsi, se del caso, ai lavori del progetto;
  - norme in materia di bilancio e finanziamento;
  - presenza di osservatori durante i lavori del progetto;
  - norme da applicare nel caso in cui un membro del progetto decida di uscire dal progetto, inclusi gli aspetti giuridici e finanziari, o qualora uno Stato membro partecipante intenda aderire ad un progetto in una fase successiva;
  - determinazione dei casi in cui i membri del progetto possono chiedere il sostegno del SEAE, compreso l'EUMS, e dell'AED;
  - specifiche, strategia di acquisizione, scelta di una struttura di sostegno della gestione del progetto, e selezione delle imprese industriali. A tal riguardo, i membri del progetto possono concordare di applicare gli strumenti di gestione del progetto utilizzati dall'AED, quali accordi relativi al progetto, obiettivi comuni in materia di personale, esigenze comuni in termini di personale o giustificazioni economiche («business case»).
2. I membri del progetto possono concordare all'unanimità di adottare decisioni sulle summenzionate questioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.


*Articolo 8***Uso delle forze e capacità sviluppate**

Le forze e capacità sviluppate nell'ambito di un progetto PESCO possono essere usate singolarmente dai membri del progetto o, se del caso, collettivamente, nel contesto delle attività assunte dall'Unione europea nonché dalle Nazioni Unite, dalla NATO o da altri contesti.

*Articolo 9***Clausola di riesame**

La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 2020.

La presente decisione è adattata, se necessario, al fine di tenere conto delle condizioni generali per la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti, che devono essere decise dal Consiglio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/2315.



*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

*Per il Consiglio*  
*La Presidente*  
F. MOGHERINI

**18CE1566**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/910 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2018

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 4060]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata il 7 novembre 2017 <sup>(5)</sup>.
- (3) Nel giugno 2018 sono stati rilevati 38 focolai di peste suina africana nei suini domestici e numerosi casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici nel distretto di Tulcea in Romania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici e i casi rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Romania determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I, II e III di tale allegato.
- (4) Nel giugno 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Saldus in Lettonia. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Lettonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lettonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.


<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.



- (5) Nel giugno 2018 sono stati rilevati tre focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle contee di Šiauliai, Vilnius e Kaunas in Lituania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nelle stesse zone della Lituania determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.
- (6) Nel giugno 2018 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nei voivodati della Podlachia e di Lublino in Polonia. Tali focolai nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Polonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.
- (7) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania, Lettonia, Lituania e Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO

## PARTE I

**1. Repubblica ceca**

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bělov,
  - Biskupice u Luhačovic,
  - Bohuslavice nad Vláří,
  - Brumov,
  - Bylnice,
  - Divnice,
  - Dobrkovice,
  - Dolní Lhota u Luhačovic,
  - Drnovice u Valašských Klobouk,
  - Halenkovice,
  - Haluzice,
  - Hrádek na Vlárské dráze,
  - Hřivínův Újezd,
  - Jestřabí nad Vláří,
  - Kaňovice u Luhačovic,
  - Kelníky,
  - Kladná-Žilín,
  - Kochavec,
  - Komárov u Napajedel,
  - Křekov,
  - Lipina,
  - Lipová u Slavičína,
  - Ludkovice,
  - Luhačovice,
  - Machová,
  - Mirošov u Valašských Klobouk,
  - Mysločovice,
  - Napajedla,
  - Návojná,
  - Nedašov,
  - Nedašova Lhota,
  - Nevšová,
  - Otrokovice,



- Petrůvka u Slavičina,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičina,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

## 2. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

## 3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

#### 4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Vaiņodes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

#### 5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:


- Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvo seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė.

#### 6. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- powiat gołdapski,
- powiat węgorzewski,
- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,



- gminy Giżycko z miastem Giżycko, Krukłanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
  - gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
  - gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,
  - gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,
  - gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
  - część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
  - gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
  - powiat miejski Elbląg.
- w województwie podlaskim:
- gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
  - gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
  - gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
  - gmina Poświętne w powiecie białostockim,
  - gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
  - gminy Wizajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
  - gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
  - gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Ceraanów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
  - gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzбно i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
  - gmina Kotuń w powiecie siedleckim,
  - gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
  - powiat miejski Ostrołęka,
  - powiat ostrowski,
  - gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
  - gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
  - gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
  - gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Głinojeck, Gołmin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
  - gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
  - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
  - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
  - gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
  - gminy Dobrze, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dęba Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,
  - gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,
  - powiat kozienicki,
  - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,



- powiat żyrardowski,
- gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
- gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzesckim,
- gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
- gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

w województwie lubelskim:


- gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
- gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do zachodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łączyńskim,
- gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
- gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim,
- gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,
- gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
- powiat świdnicki,
- gminy Fajslawice, Krańczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana w powiecie krasnostawskim,
- gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,
- powiat miejski Lublin.

## 7. Romania


Le seguenti zone della Romania:

### Satu Mare county:


- Commune Apa with following localities:
  - Locality Apa,
  - Locality Lunca Apei,
  - Locality Someșeni,
- Commune Batarci with following localities:
  - Locality Batarci,
  - Locality Comlausa,
  - Locality Sirlău,
  - Locality Tămășeni,
- Commune Bixad with following localities:
  - Locality Bixad,
  - Locality Boinești,
  - Locality Trip,




- Commune Călinești-Oaș with following localities:
  - Locality Călinești-Oaș,
  - Locality Coca,
  - Locality Lechința,
  - Locality Pășunea Mare,
- Commune Carmazana,
- Commune Certeze with following localities:
  - Locality Certeze,
  - Locality Huța Certeze,
  - Locality Moșișeni,
- Commune Culciu with following localities:
  - Locality Culciu Mare,
  - Locality Apateu,
  - Locality Cărășeu,
  - Locality Corod,
  - Locality Culciu Mic,
  - Locality Lipău,
- Commune Doba with following localities:
  - Locality Doba,
  - Locality Boghiș,
  - Locality Dacia,
  - Locality Paulian,
  - Locality Traian,
- Commune Gherța Mică,
- Commune Halmeu with following localities:
  - Locality Babești,
  - Locality Doboț,
  - Locality Halmeu Vii,
- Commune Livada with following localities:
  - Locality Livada,
  - Locality Adrian,
  - Locality Dumbrava,
  - Locality Livada Mică,
- Commune Medieșu Aurit with following localities:
  - Locality Potău,
  - Locality Românești,
  - Locality Medieșu Aurit,
  - Locality Babășești,
  - Locality Iojib,
  - Locality Medieș Rături,
  - Locality Medieș Vii,
- Satmarel locality from Satu Mare Municipality,



- Commune Odoreu with following localities:
  - Locality Odoreu,
  - Locality Berindan,
  - Locality Cucu,
- Commune Ardud with following localities:
  - Locality Ardud,
  - Locality Ardud-Vii,
  - Locality Baba Novac,
  - Locality Gerăușa,
  - Locality Mădăraș,
  - Locality Sărătura,
- Commune Negrești-Oaș with following localities:
  - Locality Negrești-Oaș,
  - Locality Luna,
  - Locality Tur,
- Commune Orașu Nou with following localities:
  - Locality Orașu Nou,
  - Locality Orașu Nou-Vii,
  - Locality Prilog,
  - Locality Prilog Vii,
  - Locality Racșa,
  - Locality Racșa Vii,
  - Locality Remetea Oașului,
- Commune Păulești with following localities:
  - Locality Păulești,
  - Locality Amati,
  - Locality Ambud,
  - Locality Hrip,
  - Locality Petin,
  - Locality Rușeni,
- Commune Târna Mare with following localities:
  - Locality Târna Mare,
  - Locality Bocicău,
  - Locality Valea Seacă,
  - Locality Văgaș,
- Commune Tarsolt with following localities:
  - Locality Tarsolt,
  - Locality Aliceni,
- Commune Terebești with following localities:
  - Locality Terebești,
  - Locality Aliza,
  - Locality Gelu,
  - Locality Pișcari,



- Commune Turț with following localities:
  - Locality Turț,
  - Locality Gherța Mare,
  - Locality Turț Băi,
- Commune Turulung with following localities:
  - Locality Turulung Vii,
- Commune Vama,
- Commune Vetîș with following localities:
  - Locality Vetîș,
  - Locality Decebal,
  - Locality Oar,
- Commune Viile Satu Mare with following localities:
  - Locality Viile Satu Mare,
  - Locality Cionchești,
  - Locality Medîșa,
  - Locality Tătărești,
  - Locality Țireac,
- Commune Pișcolt with following localities:
  - Locality Pișcolt,
  - Locality Resighea,
  - Locality Scărișoara Nouă,
- Commune Sanislău with following localities:
  - Locality Sanislău,
  - Locality Marna Nouă,
- Commune Ciumești with following localities:
  - Locality Ciumești,
  - Locality Berea,
  - Locality Viișoara,
  - Locality Horea,
- Commune Foieni with following localities:
  - Locality Foieni,
- Commune Urziceni with following localities:
  - Locality Urziceni,
  - Locality Urziceni de Pădure,
- Commune Cămin with following localities:
  - Locality Cămin,
- Commune Căpleni with following localities:
  - Locality Căpleni,
- Commune Berveni with following localities:
  - Locality Berveni,
  - Locality Lucăceni,
- Commune Moftin with following localities:
  - Locality Domănești.



**Tulcea county:**

- Commune Beidaud with following localities:
  - Locality Beidaud,
  - Locality Neatârnare,
  - Locality Sarighiol de Deal,
- Commune Mihai Viteazu with following localities:
  - Locality Mihai Viteazu,
  - Locality Sinoie,
- Galati municipality,
- Commune I. C. Brătianu with I. C. Brătianu locality,
- Commune Jijila with following localities:
  - Garvăn locality,
  - Jijila locality,
- Commune Smârdan with Smârdan locality,
- Commune Măcin with Măcin locality,
- Commune Carcaliu with Carcaliu locality,
- Commune Greci with Greci Locality,
- Commune Turcoaia with Turcoaia locality,
- Commune Cerna with following localities:
  - Cerna locality,
  - Traian locality,
  - Mircea Vodă locality,
  - General Praporgescu locality,
- Commune Peceneaga with Peceneaga localitz,
- Commune Dorobanțu with following localities:
  - Ardealu locality,
  - Dorobanțu locality,
  - Cârjelari locality,
  - Fântâna Oilor locality,
  - Meșteru locality,
- Commune Ostrov with following localities:
  - Ostrov locality,
  - Piatra locality,
- Commune Dăeni with Dăeni locality,
- Commune Topolog with follwing localities:
  - Măgurele locality,
  - Făgărașu Nou locality,
  - Luminița locality,
  - Topolog locality,
  - Calfa locality,
  - Sâmbăta Nouă locality,
  - Cerbu locality,



- Commune Casimcea with following localities:
  - Rahman locality,
  - Haidar locality,
  - Cişmeaua Nouă locality,
  - Stâncă locality,
  - Corugea locality,
  - Casimcea locality.

## PARTE II

**1. Repubblica ceca**

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bohuslavice u Zlína,
  - Bratřejov u Vizovic,
  - Březnice u Zlína,
  - Březová u Zlína,
  - Březůvky,
  - Dešná u Zlína,
  - Dolní Ves,
  - Doubravy,
  - Držková,
  - Fryšták,
  - Horní Lhota u Luhačovic,
  - Horní Ves u Fryštáku,
  - Hostišová,
  - Hrobice na Moravě,
  - Hvozdná,
  - Chrastěšov,
  - Jaroslavice u Zlína,
  - Jasenná na Moravě,
  - Karlovice u Zlína,
  - Kašava,
  - Klečůvka,
  - Kostelec u Zlína,
  - Kudlov,
  - Kvítkovice u Otrokovic,
  - Lhota u Zlína,
  - Lhotka u Zlína,
  - Lhotsko,
  - Lípa nad Dřevnicí,
  - Loučka I,
  - Loučka II,
  - Louky nad Dřevnicí,
  - Lukov u Zlína,



- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

## 2. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

## 3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.




**4. Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Bāltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtņieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cēsvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada, Valgundes, Kalnciema, Līvberzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,



- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts,  
Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novada, Ozolnieku un Cenu pagasts,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,




- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventpils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

#### 5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslovo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,



- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 6. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie etckim,
- powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509w powiecie braniewskim.

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
- gminy Łomża, Piątница, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,



- powiat miejski Łomża,
  - gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
  - gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,
  - gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
  - część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
  - gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
  - gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
  - gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
  - gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
  - gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
  - powiat miejski Suwałki,
  - powiat augustowski,
  - gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
  - powiat miejski Białystok.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
  - gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
  - powiat łosicki,
  - gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
  - gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,
  - gmina Joniec w powiecie płońskim,
  - gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
  - gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
  - część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
  - gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,
  - gmina Borowie w powiecie garwolińskim,
  - powiat warszawski zachodni,
  - powiat legionowski,
  - powiat otwocki,
  - powiat piaseczyński,
  - powiat pruszkowski,




- gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
  - gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
  - powiat miejski Siedlce,
  - powiat miejski Warszawa.
- w województwie lubelskim:
- powiat radzyński,
  - gminy Krzywda, wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów w powiecie łukowskim,
  - gmina Wyrki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
  - gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
  - powiat miejski Biała Podlaska,
  - gminy Siemień, Sosnowica, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na zachód od drogi nr 819 biegnącej do skrzyżowania z drogą nr 813 i na zachód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
  - gminy Niedźwiada, Ostrówek, Uścimów i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,
  - część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,
  - gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,
  - gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź w powiecie chełmskim.

## 7. Romania

Le seguenti zone della Romania:

### Tulcea county

- Commune Bestepe with following localities:
  - Locality Bălteni de Jos,
  - Locality Bălteni de Sus,
  - Locality Bestepe,
  - Locality Periprava,
  - Locality Sfistofca,
- Commune Sarichioi with following localities:
  - Locality Sarichioi,
  - Locality Enisala,
  - Locality Sabangia,
  - Locality Visterna,
  - Locality Zebil,
- Commune Baia with following localities:
  - Locality Baia,
  - Locality Camena,
  - Locality Caugagia,
  - Locality Ceamurlia de Sus,
  - Locality Panduru,



- Commune Ceamurlia de Jos with following localities:
  - Locality Ceamurlia de Jos,
  - Locality Lunca,
- Commune Ciucurova with following localities:
  - Locality Ciucurova,
  - Locality Atmagea,
  - Locality Fântâna Mare,
- Commune Babadag with Babadag locality,
- Commune Slava Cercheza with following localities:
  - Locality Slava Cercheza,
  - Locality Slava Rusă,
- Commune Stejaru with following localities:
  - Locality Stejaru,
  - Locality Mina Altan Tepe,
  - Locality Vasile Alecsandri,
- Commune Jurilovca with following localities:
  - Locality Jurilovca,
  - Locality Visina,
  - Locality Salcioara.

## PARTE III

**1. Lettonia**


Le seguenti zone della Lettonia:

- Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts,
- Ozolnieku novada Salgales pagasts,
- Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

**2. Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Jsovainių, Kėdainių miesto, Krakų, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.



### 3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie podlaskim:


- gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,
- gmina Goniądz w powiecie monieckim
- gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

w województwie mazowieckim:

- gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
- gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim
- gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

- gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
- część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łączyńskim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, część gminy Dębowa Kłoda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 813 i na wschód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie białskim,
- gminy Jeziorzany, Michów, Kock i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,
- gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,
- gminy Nowodwór i Ulęż w powiecie ryckim.



#### 4. Romania


Le seguenti zone della Romania:

##### **Satu Mare county**


- Commune Agriș with following localities:
  - Locality Agriș,
  - Locality Ciuperceni,
- Commune Botiz,
- Commune Dorolț with following localities:
  - Locality Atea,
  - Locality Dara,
  - Locality Petea,
  - Locality Dorolț,
- Commune Halmeu with following localities:
  - Locality Halmeu,
  - Locality Cidreag,
  - Locality Mesteacăn,
  - Locality Porumbești,
- Commune Lazuri with following localities:
  - Locality Lazuri,
  - Locality Bercu,
  - Locality Nisipeni,
  - Locality Noroieni,
  - Locality Peleş,
  - Locality Pelișor,
- Commune Micula with following localities:
  - Locality Micula,
  - Locality Bercu Nou,
  - Locality Micula Nouă,
- Satu Mare Municipality,
- Commune Turulung with following localities:
  - Locality Turulung,
  - Locality Drăgușeni.

##### **Tulcea county**


- Tulcea Municipality with following localities:
- Locality Tulcea,
  - Locality Tudor Vladimirescu,
- Commune Ceatalchioi with following localities:
- Locality Ceatalchioi,
  - Locality Patlageanca,
  - Locality Plauru,
  - Locality Salceni,
- Commune Pardina with Pardina locality,



- Commune Somova with following localities:
  - Locality Somova,
  - Locality Minerii,
  - Locality Parches,
- Commune Frecăței with following localities:
  - Locality Frecăței,
  - Locality Cataloi,
  - Locality Poșta,
  - Locality Telita,
- Commune Horia with following localities:
  - Locality Horia,
  - Locality Cloșca,
  - Locality Florești,
- Commune Izvoarele with following localities:
  - Locality Izvoarele,
  - Locality Alba,
  - Locality Iulia,
  - Locality Valea Teilor,
- Commune Mihai Bravu with following localities:
  - Locality Mihai Bravu,
  - Locality Satu Nou,
  - Locality Turda,
- Commune Mihail Kogălniceanu with following localities:
  - Locality Mihail Kogălniceanu,
  - Locality Lăstuni,
  - Locality Rândunica,
- Commune Nalbant with following localities:
  - Locality Nalbant,
  - Locality Nicolae Bălcescu,
  - Locality Trestenic,
- Commune Niculițel with Niculițel locality,
- Commune Isaccea with following localities:
  - Locality Isaccea,
  - Locality Tichilești,
  - Locality Revărsarea,
- Commune C.A.Rosetti with following localities:
  - Locality C.A.Rosetti,
  - Locality Cardon,
  - Locality Letea,
- Commune Valea Nucarilor with following localities:
  - Locality Valea Nucarilor,
  - Locality Agighiol,
  - Locality Iazurile,



- Commune Chilia Veche with following localities:
  - Locality Chilia Veche,
  - Locality Calita,
  - Locality Ostrovu Tataru,
  - Locality Tatanir,
- Commune Crisan with following localities:
  - Locality Crisan,
  - Locality Caraorman,
  - Locality Mila 23,
- Commune Mahmudia with Mahmudia locality,
- Commune Maliuc with following localities:
  - Locality Maliuc,
  - Locality Ilgani de Sus,
  - Locality Gorgova,
  - Locality Partizani,
  - Locality Vulturu,
- Commune Murighiol with following localities:
  - Locality Murighiol,
  - Locality Colina,
  - Locality Dunavatu de Jos,
  - Locality Dunavatu de Sus,
  - Locality Plopu,
  - Locality Sarinasuf,
  - Locality Uzlina,
- Commune Nufaru with following localities:
  - Locality Nufaru,
  - Locality Ilagnii de Jos,
  - Locality Malcoci,
  - Locality Victoria,
- Commune Sulina with Sulina localities,
- Commune Sfantu Gheorghe with Sfantu Gheorghe locality,
- Commune Luncavița with following localities:
  - Locality Văcăreni,
  - Locality Luncavița,
  - Locality Rachelu,
- Commune Hamcearca with following localities:
  - Locality Nifon,
  - Locality Căprioara,
  - Locality Hamcearca,
  - Locality Balabancea,
- Commune Grindu with Grindu Locality.




PARTE IV

**Italia**

Le seguenti zone dell'Italia:

— tutto il territorio della Sardegna.»

**18CE1567**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/911 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2018

**che stabilisce provvedimenti cautelari al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria**

[notificata con il numero C(2018) 4071]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) La peste dei piccoli ruminanti è una grave malattia virale che colpisce i piccoli ruminanti, vale a dire ovini e caprini, ed è trasmessa principalmente per contatto diretto. Il tasso di morbilità e mortalità dovuto alla peste dei piccoli ruminanti può essere molto elevato, soprattutto nelle zone in cui tale malattia compare per la prima volta, ed ha gravi conseguenze economiche per il settore agricolo. La peste dei piccoli ruminanti non è trasmissibile all'uomo. Essa è endemica in molti paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia e rappresenta un grave problema per la salute e il benessere degli animali.
- (2) La direttiva 92/119/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> introduce misure generali da adottare per la lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la peste dei piccoli ruminanti. Fra queste vi sono le misure di lotta da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della peste dei piccoli ruminanti in un'azienda. Tali misure di lotta comprendono anche la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai e altre misure supplementari per contrastare la diffusione della malattia.
- (3) Conformemente all'articolo 14.7.7. del codice sanitario per gli animali terrestri («il codice»), edizione 2017, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) <sup>(4)</sup>, se si registra un focolaio o un'infezione di peste dei piccoli ruminanti in un paese o in una zona indenne da tale malattia e se viene praticata una politica di abbattimento totale, il periodo di recupero è di sei mesi dalla macellazione dell'ultimo caso, a condizione che sia stato rispettato l'articolo 14.7.32. di detto codice.
- (4) Il 23 giugno 2018 la Bulgaria ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri tre focolai di peste dei piccoli ruminanti in aziende di piccoli ruminanti del comune di Bolyarovo, nella regione Yambol, in Bulgaria.
- (5) La Bulgaria ha adottato le misure di lotta previste dalla direttiva 92/119/CEE, in particolare l'abbattimento totale dei greggi infetti e la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai, come stabilito in tale direttiva. È stata inoltre intensificata la sorveglianza nei comuni limitrofi alle zone colpite, nonché nei comuni situati lungo la frontiera dell'Unione con paesi terzi non indenni da peste dei piccoli ruminanti.
- (6) In aggiunta alle misure previste dalla direttiva 92/119/CEE è necessario adottare provvedimenti cautelari per impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti. Al fine di evitare che la peste dei piccoli ruminanti si propaghi ad altre zone della Bulgaria e ad altri Stati membri e paesi terzi, in particolare attraverso gli scambi di piccoli ruminanti e del loro materiale germinale, è pertanto opportuno controllare la spedizione delle partite di piccoli ruminanti e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da piccoli ruminanti.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GUL 62 del 15.3.1993, pag. 69).

<sup>(4)</sup> [http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmlfile=chapitre\\_ppr.htm](http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmlfile=chapitre_ppr.htm)



- (7) In attesa della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe adottare provvedimenti cautelari contro la peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria.
- (8) La situazione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e le misure saranno adattate, ove necessario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La presente decisione stabilisce provvedimenti cautelari per impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti nell'Unione.

Essa si applica ai piccoli ruminanti e allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di tali animali, nonché ad alcuni prodotti di tali animali.

#### Articolo 2

1. Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «piccoli ruminanti»: qualsiasi animale delle specie ovina o caprina;
- b) «sottoprodotti di origine animale non trasformati»: i sottoprodotti di origine animale di cui al punto 1) dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

2. Si applicano inoltre le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

#### Articolo 3

La Bulgaria vieta la spedizione dalla regione Yambol ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e ai paesi terzi dei seguenti prodotti:

- a) piccoli ruminanti;
- b) sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti.

#### Articolo 4


1. La Bulgaria vieta l'immissione sul mercato al di fuori della regione Yambol dei seguenti prodotti ottenuti da piccoli ruminanti provenienti dalla regione Yambol:

- a) carni fresche;
- b) carni macinate e preparazioni di carni ottenute dalle carni di cui alla lettera a);
- c) prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti dalle carni di cui alla lettera a), diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare determinati rischi per la salute degli animali in conformità all'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- d) latte crudo e prodotti lattiero-caseari, diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento in contenitori sigillati ermeticamente con un valore  $F_0$  pari o superiore a 3,00, come descritto nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE;
- e) prodotti contenenti i prodotti di cui alle lettere da a) a d),
- f) sottoprodotti di origine animale non trasformati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).



2. In deroga al divieto stabilito al paragrafo 2, lettera f), l'autorità competente può autorizzare la spedizione sotto controllo ufficiale di sottoprodotti di origine animale non trasformati destinati alla trasformazione o allo smaltimento in un impianto da essa riconosciuto a tal fine nel territorio della Bulgaria, in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

*Articolo 5*

La presente decisione si applica fino al 23 dicembre 2018.


*Articolo 6*

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

**18CE1568**



**DIRETTIVA (UE) 2018/912 DEL CONSIGLIO****del 22 giugno 2018****che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l'aliquota normale non possa essere inferiore al 15 %.
- (2) L'applicazione di un'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) garantisce il funzionamento corretto del sistema comune dell'IVA e dovrebbe pertanto essere mantenuta.
- (3) È opportuno mantenere al 15 % l'aliquota normale minima in vigore e renderla permanente.
- (4) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire fissare un'aliquota normale minima dell'IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:


«Articolo 97

L'aliquota normale non è inferiore al 15 %.»

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).



*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° settembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018

Per il Consiglio  
Il presidente  
V. GORANOV

18CE1569



**REGOLAMENTO (UE) 2018/913 DEL CONSIGLIO****del 25 giugno 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio <sup>(1)</sup>. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) Per tali motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2018, contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato per sette nuovi prodotti.
- (3) Nel caso di altri otto prodotti, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti, poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.
- (4) Nel caso di tre prodotti, si dovrebbe modificare la designazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (6) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime contingenziale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi <sup>(2)</sup>, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 la tabella è modificata come segue:

- 1) nella tabella, tutti gli asterischi sono soppressi dall'ordine numerico nella prima colonna;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

<sup>(2)</sup> GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.



- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 e 09.2736 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna;
- 3) nella tabella, le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 e 09.2643 sono sostituite dalle corrispondenti righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio  
Il presidente  
N. DIMOV




## ALLEGATO I

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della suddetta tabella:

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2726	ex 2906 11 00	10	Levomentolo (INN) (CAS RN 2216-51-5)	1.7. - 31.12	185 tonnellate	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)	1.7. - 31.12	200 tonnellate	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)	1.7. - 31.12	125 tonnellate	0 %
09.2730	ex 2921 59 90	80	4,4'-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri (?)	1.7. - 31.12	100 tonnellate	0 %
09.2732	ex 2933 39 99	66	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), avente una purezza, in peso, pari o superiore al 98,5 %	1.7. - 31.12	100 tonnellate	0 %
09.2734	ex 7409 19 00	20	Lastre o fogli costituiti di — uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm ( $\pm$ 0,1 mm) ma non superiore a 1,0 mm ( $\pm$ 0,1 mm), — ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm ( $\pm$ 0,1 mm) e — parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento	1.7. - 31.12	3 500 000 pezzi	0 %
09.2736	ex 7607 11 90	83	Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio: — in una lega che rispetti le norme 5182-H19 o 5052-H19, — in rotoli di diametro esterno non superiore a 1 350 mm, — di spessore (tolleranza - 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm, — larghezza (tolleranza $\pm$ 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm, — tolleranza di centinatura non superiore a 0,5 mm/750 mm, — misurazione di planarità pari a $\pm$ 5 unità I, — resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365MPa o (5052-H19) 320MPa, e — un allungamento a rottura superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %, destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (?)	1.7. - 31.12.2018	300 tonnellate	0 %

(?) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»



## ALLEGATO II

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 e 09.2643 sono sostituite dalle seguenti:


Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
«09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)	1.1. - 31.12	15 000 tonnellate	0 %
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)	1.1. - 31.12	1 950 tonnellate	0 %
09.2647	ex 2918 29 00	80	Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con — frazione passante al setaccio a maglie di 250 µm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 µm superiore al 99 % in peso e — punto di fusione tra 110 °C e 125 °C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (²)	1.1. - 31.12	140 tonnellate	0 %
09.2648	ex 2920 90 10	70	Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1)	1.1. - 31.12	18 000 tonnellate	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilina con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 62-53-3)	1.1. - 31.12	150 000 tonnellate	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)	1.1. - 31.12	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)	1.1. - 31.12	6 000 kg	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante	1.1. - 31.12	50 tonnellate	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	55	Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti: — in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4-mononildifenilammina — in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4,4'-dionildifenilammina — in peso, una percentuale totale di 2,4-dionildifenilammina e di 2,4'-dionildifenilammina non superiore al 5 % destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (²)	1.1. - 31.12	900 tonnellate	0 %



Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2721	ex 5906 99 90	20	Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche: — tre strati, — uno strato esterno di tessuto acrilico, — uno strato esterno di tessuto di poliestere, — lo strato intermedio di gomma di clorobutile, — lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m <sup>2</sup> e non superiore a 569 g/m <sup>2</sup> , — il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m <sup>2</sup> e non superiore a 1 159 g/m <sup>2</sup> , — il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm, usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore <sup>(2)</sup>	1.1. - 31.12	375 000 m <sup>2</sup>	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 <sup>(2)</sup>	1.1. - 31.12	15 000 000 pezzi	0 %

<sup>(2)</sup> La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»

18CE1570



## REGOLAMENTO (UE) 2018/914 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione dell'Unione di 85 prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio <sup>(1)</sup> non è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») su tali prodotti.
- (2) È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della TDC per taluni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. In particolare, per una sospensione, è necessario adattare gli obblighi relativi all'uso finale, per un'altra sospensione si dovrebbe modificare l'aliquota del dazio, per 19 sospensioni si dovrebbe chiarire o allineare la designazione, per 14 sospensioni è necessario modificare la classificazione e per 18 sospensioni si dovrebbe adattare l'unità supplementare.
- (3) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per cinque prodotti che elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbero pertanto essere soppresse da tale allegato.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (5) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi <sup>(2)</sup>, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione devono applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

- 1) tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina (\*) contenenti il testo «Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.» sono soppressi;
- 2) nella tabella le righe relative ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse;
- 3) le righe relative ai prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC e TARIC indicati rispettivamente nella prima e nella seconda colonna di detta tabella.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2018.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

<sup>(2)</sup> GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

N. DIMOV


—



## ALLEGATO I

Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe corrispondenti alle sospensioni per i prodotti identificati dai seguenti codici NC e TARIC sono soppresse:

Codice NC	TARIC
ex 2106 90 92	50
ex 2837 20 00	20
ex 2841 90 30	10
ex 2912 29 00	35
ex 2916 14 00	30
ex 2921 59 90	10
ex 2932 20 90	50
ex 2934 20 80	15
ex 2934 99 90	54
ex 3208 90 19	25
ex 3208 90 91	20
ex 3705 00 90	10
ex 3801 90 00	20
ex 3824 99 92	73
ex 3824 99 96	45
ex 3901 90 80	91
ex 3906 90 90	63
ex 3907 20 99	80
ex 3909 40 00	40
ex 3912 90 10	10
ex 3919 90 80	29
ex 3920 99 90	20
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	50
ex 3926 90 97	77
ex 7020 00 10	20
ex 8108 20 00	55
ex 8108 20 00	70
ex 8108 90 30	15
ex 8108 90 30	80
ex 8108 90 50	45




Codice NC	TARIC
ex 8108 90 60	30
ex 8415 90 00	20
ex 8483 30 32	20
ex 8483 30 38	50
ex 8483 40 90	20
ex 8501 31 00	25
ex 8503 00 91	31
ex 8503 00 99	32
ex 8503 00 99	50
ex 8505 11 00	60
ex 8505 19 90	50
ex 8507 60 00	25
ex 8529 90 92	55
ex 8529 90 92	59
ex 8708 29 10	10
ex 8708 29 90	10
ex 8708 95 10	40
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	30
ex 8708 99 97	15
ex 9013 80 90	20




## ALLEGATO II

Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC e TARIC indicati rispettivamente nella prima e nella seconda colonna di detta tabella:


Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
«ex 2106 90 92	50	Idrolizzato di proteine della caseina contenente: — in peso almeno 20 %, ma non più di 70 % di aminoacidi liberi, e — peptoni di cui, in peso, più di 90 % con massa molecolare inferiore o uguale a 2 000 Da	0 %	—	31.12.2022
ex 2106 90 98	47	Preparazione avente un tenore di umidità dell'1 % o più ma non oltre 4 % e contenente in peso: — 15 % o più ma non oltre 35 % di latticello, — 20 % (± 10 %) di lattosio, — 20 % (± 10 %) di concentrato di proteine di siero di latte, — 15 % (± 10 %) di formaggio cheddar, — 3 % (± 2 %) di sale, — 0,1 % o più ma non oltre 10 % di acido lattico E270, — 0,1 % o più ma non oltre 10 % di gomma arabica E414 destinata alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (?)	0 %	—	31.12.2022
ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni (alfa-olefine) (CAS RN 131459-42-2), contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ma inferiore o uguale a 64 atomi di carbonio contenente, in peso, più del 72 % di 1-alcheni con oltre 28 atomi di carbonio	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Metavanadato di potassio (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2842 10 00	50	Fluorflgopite (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2842 90 80	30	Dodocacloruro di alluminio e tritanio (CAS RN 12003-13-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 99 80	60	1,1'-metanodilbis(4-fluorobenzene) (CAS RN 457-68-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 29 90	10	Cis-es-3-en-1-olo (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilene)dipropan-2-olo (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diolo (CAS RN 92-88-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2912 29 00	35	Cinnamaldeide (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2912 29 00	45	p-fenilbenzaldeide (CAS RN 3218-36-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2912 49 00	50	2,6-diidrossibenzaldeide (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 29 00	70	2-sec-butilcicloesano (CAS RN 14765-30-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-il)etanone (CAS RN 32388-55-9)	0 %	—	31.12.2022




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2915 39 00	10	Acetato di cis-3-esenile (CAS RN 3681-71-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 39 00	30	Acetato di 4-terz-butilcicloesile (CAS RN 32210-23-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 90 70	20	Metil (R)-2-fluoropropionato (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2916 20 00	20	Miscela di (1S, 2R, 6R, 7R) e (1R, 2R, 6R, 7S) -isomeri di triciclo [5.2.1.0 (2,6)] decan-2-carbossilato di etile (CAS RN 80657-64-3 e 80623-07-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 30 00	15	Acido 2-fluoro-5-formilbenzoico (CAS RN 550363-85-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 99 90	38	Diclofop-metile (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 59 90	10	Miscela di isomeri di 3,5-dietiltoluenediammina (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2922 39 00	15	2-ammino-3,5-dibromobenzaldeide (CAS RN 50910-55-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	15	2-cicloesiliden-2-fenil-acetonitrile (CAS RN 10461-98-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	18	Flumetrina (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	33	Deltametrina (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metossi-2,4-dimetilvaleronitrile) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 90 00	10	Acido (3-fluoro-5-isobutossifenil)boronico (CAS RN 850589-57-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 13 00	20	Alcole furfurilico (CAS RN 98-00-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 20 90	50	L-Lattide (CAS RN 4511-42-6) o D-Lattide (CAS RN 13076-17-0) o dilattide (CAS RN 95-96-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 99 00	23	2-etil-3-idrossi-4-pirone (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	38	(2-cloropiridin-3-il) metanolo (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-dicloropiridina-3-carbossammide (CAS RN 62068-78-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	51	2,5-dicloro-4,6-dimetilnicotinonitrile (CAS RN 91591-63-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	22	6-cloro-1,3-dimetiluracile (CAS RN 6972-27-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	24	Cloridrato di 1-(ciclopropilcarbonil)piperazina (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-fluoro-4-idrazino-2-metossipirimidina (CAS RN 166524-64-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 79 00	25	2-osso-2,3-diidro-1H-indol-6-carbossilato di metile (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-ammino-6-metil-2-benzimidazolone (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 20 80	15	Bentiavalicarb-isopropile (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofene (CAS RN 119313-12-1)	0 %	—	31.12.2022



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) o dolutegravir di sodio (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2935 90 90	40	Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	15	Colorante C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Blue 41	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Colorante C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 20 % o più di colorante C.I. Basic Red 46	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	35	Colorante C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Basic Yellow 28	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	45	Miscela di colorante C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) e colorante C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) contenente, in peso, 60 % o più di colorante Basic Blue	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 16 00	40	Soluzione acquosa di colorante C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — contenente, in peso, 13 % o più di colorante C.I. Reactive Red 141, e — contenente un conservante	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Colorante C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Red 268	0 %	—	31.12.2022
ex 3206 49 70	40	Colorante C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 85 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 27	0 %	—	31.12.2022
ex 3208 90 19	25	Copolimero di tetrafluoroetilene in una soluzione di acetato di butile con un contenuto di solvente del 50 % ( $\pm$ 2 %) in peso	0 %	—	31.12.2022
ex 3904 69 80	89				
ex 3707 10 00	60	Emulsione per sensibilizzare le superfici, contenente, in peso, — non più del 5 % di generatore fotoacido, — il 2 % o più ma non oltre il 50 % of resine fenoliche e — non oltre il 7 % di derivati epossidici, dissolti in eptan-2-one e/o etilattato	0 %	—	31.12.2022
ex 3801 90 00	20	Polvere a base di grafite ricoperta di pece avente: — particelle di dimensione media pari o superiore a 10,8 $\mu$ m, ma non superiore a 13,0 $\mu$ m, — contenuto di ferro inferiore a 40 ppm, — contenuto di rame inferiore a 5 ppm, — contenuto di nichel inferiore a 5 ppm,	0 %	—	31.12.2022




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3802 10 00	20	— superficie media (N2 atmosfere) pari o superiore a 3,0 m <sup>2</sup> /g, ma non superiore a 4,36 m <sup>2</sup> /g e — impurità metallica magnetica inferiore a 0,3 ppm Carboni attivati chimicamente in forma di granuli con capacità operativa del butano (Butane Working Capacity - BWC) di 11 g butano/100 ml o più (secondo il metodo ASTM D 5228), utilizzati per l'assorbimento e il desorbimento di vapori nei filtri per il controllo delle emissioni di veicoli a motore <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 3802 10 00	30	Carboni attivati chimicamente in forma di pellet (cilindrici), aventi: — diametro uguale o superiore a 2 mm ma non superiore a 3 mm, e — capacità operativa del butano (Butane Working Capacity - BWC) di 5 g butano/100 ml o più (secondo il metodo ASTM D 5228), utilizzati per l'assorbimento e il desorbimento di vapori nei filtri per il controllo delle emissioni di veicoli a motore <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2021
ex 3808 93 90	60	Preparazione sotto forma di pastiglie contenente in peso: — 0,55 % o più ma non più del 2,50 % di 1-metilciclopropene (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) con purezza minima del 96 %, e — meno dello 0,05 % di ciascuna delle due impurità seguenti: 1-cloro-2-metilpropene (CAS RN 513-37-1) e 3-cloro-2-metilpropene (CAS RN 563-47-3), per rivestimenti <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 93	38	Miscela di 4,4'-(perfluoroisopropiliden)difenolo (CAS RN 1478-61-1) e sale di benziltrifenilfosfonio di 4,4'-(perfluoroisopropiliden)difenolo (CAS RN 75768-65-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 96	30	Concentrato di terre rare contenente, in peso: — il 20 % o più, ma non più del 30 %, di ossido di cerio (CAS RN 1306-38-3), — il 2 % o più ma non più del 10 % di ossido di lantanio (CAS RN 1312-81-8), — il 10 % o più ma non più del 15 % di ossido di ittrio (CAS RN 1314-36-9), e — non più del 65 % di ossido di zirconio (CAS RN 1314-23-4), compreso l'ossido di afnio presente in natura	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 96	45	Polvere di ossido di litio-nichel-cobalto-alluminio (CAS RN 177997-13-6): — con granulometria inferiore a 10 µm, — di purezza, in peso, superiore a 98 %	0 %	—	31.12.2022
ex 3901 90 80	91	Resina ionomera, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3903 90 90	38	Politetrafluoroetilene (CAS RN 9002-84-0) incapsulato con un copolimero di acrilonitrile-stirene (CAS RN 9003-54-7), avente tenore, in peso, di ciascun polimero di 50 % ( $\pm 1$ )	0 %	—	31.12.2022
ex 3904 69 80	88				
ex 3906 90 90	23	Copolimero di acrilato di metile, acrilato di butile, acrilato di glicidimetile e stirene (CAS RN 37953-21-2), contenente, in peso, un equivalente epossidico di non più di 500, in forma di fiocchi macinati con granulometria non superiore a 1 cm	0 %	—	31.12.2022
ex 3906 90 90	43	Copolimero di esteri metacrilici, acrilato di butile e dimetilsilossani ciclici (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 99	80	Poliossietilene etere di alcool isoamilico (CAS RN 62601-60-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 30 00	70	Preparazione di resina epossidica (CAS RN 29690-82-2) e resina fenolica (CAS RN 9003-35-4) contenente in peso: — 65 % o più ma non più del 75 % di biossido di silicio (CAS RN 60676-86-0), e — 0 o non più dello 0,5 % di nerofumo (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 40 00	45	$\alpha$ -(2,4,6-Tribromofenil)- $\omega$ -(2,4,6-tribromofenossi) poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)isopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ossicarbonile] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2018
ex 3909 20 00	10	Miscela di polimeri, contenente, in peso: — 60 % o più ma non più del 75 % di resina melamminica (CAS RN 9003-08-1), — 15 % o più ma non più del 25 % di silice (CAS RN 14808-60-7 or 60676-86-0), — 5 % o più ma non più del 15 % di cellulosa (CAS RN 9004-34-6), e — 1 % o più ma non più del 15 % di resina fenolica (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 3912 90 10	10	Acetato propionato di cellulosa, non plastificato, sotto forma di polvere: — contenente, in peso, 25 % o più di propionile (secondo il metodo ASTM D 817-72) e — di viscosità uguale o inferiore a 120 poise (secondo il metodo ASTM D 817-72)	0 %	—	31.12.2018
ex 3919 90 80	21	Pellicola di politetrafluoroetilene, — di spessore di 50 $\mu$ m o più ma non superiore a 155 $\mu$ m, — di larghezza di 6,30 o più ma non superiore a 585 mm, — un allungamento a rottura non superiore a 200 %, e — rivestita da un lato con un adesivo al silicone sensibile alla pressione di non oltre 40 $\mu$ m	0 %	—	31.12.2022




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3919 90 80	22	Pellicola di poliestere, polietilene o polipropilene, rivestita su uno o ambedue i lati di un adesivo in acrilico e/o lattice sensibile alla pressione, con o senza un release liner, confezionata in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm ma non superiore a 160 cm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 62 19	05	Pellicola di poli(etilene tereftalato) in rotoli: — di spessore uguale o superiore a 0,335 mm ma non superiore a 0,365 mm e — rivestita di uno strato d'oro avente una resistenza uguale o superiore a 0,03 µm ma non superiore a 0,06 µm	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 62 90	10				
ex 3920 99 90	20	Pellicola conduttiva anisotropa, in rotoli, di larghezza di 1,2 mm o più ma non superiore a 3,15 mm e di lunghezza massima di 300 m, usata per unire componenti elettronici nella produzione di schermi LCD o al plasma	0 %	—	31.12.2018
ex 3921 19 00	35	Pellicola multistrato costituita da: — una percentuale uguale o superiore al 30 % ma non superiore al 60 % di uno strato di polipropilene microporoso (CAS RN 9003 07-0), — una percentuale uguale o superiore al 20 % ma non superiore al 40 % di uno strato di polietilene microporoso (CAS RN 9002-88-4), e — una percentuale uguale o superiore al 20 % ma non superiore al 40 % di uno strato/rivestimento di böhmite (CAS RN 1318-23-6), destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie a ioni di litio (²)	0 %	—	31.12.2022
ex 3926 30 00	10	Ricopertura in plastica con supporti di fissazione per il retrovisore esterno di veicoli a motore	0 %	p/st	31.12.2020
ex 3926 90 97	23				
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10	Manopola di frontalino per autoradio, in policarbonato di bisfenolo-A, in imballaggi immediati di non meno di 300 unità	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 90 97	50				
ex 3926 90 97	77	Anello di disaccoppiamento in silicone, con diametro interno di 15,4 mm (+ 0,0 mm/- 0,1 mm), in imballaggi immediati di 2 500 unità o più, del tipo utilizzato nei sistemi di sensori di parcheggio assistito	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Guarnizione del perno della pinza del freno, in gomma vulcanizzata, con: — diametro interno non inferiore a 5 mm e diametro esterno non superiore a 35 mm, — altezza uguale o superiore a 15 mm ma non superiore a 40 mm, e — superficie nervata, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (²)	0 %	—	31.12.2022




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 5311 00 90	10	Tessuto ad armatura a tela di filati di carta incollati su uno strato di tessuto-carta: — avente un peso uguale o superiore a 230 g/m <sup>2</sup> ma non superiore a 280 g/m <sup>2</sup> , e — tagliato in rettangoli aventi lunghezza del lato uguale o superiore a 40 cm ma non superiore a 140 cm	0 %	—	31.12.2022
ex 5603 14 90	50	Stoffa non tessuta di microfibre, costituita da fibre di poliestere a sezione trasversale uniforme: — con peso superiore a 150 g/m <sup>2</sup> , — con denari uguali o superiori a 0,06 den ma non superiori a 0,50 den, — contenente, in peso, una percentuale uguale o superiore al 74 % di polietilene tereftalato	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2022
ex 5911 90 99	50	Ammortizzatore di vibrazioni per altoparlanti, costituito da un tessuto rotondo, ondulato, flessibile e tagliato su misura, composto da fibre tessili di poliestere, cotone o aramide o da una combinazione di questi, del tipo utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	—	31.12.2022
ex 7020 00 10	20	Materia prima per elementi ottici di diossido di silicio fuso avente: — spessore pari o superiore a 10 cm, ma non superiore a 40 cm, e — peso pari o superiore a 100 kg	0 %	p/st	31.12.2022
ex 7326 90 92	40	Virola di acciaio con bocchelli, con flangia integrale, in un unico pezzo fucinato da quattro fusioni, lavorata a macchina, avente: — diametro uguale o superiore a 5 752 mm ma non superiore a 5 758 mm, — altezza uguale o superiore a 3 452 mm ma non superiore a 3 454 mm, — peso totale uguale o superiore a 167 875 kg ma non superiore a 168 125 kg, del tipo utilizzato per la fabbricazione di un contenitore di reattore nucleare	0 %	p/st	31.12.2022
ex 7326 90 98	50	Asta di pistone in acciaio con superficie temperata per ammortizzatori idraulici o idropneumatici di veicoli a motore, avente: — rivestimento al cromo, — diametro uguale o superiore a 11 mm ma non superiore a 28 mm, — lunghezza uguale o superiore a 80 mm ma non superiore a 600 mm, munita di un'estremità filettata o di un mandrino per saldatura a resistenza	0 %	—	31.12.2022
ex 7409 19 00	10	Lastre o fogli:	0 %	—	31.12.2022
ex 7410 21 00	70	— con almeno uno strato di fibra di vetro, impregnati di resina sintetica o artificiale ignifuga con temperatura di transizione vetrosa (T <sub>g</sub> ) di oltre 130 °C (secondo la specifica IPC-TM-650, metodo 2.4.25),			




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 3,2 mm,</li> <li>e contenenti almeno uno dei seguenti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— poli(tetrafluoroetilene) (CAS RN 9002-84-0)</li> <li>— poli(ossi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilene) (CAS RN 25134-01-4)</li> <li>— resina epossidica avente una dilatazione termica non superiore a 10 ppm in lunghezza e larghezza e non superiore a 25 ppm in altezza,</li> </ul> </li> <li>destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di circuiti stampati (2)</li> </ul>			
ex 7413 00 00	20	Anello di centraggio per altoparlanti, costituito da uno o più ammortizzatori di vibrazioni e da un minimo di 2 cavi in rame non isolati, intrecciati o pressati all'interno, del tipo utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	—	31.12.2022
ex 8518 90 00	45				
ex 7606 12 20	20	Targhe segnaletiche costituite da un'anima alveolare di polietilene e da strati esterni di alluminio, di spessore totale uguale o superiore a 1,8 mm ma non superiore a 4,2 mm	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 20 00	55	<p>Lingotto in lega di titanio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di altezza non inferiore a 17,8 cm, di lunghezza non inferiore a 180 cm e di larghezza non inferiore a 48,3 cm,</li> <li>— di peso non inferiore a 680 kg,</li> </ul> <p>contenente elementi leganti in peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dal 3 % al 7 % di alluminio</li> <li>— dall'1 % al 5 % di stagno</li> <li>— dal 3 % al 5 % di zirconio</li> <li>— dal 4 % all'8 % di molibdeno</li> </ul>	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8108 20 00	70	<p>Lastra in lega di titanio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di altezza non inferiore a 20,3 cm, ma non superiore a 23,3 cm,</li> <li>— di lunghezza non inferiore a 246,1 cm, ma non superiore a 289,6 cm,</li> <li>— di larghezza non inferiore a 40,6 cm, ma non superiore a 46,7 cm,</li> <li>— di peso non inferiore a 820 kg, ma non superiore a 965 kg,</li> </ul> <p>contenente elementi leganti in peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dal 5,2 % al 6,2 % di alluminio,</li> <li>— dal 2,5 % al 4,8 % di vanadio</li> </ul>	0 %	p/st	31.12.2022




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8108 90 30	15	Barre e fili di lega di titanio con: — sezione trasversale piena uniforme di forma cilindrica, — diametro pari o superiore a 0,8 mm, ma non superiore a 5 mm, — contenuto di alluminio, in peso, pari o superiore a 0,3 % ma non superiore a 0,7 %, — contenuto di silicio, in peso, pari o superiore a 0,3 %, ma non superiore a 0,6 %, — contenuto di niobio, in peso, pari o superiore a 0,1 % ma non superiore a 0,3 % e — contenuto di ferro, in peso, pari o superiore a 0,2 %	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 30	25	Barre, aste e cavi in lega di titanio-alluminio-vanadio (TiAl6V4), conforme alle norme AMS 4928, 4965 o 4967	0 %	—	31.12.2020
ex 8108 90 50	45	Lamiere, fogli e nastri di titanio non legato, laminati a freddo o a caldo, aventi: — spessore pari o superiore a 0,4 mm, ma non superiore a 100 mm, — lunghezza non superiore a 14 m, — larghezza non superiore a 4 m	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 60	30	Tubi senza saldature di titanio o lega di titanio aventi: — diametro pari o superiore a 19 mm, ma non superiore a 159 mm, — spessore della parete pari o superiore a 0,4 mm, ma non superiore a 8 mm, e — lunghezza massima di 18 m	0 %	—	31.12.2022
ex 8418 99 10	70	Evaporatore di alluminio, destinato alla fabbricazione di macchine per il condizionamento dell'aria nelle automobili (?)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 10 99	20	Riduttore di pressione elettromagnetico munito di — pistone, — una tenuta interna di almeno 275 mPa, — un connettore in plastica con 2 piedini in argento o stagno	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 10 99	30	Riduttori di pressione in alloggiamento di ottone aventi: — lunghezza non superiore a 18 mm ( $\pm$ 1 mm), — larghezza non superiore a 30 mm ( $\pm$ 1 mm), del tipo destinato ad essere incorporato nei moduli di alimentazione di carburante di veicoli a motore	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	30	Valvola di regolazione del flusso bidirezionale con alloggiamento, avente — almeno 5 ma non più di 9 orifizi di uscita di un diametro uguale o superiore a 0,110 mm ma non superiore a 0,134 mm,	0 %	—	31.12.2022




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8481 80 59	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>— una portata di almeno 640 cm<sup>3</sup>/minuto ma non superiore a 805 cm<sup>3</sup>/minuto,</li> <li>— una pressione di funzionamento di almeno 19 MPa ma non superiore a 300 MPa</li> </ul> Valvola di controllo del flusso <ul style="list-style-type: none"> <li>— in acciaio,</li> <li>— con un foro di uscita di diametro non inferiore a 0,175 mm ma non superiore a 0,185 mm,</li> <li>— con un foro di entrata di diametro non inferiore a 0,255 mm ma non superiore a 0,265 mm,</li> <li>— con rivestimento di nitruro di cromo,</li> <li>— con una rugosità della superficie di Rp 0,4</li> </ul>	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	50	Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa con <ul style="list-style-type: none"> <li>— un pistone,</li> <li>— un rivestimento in carbonio tipo diamante (DLC - Diamond-like carbon),</li> <li>— un solenoide con una resistenza uguale o superiore a 2,6 Ohm ma non superiore a 3 Ohm,</li> <li>— una tensione di alimentazione di 12 V</li> </ul>	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	60	Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa con <ul style="list-style-type: none"> <li>— un solenoide con resistenza uguale o superiore a 0,19 Ohm ma non superiore a 0,52 Ohm e con induttanza uguale o superiore a 0,083 mH ma non superiore a 0,172 mH,</li> <li>— una tensione di alimentazione di 24 V,</li> <li>— funzionante con una corrente continua uguale o superiore a 15,5 A ma non superiore a 16,5 A</li> </ul>	0 %	—	31.12.2022
ex 8483 30 32	30	Alloggiamento per cuscinetti del tipo usato nei turbocompressori:	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 30 38	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>— di ghisa grigia in fusione di precisione conforme alla norma DIN EN 1561 or di ghisa duttile conforme alla norma DIN EN 1560,</li> <li>— con camere d'olio,</li> <li>— senza cuscinetti,</li> <li>— con un diametro pari o superiore a 50 mm, ma non superiore a 250 mm,</li> <li>— con un'altezza pari o superiore a 40 mm, ma non superiore a 150 mm,</li> <li>— con o senza camere d'acqua e connettori</li> </ul>			
ex 8483 40 90	20	Trasmissione idrostatica con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— misure (senza alberi di trasmissione) non superiori a 154 mm × 115 mm × 108 mm,</li> <li>— peso non superiore a 3,3 kg,</li> <li>— velocità di rotazione massima dell'albero di entrata pari o superiore a 2 700 giri/min, ma non superiore a 3 200 giri/min,</li> </ul>	0 %	p/st	31.12.2022



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8501 31 00	50	<p>— coppia dell'albero di uscita non superiore a 10,4 Nm,</p> <p>— velocità di rotazione dell'albero di uscita non superiore a 930 giri/min a una velocità di ingresso di 2 800 giri/min e</p> <p>— temperatura di funzionamento compresa tra - 5 °C e + 40 °C</p> <p>da utilizzare nella fabbricazione di tosatrici da prato azionate a mano della voce 8433 11 90 (²)</p> <p>Motori CC, senza spazzole:</p> <p>— con diametro esterno uguale o superiore a 80 mm ma non superiore a 200 mm,</p> <p>— con tensione di alimentazione pari o superiore a 9 V ma non superiore a 16 V,</p> <p>— di potenza di uscita a 20 °C pari o superiore a 300 W ma non superiore a 750 W,</p> <p>— con coppia a 20 °C pari o superiore a 2,00 Nm ma non superiore a 7,00 Nm,</p> <p>— con velocità di rotazione nominale a 20 °C pari o superiore a 600 giri/min ma non superiore a 3 100 giri/min,</p> <p>— con o senza sensore della posizione dell'angolo del rotore di tipo risolutore o di tipo a effetto Hall,</p> <p>del tipo impiegato nei sistemi di servosterzo delle automobili</p>	0 %	—	31.12.2022
ex 8503 00 91	31	Rotore, munito all'interno di uno o due anelli magnetici (uniformi o a sezioni) incorporati o non in un anello di acciaio	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	32				
ex 8503 00 99	55	<p>Statore per motore senza spazzole, con:</p> <p>— diametro interno di 206,6 mm (± 0,5)</p> <p>— diametro esterno di 265,0 mm (± 0,2) e</p> <p>— larghezza pari o superiore a 37,2 mm ma non superiore a 47,8 mm,</p> <p>del tipo destinato alla fabbricazione di lavatrici, lavatrici-asciugatrici o asciugatrici con motore collegato direttamente al cestello</p>	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 50 95	80	<p>Bobina di autoinduzione</p> <p>— con uno o più avvolgimenti, con un'induttività per avvolgimento non superiore a 62 mH, associati a uno o più materiali di trasporto,</p> <p>— con ferriti,</p> <p>— con uno o più resistori NTC (Negative Temperature Coefficient o coefficiente di temperatura negativo) quali sensori di temperatura,</p> <p>— con o senza guaina d'isolamento, distanziatori e cavi di connessione</p>	0 %	—	31.12.2022




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8505 11 00	63	Anelli, tubi, filiere o collari di una lega di neodimio, ferro e boro, con: — diametro esterno non superiore a 45 mm, — altezza non superiore a 45 mm, del tipo usato nella fabbricazione di calamite permanenti dopo magnetizzazione	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8505 19 90	50	Articolo di ferrite agglomerata a forma di prisma rettangolare destinato a diventare un magnete permanente in seguito alla magnetizzazione — anche con bordi smussati — di lunghezza pari o superiore a 27 mm, ma non superiore a 32 mm ( $\pm 0,15$ mm), — di larghezza pari o superiore a 8,5 mm, ma non superiore a 9,5 mm (+ 0,05 mm/- 0,09 mm), — di spessore pari o superiore a 5,5 mm, ma non superiore a 5,8 mm (+ 0/- 0,2 mm) e — di peso pari o superiore a 6,1 g, ma non superiore a 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8506 50 30	10	Pila al diossido di litio manganese, avente: — diametro pari o superiore a 20 mm ma non superiore a 25 mm, — lunghezza pari o superiore a 3 mm ma non superiore a 6 mm, — tensione pari o superiore a 3 V ma non superiore a 3,4 V, — capacità pari o superiore a 200 mAh ma non superiore a 600 mAh, — un intervallo di temperatura per i test automobilistici compreso tra - 40 °C e + 125 °C, destinata ad essere utilizzata come un componente nella fabbricazione di sistemi di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS) (?)	0 %	—	31.12.2022
ex 8507 50 00	40	Batteria all'idruro di nichel metallico (NiMh), avente: — tensione pari o superiore a 190 V ma non superiore a 210 V, — lunghezza pari o superiore a 220 mm ma non superiore a 280 mm, — larghezza pari o superiore a 500 mm ma non superiore a 600 mm, — altezza pari o superiore a 100 mm ma non superiore a 150 mm, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di veicoli a motore del capitolo 87 (?)	0 %	—	31.12.2022
ex 8507 60 00	25	Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio: — di una larghezza di: 352,5 mm ( $\pm 1$ mm) o 367,1 mm ( $\pm 1$ mm) — di una profondità di: 300 mm ( $\pm 2$ mm) o 272,6 mm ( $\pm 1$ mm)	0 %	p/st	31.12.2022




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8512 20 00	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>— di un'altezza di: 268,9 mm (<math>\pm</math> 1,4 mm) o 229,5 mm (<math>\pm</math> 1 mm)</li> <li>— di un peso di: 45,9 kg o 46,3 kg</li> <li>— di una capacità di: 75Ah e</li> <li>— di una tensione nominale di: 60V</li> </ul> Plafoniera per auto in un alloggiamento in plastica, con o senza scatola di conservazione, con tensione di esercizio pari o superiore a 8 V ma non superiore a 16 V, comprendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>— almeno due fonti luminose,</li> <li>— interruttore di accensione e spegnimento,</li> <li>— anche un pulsante per chiamata di emergenza (E-Call),</li> <li>— anche un interruttore per l'apertura e la chiusura del tettuccio panoramico,</li> <li>— anche un microfono,</li> <li>— anche un sensore ultrasonico (sensore UIP),</li> </ul> destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di autoveicoli <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 8512 30 90	30	Dispositivo di allarme sonoro per la protezione contro il furto nel veicolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>— con temperatura di funzionamento compresa tra - 45 °C e + 95 °C,</li> <li>— con una tensione compresa tra 9 V e 16 V,</li> <li>— in un alloggiamento di plastica,</li> <li>— munito o no di un supporto di fissazione metallico,</li> </ul> destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 8526 10 00	30	Apparecchiatura a sensore radar con un'unità di comando elettronico del sistema di rilevamento dell'angolo cieco <ul style="list-style-type: none"> <li>— con tensione pari o superiore a 8 V ma non superiore a 16 V,</li> <li>— in un alloggiamento di plastica,</li> <li>— dotata di cavo e connettore,</li> </ul> destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di autoveicoli <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 8529 90 92	33	Moduli LCD combinati con dispositivo di schema tattile <ul style="list-style-type: none"> <li>— composti unicamente di una o più cellule TFT,</li> <li>— con misura diagonale dello schermo pari o superiore a 10,7 cm ma non superiore a 36 cm,</li> <li>— con o senza retroilluminazione LED,</li> <li>— con elettronica di controllo unicamente per indirizzamento pixel,</li> <li>— senza memoria EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory),</li> <li>— con interfaccia digitale RGB (Red, Green, Blue Interface) e interfaccia schermo tattile,</li> </ul> destinati ad essere installati negli autoveicoli del capitolo 87 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8529 90 92	39	<p>Moduli LCD con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 25,5 cm,</li> <li>— retroilluminazione LED,</li> <li>— scheda a circuiti stampati dotata di memoria EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory), microcontrollore, controllore della temporizzazione, modulo driver del bus LIN (Local Interconnect Network) o APIX2 (Automotive Pixel Link) e altri componenti attivi e passivi,</li> <li>— spina a 6-8 poli per l'alimentazione elettrica e spina a 2-4 poli per segnali LVDS (Low-voltage differential signalling)/LIN o un'interfaccia APIX2 o un'interfaccia LVDS/LIN per segnali e alimentazione elettrica,</li> <li>— con o senza alloggiamento,</li> </ul> <p>destinati ad essere incorporati o montati in modo permanente negli autoveicoli del capitolo 87 <sup>(2)</sup></p>	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	55	<p>Moduli OLED, costituiti da</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— una o più cellule TFT di vetro o di plastica, contenenti materiale organico,</li> <li>— combinati o non combinati con un dispositivo di schermo tattile e</li> <li>— dotati di una o più schede a circuiti stampati con elettronica di controllo per indirizzamento pixel,</li> </ul> <p>destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di televisori e monitor o nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 <sup>(2)</sup></p>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 91	55	<p>Unità di comando elettronico del sistema di parcheggio automatico con capacità di valutare lo spazio circostante l'auto e di azionare il parcheggio automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con tensione pari o superiore a 5 V ma non superiore a 16 V,</li> <li>— con memoria programmabile,</li> <li>— con almeno un connettore,</li> <li>— in un alloggiamento di plastica,</li> <li>— con o senza un supporto di fissazione in metallo,</li> </ul> <p>destinata ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 <sup>(2)</sup></p>	0 %	—	31.12.2022
ex 8537 10 91	65	<p>Unità di comando elettronico per ottimizzare le prestazioni del motore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con memoria programmabile,</li> <li>— con tensione pari o superiore a 8 V ma non superiore a 16 V,</li> <li>— con almeno un connettore composito,</li> </ul>	0 %	—	31.12.2022



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8537 10 98	85	<ul style="list-style-type: none"> <li>— in un alloggiamento di metallo,</li> <li>— con o senza supporti di fissazione in metallo,</li> </ul> destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di autoveicoli (2) Unità di comando elettronico per airbag: <ul style="list-style-type: none"> <li>— con temperatura di funzionamento compresa tra - 45 °C e 90 °C,</li> <li>— con una tensione pari o superiore a 8 V ma non superiore a 16 V,</li> <li>— con due connettori,</li> <li>— in un alloggiamento metallico,</li> </ul> destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di autoveicoli (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8540 91 00	20	Sorgente termoionica di elettroni (punto emettitore) di esaboruro di lantanio (CAS RN 12008-21-8) o di esaboruro di cerio (CAS RN 12008-02-5), in un alloggiamento metallico con connettori elettrici, avente <ul style="list-style-type: none"> <li>— uno scudo di carbonio grafite montato in un sistema di tipo mini-Vogel,</li> <li>— blocchi distinti di carbone pirolitico usati come elementi di riscaldamento e</li> <li>— una temperatura catodica inferiore a 1 800 K a una corrente di riscaldamento di 1,26 A</li> </ul>	0 %	—	31.12.2022
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Gruppo di trasmissione contenente altri 3 alberi e dotato di commutatore rotante per il cambio di velocità costituito da: <ul style="list-style-type: none"> <li>— alloggiamento in alluminio fuso,</li> <li>— differenziale,</li> <li>— 2 motori elettrici e ingranaggi,</li> </ul> con le seguenti dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>— larghezza pari o superiore a 300 mm ma non superiore a 350 mm,</li> <li>— altezza pari o superiore a 420 mm ma non superiore a 500 mm,</li> <li>— lunghezza pari o superiore a 500 mm ma non superiore a 600 mm,</li> </ul> destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Doppia flangia di supporto di terza generazione, per autoveicoli, <ul style="list-style-type: none"> <li>— con cuscinetti a sfera a doppia fila,</li> <li>— anche con generatore di impulsi (anello),</li> <li>— anche con sensore di sistema antibloccaggio dei freni (ABS),</li> <li>— anche con viti montate,</li> </ul> destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Supporto del radiatore anteriore o dello scambiatore intermedio di calore, con o senza cuscinetti di gomma, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Manubri per biciclette, — con o senza attacco integrato, — in fibre di carbonio e resina sintetica, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di biciclette <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 9013 80 90	30	Microspecchio semiconduttore elettronico in alloggiamento idoneo all'assemblaggio automatizzato di circuiti stampati, costituito principalmente da: — uno o più specchi microelettromeccanici (MEMS), fabbricati con tecnologia dei semiconduttori, con azionamento disposto in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore, — anche in combinazione con uno o più circuiti integrati monolitici specifici per applicazione (ASIC - Application-Specific Integrated Circuit), del tipo utilizzato per essere incorporato nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95	0 %	p/st	31.12.2019

<sup>(2)</sup> La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»

18CE1571



## REGOLAMENTO (UE) 2018/915 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce le possibilità di pesca per il 2018 per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) In occasione della 12ª sessione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è stato inserito nell'appendice I di tale convenzione lo squalo balena (*Rhincodon typus*). Tale specie dovrebbe essere, pertanto, inclusa negli elenchi delle specie vietate.
- (3) Poiché il parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indica che i lepidorombi nella sottozona CIEM 7 e nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e sono i medesimi stock biologici, è pertanto opportuno introdurre una flessibilità interzonale del 25 % dalla sottozona CIEM 7 alle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per gli Stati membri che dispongono di un contingente per tali specie in entrambe le zone.
- (4) Il 26 marzo 2018 il CIEM ha formulato il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (*Pandalus borealis*) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 3 327 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nello Skagerrak.
- (5) In base al parere del CIEM del 12 aprile 2018, le catture di spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mare del Nord non dovrebbero superare 177 545 tonnellate nel periodo dal 1º luglio 2018 al 30 giugno 2019. È opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo spratto.
- (6) L'11 aprile 2018 il CIEM ha emesso un parere riveduto per la busbana norvegese per il periodo dal 1º novembre 2017 al 31 ottobre 2018. È opportuno pertanto modificare di conseguenza le possibilità di pesca per la busbana norvegese.
- (7) Il parere del CIEM indica che se non è possibile realizzare un'indagine con riprese video subacquee si può procedere a una pesca ricognitiva per raccogliere dati relativi alle catture per unità di sforzo per lo scampo nell'unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c. È opportuno modificare le possibilità di pesca per permettere tale pesca ricognitiva.
- (8) Nella sesta riunione annuale del 2018, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un totale ammissibile di catture (TAC) per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



- (9) Nella riunione annuale del 2017, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 17-07, che modifica la raccomandazione 14-04 sulla ricostituzione del tonno rosso. Rilevando che aumenti annui del 20 % del TAC su tre anni corrisponderebbero a un modesto e graduale aumento del livello delle catture secondo la stima più precauzionale del rendimento massimo sostenibile (MSY) fornita dall'SCRS, la raccomandazione 17-07 fissa i TAC per l'Atlantico orientale e il Mediterraneo assegnati alle parti contraenti e alle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti per il 2018, 2019 e 2020.
- (10) L'Unione, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT del 15 febbraio 2018, ha presentato il piano di pesca, di capacità e di ispezione dell'Unione, che è stato approvato dall'ICCAT nella riunione del gruppo di esperti 2 (Madrid, 5-7 marzo 2018) e tale approvazione è stata comunicata dal segretariato dell'ICCAT il 3 aprile 2018. Pertanto, a fini di coerenza, è opportuno modificare le cifre di cui all'allegato IV.4, tabella A, del regolamento (UE) 2018/120.
- (11) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2018/120 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
- (12) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche al regolamento (UE) 2018/120**

Il regolamento (UE) 2018/120 è così modificato:

- 1) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:  
«x) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque.»;
- 2) all'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:  
«r) squalo balena (*Rhincodon typus*) nelle acque dell'Unione.»;
- 3) gli allegati IA, IJ e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio  
Il presidente  
N. DIMOV



## ALLEGATO

1. L'allegato IA del regolamento (UE) 2018/120 è così modificato:

a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per i lepidorombi nella zona 7 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	333 <sup>(1)</sup>		
Spagna	3 693 <sup>(2)</sup>		
Francia	4 481 <sup>(2)</sup>		
Irlanda	2 038 <sup>(1)</sup>		
Regno Unito	1 765 <sup>(1)</sup>		
Unione	12 310		
TAC	12 310		

TAC analitico  
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.  
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/\*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

<sup>(2)</sup> Il 25 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/\*8ABDE).»;

b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03 A.)
Danimarca	2 162		
Svezia	1 165		
Unione	3 327		
TAC	6 230		

TAC precauzionale  
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 per i trasferimenti dal 2019 al 2018»;



- c) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 911 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Danimarca	151 264 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Germania	1 911 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Francia	1 911 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Paesi Bassi	1 911 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Svezia	1 330 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>		
Regno Unito	6 307 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	166 545 <sup>(1)</sup>		
Norvegia	10 000 <sup>(1)</sup>		
Isole Færøer	1 000 <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>		
TAC	177 545 <sup>(1)</sup>		TAC analitico

<sup>(1)</sup> Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.

<sup>(2)</sup> Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/\*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

<sup>(3)</sup> Inclusi i cicerelli.

<sup>(4)</sup> Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.»

- d) nella tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione delle zone 7 g, 7 h, 7 j e 7k, il riferimento «Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento» è soppresso;

- e) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella zona 3a e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie con- nesse <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	3a; Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NOP/2A3A4.)
Danimarca	85 186 <sup>(1)</sup>		
Germania	16 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Paesi Bassi	63 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>		
Unione	85 265 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>		
Norvegia	15 000 <sup>(4)</sup>		
Isole Færøer	6 000 <sup>(5)</sup>		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


<sup>(1)</sup> Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/\*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

<sup>(2)</sup> Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

<sup>(3)</sup> Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

<sup>(4)</sup> Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

<sup>(5)</sup> Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/\*2A3A4), da imputare a questo contingente.»



f) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 8c è sostituita dalla seguente:

<b>«Specie:</b>	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	<b>Zona:</b>	8c (NEP/08C.)
Spagna	2 <sup>(1)</sup>		
Francia	0		
Unione	2 <sup>(1)</sup>		
TAC	2 <sup>(1)</sup>		TAC precauzionale

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) nell'unità funzionale 25, praticata nei mesi di agosto e settembre (cinque bordate al mese) da navi aventi a bordo osservatori.».

2. Nell'allegato IJ del regolamento (UE) 2018/120, la tabella relativa alle possibilità di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente:

<b>«Specie:</b>	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	<b>Zona:</b>	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	8 849,28		
Paesi Bassi	9 591,70		
Lituania	6 157,56		
Polonia	10 587,46		
Unione	35 186		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.».

3. Nell'allegato IV, Sezione 4, la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Numero di pescherecci <sup>(1)</sup> »							
	Cipro <sup>(2)</sup>	Grecia <sup>(3)</sup>	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta <sup>(4)</sup>
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	16	15	20	6	1
Pescherecci con palangari	20 <sup>(5)</sup>	0	0	35	8	54	54
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	37	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	33 <sup>(6)</sup>	2	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altri pescherecci artigianali <sup>(7)</sup>	0	52	0	0	118	545	0

<sup>(1)</sup> I numeri riportati nella presente tabella possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

<sup>(2)</sup> È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

<sup>(3)</sup> È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

<sup>(4)</sup> È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

<sup>(5)</sup> Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

<sup>(6)</sup> Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

<sup>(7)</sup> Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).».



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/916 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 2018****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche al programma per le isole minori del Mar Egeo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> ha dimostrato che alcune disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali devono essere chiarite e semplificate.
- (2) L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le disposizioni relative ai titoli di aiuto e ai pagamenti relativi ai prodotti provenienti dall'Unione. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione <sup>(3)</sup> ha reso obbligatorio l'uso del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») per i titoli di importazione. È opportuno fissare lo stesso requisito per i titoli di aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.
- (3) L'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le norme per i controlli amministrativi e fisici all'introduzione, all'esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli. È opportuno distinguere la tipologia di controlli fisici all'introduzione da quella dei controlli fisici all'esportazione e alla spedizione. La formulazione di tale articolo dovrebbe prevedere esplicitamente l'obbligo di prendere in esame un campione significativo all'atto dei controlli sulle operazioni di esportazione e di spedizione, di cui alla sezione 3 del citato regolamento.
- (4) L'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 fissa i principi generali per i controlli in relazione alle domande di aiuto per le misure a favore dei prodotti agricoli locali. Tenendo conto dell'eterogeneità e dei diversi livelli di complessità delle azioni nell'ambito delle misure, e allo scopo di garantire ulteriormente che tutti i settori di spesa siano presi in conto e rappresentati nel campione, è necessario specificare che le autorità competenti sono tenute ad eseguire controlli in loco per ciascuna azione su un campione di almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione dovrebbe inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.
- (5) L'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le norme per la selezione dei richiedenti aiuto da sottoporre ai controlli in loco. Poiché nelle isole minori del Mar Egeo il numero di richiedenti potrebbe essere esiguo, la Grecia dovrebbe avere la possibilità di selezionare un solo richiedente.
- (6) L'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 prevede che alcuni dati relativi al saldo del regime specifico di approvvigionamento siano comunicati entro la fine di ogni trimestre. Tale periodicità è onerosa, mentre una notifica con cadenza annuale è considerata sufficiente.

<sup>(1)</sup> GUL 78 del 20.3.2013, pag. 41.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GUL 63 del 4.3.2014, pag. 53).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GUL 206 del 30.7.2016, pag. 44).



- (7) L'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce gli elementi da includere nella relazione annuale sull'attuazione delle misure. Nella sua relazione del 15 dicembre 2016 <sup>(1)</sup> la Commissione ha concluso che il contenuto della relazione annuale dovrebbe essere chiarito e semplificato per agevolare il processo di rendicontazione. Essendo pertanto opportuno modificare gli obblighi di rendicontazione e fornire una nuova struttura per la relazione annuale, le pertinenti informazioni dovrebbero essere specificate in un nuovo allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.
- (8) L'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le procedure di modifica del programma. Tenendo conto dell'esperienza maturata in fase di attuazione, è necessario semplificare tali procedure al fine di garantire una maggiore flessibilità e un migliore adattamento dei programmi alle condizioni effettive previste dai regimi di approvvigionamento e alle condizioni agricole locali. Pertanto è opportuno esigere che le modifiche previste dall'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento siano presentate contemporaneamente entro il 31 luglio.
- (9) In generale le modifiche del programma non necessitano l'approvazione formale della Commissione. È opportuno rivedere il testo dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 per formulare in modo più esplicito tale principio.
- (10) Tuttavia, le modifiche «di maggiore portata» del programma, di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 necessitano dell'approvazione formale della Commissione. Sulla base dell'esperienza maturata con tale procedura, è necessario prorogare il termine ultimo per l'approvazione portandolo a cinque mesi dopo la notifica della modifica. Inoltre, al fine di semplificare la procedura, l'approvazione formale della Commissione dovrebbe limitarsi al primo caso di cui alla disposizione in parola.
- (11) L'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 riguarda modifiche «di minore portata». Per facilitare la procedura di rettifica finanziaria all'interno dello Stato membro, è opportuno prorogare fino al 31 maggio il termine ultimo per la notifica degli adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria.
- (12) Infine, dovrebbe essere semplificata la definizione di «misura» di cui all'articolo 32, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.
- (13) Diversi regolamenti della Commissione sono stati abrogati e sostituiti da regolamenti delegati e di esecuzione. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno aggiornare i riferimenti a tali regolamenti. In particolare, per quanto riguarda il sistema dei titoli di importazione e di esportazione, i riferimenti al regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione <sup>(3)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione.
- (14) Per quanto riguarda le comunicazioni alla Commissione, i riferimenti al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione <sup>(4)</sup> dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione <sup>(5)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regime di misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (SAI) (COM(2016)796 final).


<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).



- (15) Per quanto riguarda le norme basate sul regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, i riferimenti al regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 640/2014 della Commissione <sup>(3)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il titolo di aiuto è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione <sup>(\*)</sup>.

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione <sup>(\*\*)</sup> e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Si applica, *mutatis mutandis*, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

<sup>(\*)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

<sup>(\*\*)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).»;

- (2) all'articolo 10, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La comunicazione di cui al presente articolo è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione <sup>(\*)</sup> e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione <sup>(\*\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).


<sup>(\*\*)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).»;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).



(3) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 7.

I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'esportazione e della spedizione di cui alla sezione 3 riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia.

Ai suddetti controlli fisici si applica *mutatis mutandis* il regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione (\*).

Inoltre, ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate.

(\*) Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53).»;

(4) all'articolo 20, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.»;

(5) all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Quando il numero minimo di richiedenti da sottoporre ai controlli in loco è inferiore a 12, la Grecia seleziona in modo casuale almeno un richiedente.»;

(6) gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 26

#### **Recupero dell'indebito e sanzioni**

1. In caso di pagamento indebito si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (\*).

2. Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del richiedente, si applica inoltre una sanzione di importo pari all'indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 27

#### **Forza maggiore e circostanze eccezionali**

Nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (\*\*).

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(\*\*) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).»;


(7) l'articolo 30 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1. Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi alle operazioni svolte nell'anno precedente con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:»;

ii) nel secondo comma, la seconda frase è soppressa;



(b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

4. Le comunicazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

(8) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

#### **Relazione annuale**

1. La struttura e il contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

(9) l'articolo 32 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le modifiche del programma di sostegno di cui al capo II del regolamento (UE) n. 229/2013 sono presentate alla Commissione una volta per anno civile, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Esse sono trasmesse alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno precedente la loro applicazione. Le modifiche sono debitamente giustificate fornendo le seguenti informazioni:

a) i motivi delle eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma;

b) gli effetti previsti della modifica;

c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e le condizioni di ammissibilità.

La Commissione informa la Grecia qualora ritenga che le modifiche non siano conformi alla legislazione dell'Unione, in particolare all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 229/2013, fatti salvi gli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro notifica. Qualora sia ritenuta necessaria un'applicazione anticipata, le modifiche possono essere applicate anticipatamente, salvo obiezioni da parte della Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione valuta separatamente le modifiche proposte dalla Grecia relativamente all'introduzione nel programma generale di nuovi gruppi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale. La Commissione decide in merito alla loro approvazione entro cinque mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Le modifiche in tal modo approvate si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la proposta di modifica o dalla data espressamente indicata nella decisione di approvazione.»;

b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata;»;


c) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "misura", l'insieme delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più degli obiettivi previsti dal programma, corrispondente a una linea per la quale è definita una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 229/2013;»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

(10) è aggiunto l'allegato III il cui testo figura in allegato al presente regolamento.




*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO


## «ALLEGATO III

**Struttura e contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 31**

Di seguito sono illustrati la struttura e il contenuto della relazione annuale relativa all'anno precedente:

1. CONTESTO GENERALE NELL'ANNO PRECEDENTE
  - 1.1. Contesto socioeconomico.
  - 1.2. Situazione del settore agricolo e relativi sviluppi.
2. ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE MISURE E AZIONI
  - 2.1. Tabella generale con i dati finanziari relativi al sostegno alla produzione locale e al regime specifico di approvvigionamento, compresa la dotazione iniziale per misura ed azione come pure la spesa effettiva e, se pertinente, eventuali aiuti di Stato erogati in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 229/2013.
  - 2.2. Descrizione dettagliata dell'attuazione fisica e finanziaria per ciascuna misura e azione comprese nel programma, inclusa l'assistenza tecnica:
    - a) per il regime specifico di approvvigionamento: dati e analisi del bilancio annuale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo;
    - b) per il sostegno alla produzione locale: dati e analisi dell'attuazione fisica e finanziaria di ciascuna misura e azione comprese nel programma, tra cui il numero di beneficiari, il numero di animali interessati dal pagamento, la superficie ammissibile e/o il numero di aziende interessate. Se necessario, i dati devono essere corredati di una presentazione e analisi del settore cui si riferisce la misura.
3. EFFICACIA DEL PROGRAMMA NELL'ANNO PRECEDENTE
  - 3.1. Progressi delle misure e azioni verso il conseguimento delle priorità e degli obiettivi specifici del programma e degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 229/2013:
    - a) andamento e analisi degli indicatori nazionali che quantificano gli obiettivi specifici del programma e valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi specifici attinenti a ciascuna delle misure contenute nel programma;
    - b) per il regime specifico di approvvigionamento, informazioni sulle ripercussioni del vantaggio in tal modo concesso, nonché sulle misure adottate e i controlli effettuati per garantire tale ripercussione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento;
    - c) per il regime specifico di approvvigionamento, un'analisi della proporzionalità dell'aiuto in rapporto ai costi aggiuntivi per il trasporto nelle isole minori del Mar Egeo e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione e dei fattori di produzione agricola, ai costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alla distanza;
    - d) dati annuali relativi agli indicatori comuni di prestazione di cui all'articolo 29 del presente regolamento e analisi degli stessi, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 229/2013.
  - 3.2. Conclusioni delle analisi sull'adeguatezza della strategia basata sulle misure e sulle eventuali migliorie da apportare per conseguire gli obiettivi del programma.
4. GESTIONE DEL PROGRAMMA
  - 4.1. Breve panoramica dei principali problemi incontrati nella gestione e attuazione delle misure nel corso dell'anno in questione.
  - 4.2. Statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate. Eventuali informazioni supplementari che potrebbero essere utili per la comprensione dei dati trasmessi.
5. MODIFICHE

Breve sommario delle modifiche eventualmente apportate al programma e presentate durante l'anno in questione e le relative motivazioni.»



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/917 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiaivalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, *Gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetozina e s-metolachlor

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione<sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive diquat, famoxadone, flumiossazina, metalaxyl-m e pimetozina sono stati prorogati l'ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione<sup>(3)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2018. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup> sono state presentate in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione<sup>(5)</sup>.
- (3) I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, etoxazole, fenamidone, foramsulfuron, *Gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, isoxaflutole, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, phenmedipham e s-metolachlor sono stati prorogati l'ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/841. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2018.
- (4) I periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captan, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, folpet, formetanato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione<sup>(6)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2018.
- (5) I periodi di approvazione delle sostanze attive etefon e fenamifos sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/415 della Commissione<sup>(7)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2018.

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12).<sup>(4)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6).<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/415 della Commissione, del 12 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive etefon e fenamifos (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 28).

- (6) L'approvazione delle sostanze attive bentiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251 e prothioconazole scadrà il 31 luglio 2018.
- (7) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze menzionate ai considerando da 3 a 5 sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (8) Dato che la loro valutazione è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
- (9) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, essa fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, secondo le circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (10) Tenuto conto del fatto che alcune approvazioni delle sostanze attive scadono il 30 giugno 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER


<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).




## ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 15, «Diquat», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2019»;
- 2) alla riga 23, «Pimetrozina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2019»;
- 3) alla riga 35, «Famoxadone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2019»;
- 4) alla riga 37, «Metalaxyl-M», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2019»;
- 5) alla riga 39, «Flumiossazina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2019»;
- 6) alla riga 42, «Oxasulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 7) alla riga 44, «Foramsulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 8) alla riga 46, «Ciazofamid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 9) alla riga 62, «Fenamidone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 10) alla riga 63, «Isoxafutole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 11) alla riga 78, «Chlorpropham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 12) alla riga 83, «Alpha-cypermethrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 13) alla riga 84, «Benalaxyl», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 14) alla riga 85, «Bromoxynil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 15) alla riga 86, «Desmedipham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 16) alla riga 88, «Phenmedipham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 17) alla riga 96, «Metossifenoziide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 18) alla riga 97, «S-metolachlor», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 19) alla riga 98, «Gliocladium catenulatum Ceppo: J1446», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 20) alla riga 99, «Etoxazole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 21) alla riga 109, «Bifenazato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 22) alla riga 110, «Milbemectin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 23) alla riga 141, «Fenamifos», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 24) alla riga 142, «Etefon», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 25) alla riga 145, «Captan», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 26) alla riga 146, «Folpet», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;



- 27) alla riga 147, «Formentanato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 28) alla riga 148, «Metiocarb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 29) alla riga 149, «Dimetoato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 30) alla riga 150, «Dimetomorf», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 31) alla riga 152, «Metribuzin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 32) alla riga 153, «Fosmet», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 33) alla riga 154, «Propamocarb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 34) alla riga 155, «Etoprofos», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 35) alla riga 156, «Pirimifosmetile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 36) alla riga 158, «Beflubutamid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 37) alla riga 163, «Benthiavalicarb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 38) alla riga 164, «Boscalid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 39) alla riga 165, «Carvone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 40) alla riga 166, «Fluoxastrobin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 41) alla riga 167, «*Paecilomyces lilacinus* ceppo 251», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;
- 42) alla riga 168, «Prothioconazole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019».

**18CE1574**

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/918 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2018

**che autorizza la Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Con lettere protocollate dalla Commissione, rispettivamente il 9 gennaio 2018 e il 22 gennaio 2018, la Germania e la Polonia hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativamente alla costruzione di un nuovo ponte fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą.
- (2) Con lettere del 5 marzo 2018 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania e dalla Polonia. Con lettere del 6 marzo 2018 la Commissione ha comunicato alla Germania e alla Polonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) A norma dell'accordo da concludersi tra la Germania e la Polonia, il cantiere relativamente alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą, per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto («IVA»), dovrebbe essere ritenuto come parte del territorio polacco per quanto riguarda le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati all'esecuzione dei lavori.
- (4) La Germania e la Polonia ritengono pertanto che le disposizioni fiscali dell'accordo siano giustificate ai fini della semplificazione delle procedure di conformità agli obblighi in materia di IVA. In assenza di tali disposizioni, sarebbe necessario ripartire le transazioni sulla base del territorio in cui esse avvengono, il che comporterebbe complicazioni per le imprese appaltatrici responsabili dell'opera.
- (5) Poiché la misura speciale semplifica la procedura di riscossione dell'IVA e che potrebbe avere solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale degli Stati membri riscosso allo stadio del consumo finale, è opportuno derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE e disporre che, ai fini dell'IVA, tutte le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte frontaliero fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą avvengano sul territorio della Polonia e siano quindi assoggettati all'IVA polacca.
- (6) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Germania e la Polonia sono autorizzate a trattare la zona del cantiere del ponte frontaliero fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą come parte del territorio della Polonia ai fini delle forniture di merci e servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di merci destinati alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte frontaliero.

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.



*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
V. GORANOV

**18CE1575**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/919 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*


L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2018


*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

—




## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 10	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 70 %, congelate	101,3	0	AR
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	127,4 225,0	0 0	AR BR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	240,2 225,9 333,9 236,6	18 22 0 19	AR BR CL TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	304,7 323,1	0 0	BR CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	242,1	1	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	247,7	12	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

18CE1576



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/920 DELLA COMMISSIONE****del 28 giugno 2018****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche ai programmi POSEI**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 8, secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> ha dimostrato che alcune disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali devono essere chiarite e semplificate.
- (2) Gli articoli 2, 3 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 stabiliscono le disposizioni relative ai titoli di importazione, di esenzione e di aiuto e ai pagamenti relativi ai prodotti importati da paesi terzi o provenienti dall'Unione. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione <sup>(3)</sup> ha reso obbligatorio l'uso del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») per i titoli di importazione. È opportuno fissare lo stesso requisito per i titoli di importazione, di esenzione e di aiuto di cui agli articoli 2, 3 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.
- (3) L'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 contiene le disposizioni in materia di documenti da presentare a cura degli operatori e di validità dei titoli. È opportuno facilitare la trasmissione per via elettronica dei documenti di accompagnamento dei titoli.
- (4) L'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 stabilisce le norme per i controlli amministrativi e fisici all'importazione, all'introduzione, all'esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli. È opportuno distinguere la tipologia di controlli fisici all'importazione e all'introduzione da quella dei controlli fisici all'esportazione e alla spedizione. La formulazione di tale articolo dovrebbe prevedere esplicitamente l'obbligo di prendere in esame un campione significativo all'atto dei controlli sulle operazioni di esportazione e di spedizione, di cui alla sezione 5 del citato regolamento.
- (5) L'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 fissa i principi generali per i controlli in relazione alle domande di aiuto per le misure a favore dei prodotti agricoli locali. Tenendo conto dell'eterogeneità e dei diversi livelli di complessità delle azioni nell'ambito delle misure, e allo scopo di garantire ulteriormente che tutti i settori di spesa siano presi in conto e rappresentati nel campione, è necessario specificare che le autorità competenti sono tenute ad eseguire controlli in loco per ciascuna azione su un campione di almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione dovrebbe inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.
- (6) L'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 stabilisce le norme per la selezione dei richiedenti aiuto da sottoporre ai controlli in loco. Poiché nelle regioni ultraperiferiche il numero di richiedenti potrebbe essere esiguo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di selezionare un solo richiedente.
- (7) L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 prevede che alcuni dati relativi al saldo dei regimi specifici di approvvigionamento siano comunicati entro la fine di ogni trimestre. Tale periodicità è onerosa, mentre una notifica con cadenza annuale è considerata sufficiente.

<sup>(1)</sup> GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).



- (8) L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 stabilisce gli elementi da includere nelle relazioni annuali sull'attuazione delle misure. Nella sua relazione del 15 dicembre 2016 <sup>(1)</sup> la Commissione ha concluso che le relazioni sull'attuazione dei programmi POSEI dovrebbero essere migliorate, in particolare per valutare meglio il rispetto degli obiettivi, compresi quelli relativi a regimi specifici di approvvigionamento, e per meglio illustrare la situazione del settore agricolo e il suo sviluppo, inclusi il monitoraggio dei prezzi e la competitività della produzione locale per quanto riguarda le importazioni. Poiché è inoltre opportuno chiarire gli obblighi di rendicontazione e fornire una nuova struttura per le relazioni annuali, le pertinenti informazioni dovrebbero essere specificate in un nuovo allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.
- (9) L'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 stabilisce le procedure di modifica dei programmi POSEI. Tenendo conto dell'esperienza maturata in fase di attuazione, è necessario semplificare tali procedure al fine di garantire una maggiore flessibilità e un migliore adattamento dei programmi alle condizioni effettive previste dai regimi di approvvigionamento e alle condizioni agricole locali. Pertanto è opportuno esigere che le modifiche previste dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento siano presentate contemporaneamente entro il 31 luglio.
- (10) In generale le modifiche dei programmi POSEI non necessitano l'approvazione formale della Commissione. È opportuno rivedere il testo dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per formulare in modo più esplicito tale principio.
- (11) Tuttavia, le modifiche «di maggiore portata» di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 necessitano dell'approvazione formale della Commissione. Sulla base dell'esperienza maturata con tale procedura, è necessario prorogare il termine ultimo per l'approvazione portandolo a cinque mesi dopo la notifica della modifica. Inoltre, al fine di semplificare la procedura, l'approvazione formale della Commissione dovrebbe limitarsi ai primi due casi di cui alla disposizione in parola.
- (12) L'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 riguarda modifiche «di minore portata». Per facilitare la procedura di rettifica finanziaria all'interno degli Stati membri, è opportuno prorogare fino al 31 maggio il termine ultimo per la notifica degli adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria.
- (13) Infine, dovrebbe essere semplificata la definizione di «misura» di cui all'articolo 40, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.
- (14) Diversi regolamenti della Commissione sono stati abrogati e sostituiti da regolamenti delegati e di esecuzione. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno aggiornare i riferimenti a tali regolamenti. In particolare, per quanto riguarda il sistema dei titoli di importazione e di esportazione, i riferimenti al regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione <sup>(3)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione.
- (15) Per quanto riguarda le comunicazioni alla Commissione, i riferimenti al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione <sup>(4)</sup> dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione <sup>(5)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regime di sostegno per misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (POSEI) (COM(2016)797 final).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).



- (16) Per quanto riguarda le norme basate sul regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, i riferimenti al regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione <sup>(3)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (17) Per quanto riguarda le disposizioni relative al codice doganale dell'Unione, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(5)</sup> dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(7)</sup> o al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(8)</sup>.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il titolo d'importazione è compilato secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (\*).

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione <sup>(\*\*)</sup> e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Si applica, *mutatis mutandis*, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

(\*\*) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).»;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).


<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I dazi all'importazione sono riscossi per i quantitativi che superano quelli specificati nel titolo d'importazione. La tolleranza positiva del 5 % di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è ammessa subordinatamente al pagamento dei pertinenti dazi d'importazione.»

2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il titolo di esenzione è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»

3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il titolo di aiuto è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»

4) l'articolo 8, paragrafo 1, è così modificato:

a) il primo comma è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'articolo 5, paragrafo 7, e degli articoli 11 e 12, le autorità competenti accettano la domanda di titolo di importazione, di esenzione o di aiuto, presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione. A tali domande è allegato l'originale o la copia autenticata della fattura d'acquisto e l'originale, la copia certificata o un documento equivalente certificato in formato elettronico dei documenti seguenti:»;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per quanto riguarda la domanda di titolo di aiuto:

i) i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'articolo 199, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (\*); o

ii) una dichiarazione di tipo CO di cui al titolo VIII, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (\*\*) della Commissione in conformità agli elementi dei dati n. 1/1, 1/2 e 1/3 di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati riportata nell'allegato B, titolo I, capitolo 3, sezione 1, dello stesso regolamento.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(\*\*) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I documenti allegati possono essere presentati sotto forma di messaggio elettronico. Nel caso in cui l'autorità di verifica competente non abbia accesso al sistema informatico che gestisce e produce questo tipo di documento elettronico, esso è sostituito da una copia debitamente autenticata o da una stampa del documento elettronico equivalente autenticato.»;



- 5) all'articolo 12, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La notifica di cui al presente articolo è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (\*) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (\*\*).

(\*) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).»;

- 6) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione o dell'introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 9.

I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'esportazione o della spedizione di cui alla sezione 5 riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dagli Stati membri.

Ai suddetti controlli fisici si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione (\*).

Inoltre, ove ricorrono circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate.

(\*) Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53).»;

- 7) all'articolo 22, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.»;

- 8) all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Quando il numero minimo di richiedenti da sottoporre ai controlli in loco è inferiore a 12, gli Stati membri selezionano in modo casuale almeno un richiedente.»;

- 9) gli articoli 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 28

#### **Recupero dell'indebito e sanzioni**

1. In caso di pagamento indebito si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (\*).

2. Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del richiedente, si applica inoltre una sanzione di importo pari all'indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.


Articolo 29

#### **Forza maggiore e circostanze eccezionali**

Nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica mutatis mutandis l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (\*\*).

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(\*\*) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).»;



10) all'articolo 32, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La comunicazione di cui al presente paragrafo è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

11) all'articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità competenti accertano che i prodotti di cui all'allegato VII siano utilizzati conformemente alle disposizioni dell'Unione vigenti in materia, in particolare gli articoli 211, 214, 215, 218, 219 e 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), gli articoli da 161 a 164, da 171 a 175, 178, 179 e 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e gli articoli da 260 a 269 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(\*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

12) l'articolo 38 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi alle operazioni svolte nell'anno precedente con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:»;

ii) nel secondo comma, la seconda frase è soppressa;

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

4. Le comunicazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

13) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

#### **Relazione annuale**

1. La struttura e il contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono stabiliti nell'allegato IX del presente regolamento.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

14) l'articolo 40 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Salvo nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le modifiche apportate a ciascun programma POSEI sono presentate alla Commissione dagli Stati membri una volta per anno civile e per programma. Esse sono trasmesse alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno precedente la loro applicazione. Le modifiche sono debitamente giustificate fornendo le seguenti informazioni:

a) i motivi delle eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma;

b) gli effetti previsti della modifica;

c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e le condizioni di ammissibilità.

La Commissione informa lo Stato membro qualora ritenga che le modifiche non siano conformi alla legislazione dell'Unione, in particolare all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 228/2013, fatti salvi gli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro notifica. Qualora sia ritenuta necessaria un'applicazione anticipata, le modifiche possono essere applicate anticipatamente, salvo obiezioni da parte della Commissione.



2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione valuta separatamente le seguenti modifiche proposte dagli Stati membri e decide in merito alla loro approvazione entro un massimo di cinque mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013:

- a) l'adesione di una nuova regione ultraperiferica;
- b) l'introduzione nel programma generale di nuovi gruppi di prodotti che beneficiano di regimi specifici di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale.

Le modifiche in tal modo approvate si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la proposta di modifica o dalla data espressamente indicata nella decisione di approvazione.»

b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata;»;

c) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) "misura", l'insieme delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più degli obiettivi previsti dal programma, corrispondente a una linea per la quale è definita una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 228/2013;»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

- «6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

15) è aggiunto l'allegato IX il cui testo figura in allegato al presente regolamento.


#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

## «ALLEGATO IX

**Struttura e contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 39**

Di seguito sono illustrati la struttura e il contenuto della relazione annuale relativa all'anno precedente:

**1. CONTESTO GENERALE NELL'ANNO PRECEDENTE**

- 1.1. Contesto socioeconomico.
- 1.2. Situazione del settore agricolo e relativi sviluppi.

**2. ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE MISURE E AZIONI**

- 2.1. Tabella generale con i dati finanziari relativi al sostegno alla produzione locale e al regime specifico di approvvigionamento, compresa la dotazione iniziale per misura ed azione come pure la spesa effettiva e, se pertinente, eventuali aiuti di Stato erogati in conformità all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 228/2013.
- 2.2. Descrizione dettagliata dell'attuazione fisica e finanziaria per ciascuna misura e azione comprese nel programma, inclusa l'assistenza tecnica:
  - a) per il regime specifico di approvvigionamento: dati e analisi del bilancio annuale di approvvigionamento della regione interessata;
  - b) per il sostegno alla produzione locale: dati e analisi dell'attuazione fisica e finanziaria di ciascuna misura e azione comprese nel programma, tra cui il numero di beneficiari, il numero di animali interessati dal pagamento, la superficie ammissibile e/o il numero di aziende interessate. Se necessario, i dati devono essere corredati di una presentazione e analisi del settore cui si riferisce la misura.

**3. EFFICACIA DEL PROGRAMMA NELL'ANNO PRECEDENTE**


- 3.1. Progressi delle misure e azioni verso il conseguimento delle priorità e degli obiettivi specifici del programma e degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013:
  - a) andamento e analisi degli indicatori nazionali che quantificano gli obiettivi specifici del programma e valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi specifici attinenti a ciascuna delle misure contenute nel programma;
  - b) per il regime specifico di approvvigionamento, informazioni sulle ripercussioni del vantaggio in tal modo concesso, nonché sulle misure adottate e i controlli effettuati per garantire tale ripercussione a norma dell'articolo 6 del presente regolamento;
  - c) per il regime specifico di approvvigionamento, un'analisi della proporzionalità dell'aiuto in rapporto ai costi aggiuntivi per il trasporto nelle regioni ultraperiferiche e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione e dei fattori di produzione agricola, ai costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alla distanza;
  - d) dati annuali relativi agli indicatori comuni di prestazione di cui all'articolo 37 del presente regolamento e analisi degli stessi, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013.

Queste analisi devono prestare particolare attenzione al monitoraggio dei prezzi, allo sviluppo del settore agricolo locale e alla competitività dei prodotti locali rispetto a quelli importati da paesi terzi e quelli provenienti dall'Unione.

- 3.2. Conclusioni delle analisi sull'adeguatezza della strategia basata sulle misure e sulle eventuali migliorie da apportare per conseguire gli obiettivi del programma.

**4. GESTIONE DEL PROGRAMMA**

- 4.1. Breve panoramica dei principali problemi incontrati nella gestione e attuazione delle misure nel corso dell'anno in questione.




4.2. Statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate. Eventuali informazioni supplementari che potrebbero essere utili per la comprensione dei dati trasmessi.

5. **MODIFICHE**

Breve sommario delle modifiche eventualmente apportate al programma e presentate durante l'anno in questione e le relative motivazioni.»

**18CE1577**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/921 DELLA COMMISSIONE****del 28 giugno 2018****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> prima della modifica ad opera del regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Nel 2006, con il regolamento (CE) n. 130/2006 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («RPC», Cina o «paese interessato») («misure iniziali»). Tali misure consistevano in aliquote del dazio individuali comprese tra lo 0 % e il 10,1 % nei confronti di tre produttori esportatori cinesi destinatari del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e del 34,9 % nei confronti di tutti gli altri produttori esportatori cinesi. Con regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio <sup>(4)</sup>, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, sono state modificate le misure iniziali ed è stata chiarita la definizione del prodotto.
- (2) Nell'aprile 2012, con regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 <sup>(5)</sup> del Consiglio, a seguito della pubblicazione della relazione dell'organo d'appello dell'OMC relativa alla controversi «Beef and Rice» <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha escluso dall'ambito di applicazione delle misure le esportazioni della società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd («Hangzhou Bioking»), un produttore esportatore che ha beneficiato di un'aliquota del dazio dello 0 %.
- (3) Nell'aprile 2012, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha prorogato le misure di ulteriori cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 <sup>(7)</sup> («precedente riesame in previsione della scadenza»).
- (4) Nel luglio 2012, a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, le misure iniziali sono state modificate con regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio <sup>(8)</sup>. Il Consiglio ha ritirato il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») alle altre due società, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd («Changmao Biochemical») e Ninghai Organic Chemical Factory («Ninghai Organic»), fissando un margine antidumping individuale nei confronti di queste due società rispettivamente pari al 13,1 % e all'8,3 %, sulla base dei loro prezzi all'esportazione.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1).


<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 del Consiglio, del 13 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ed esclude dalle misure definitive la società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Messico — Misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso («Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice»), WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 3).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 182 del 13 luglio 2012, pag. 1).



- (5) Un'inchiesta antidumping avviata il 4 dicembre 2014, <sup>(1)</sup> relativa alle importazioni nell'Unione europea di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e riguardante la sola Hangzhou Bioking a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, è si è conclusa con la decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione <sup>(2)</sup> senza l'imposizione di misure.
- (6) Con sentenza del 1° giugno 2017 nella causa T-442/12 *Changmao Biochemical Engineering/Consiglio* <sup>(3)</sup>, il Tribunale ha annullato il regolamento (UE) n. 626/2012 nella parte in cui si applica alla Changmao Biochemical.
- (7) Il 7 settembre 2017 la Commissione ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativo alla sentenza del 1° giugno 2017 nella causa T-442/12. La Commissione ha deciso di avviare nuovamente l'inchiesta antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, che ha portato all'approvazione del regolamento (UE) n. 626/2012, poiché tale inchiesta riguarda il produttore esportatore interessato, e ha riaperto l'inchiesta al punto in cui si è verificata l'irregolarità. Detta riapertura si è limitata all'attuazione della sentenza del Tribunale nei confronti della società Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. La riapertura non ha influenzato altre inchieste.

## 2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (8) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(4)</sup>, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («domanda di riesame in previsione della scadenza»).
- (9) La domanda di riesame è stata presentata il 24 gennaio 2017 dalle società Distillerie Bonollo S.r.l., Caviro Distillerie S.r.l., Industria Chimica Valenzana S.p.a., Alvinesa Alcoholera Vinícola SA e Comercial Química Sarasa SL («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di acido tartarico.
- (10) La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure istituite sulle importazioni di AT originario della Cina avrebbe comportato la probabilità di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

## 3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (11) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il mercoledì 19 aprile 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base <sup>(5)</sup> («avviso di apertura»).

## 4. Inchiesta

### 4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato

- (12) L'inchiesta sulle probabilità di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione della probabilità di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo considerato»).

### 4.2. Parti interessate dalla presente inchiesta

- (13) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore interessato.

<sup>(1)</sup> Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU C 434 del 4.12.2014, pag. 9).

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (GUL 33 del 10.2.2016, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Causa T-442/12 *Changmao Biochemical Engineering/Consiglio*, sentenza del Tribunale (ottava sezione) del 1° giugno 2017, ECLI:EU:T:2017:372.

<sup>(4)</sup> GU C 329, 7.9.2016, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU C 122, 19.4.2017, pag. 8.



- (14) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.

#### 4.3. Campionamento

- (15) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

##### 4.3.1. Campionamento dei produttori esportatori in Cina

- (16) In considerazione del numero apparentemente elevato di produttori esportatori dalla Cina, nell'avviso di apertura era stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento.
- (17) Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, la Commissione ha richiesto a tutti i produttori esportatori noti di manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura e di fornirle le informazioni richieste in tale avviso. Le informazioni richieste prevedevano dati relativi al volume e alla capacità di produzione. La Commissione ha altresì invitato la Missione dell'RPC presso l'Unione europea a nominare un rappresentante che potesse collaborare con la Commissione alla selezione del campione.
- (18) Nessuno dei 22 produttori esportatori cinesi contattati né altri produttori esportatori cinesi si sono manifestati per fornire le informazioni richieste.

##### 4.3.2. Campionamento dei produttori dell'Unione


- (19) Prima dell'avvio del procedimento, la commissione ha contattato i produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione individuati nella domanda di riesame al fine di verificare se i produttori dell'Unione che avevano presentato la domanda fossero sufficientemente rappresentativi. La Commissione ha raccolto altresì le informazioni necessarie a decidere in merito al potenziale campionamento, previsto al punto 5.3 dell'avviso di apertura.
- (20) Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di sei produttori dell'Unione con i volumi di vendite più elevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016. Queste sei società rappresentavano l'86 % del volume delle vendite complessivo di acido tartarico dell'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a trasmettere osservazioni sul campione provvisorio.
- (21) Un produttore dell'Unione non incluso nel campione provvisorio ha sostenuto di dover essere incluso nel campione finale al fine di fornire un quadro più completo della situazione dell'industria dell'Unione. Tale società è stata sostenuta dall'associazione di categoria italiana di produttori di acido tartarico dell'Unione. Un altro produttore dell'Unione ha dichiarato di non voler partecipare al riesame in previsione della scadenza. Non sono state presentate altre osservazioni.
- (22) Alla luce delle osservazioni ricevute, la Commissione ha ritenuto che non fosse più opportuno procedere al campionamento dei produttori dell'Unione.

##### 4.3.3. Campionamento degli importatori indipendenti

- (23) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, ove necessario, selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a partecipare all'inchiesta in questione. A tali parti è stato richiesto di manifestarsi trasmettendo alla Commissione le informazioni richieste all'allegato II dell'avviso di apertura.
- (24) Inoltre, 10 importatori individuati nella domanda sono stati contattati dalla Commissione durante la fase di apertura e invitati a spiegare la propria attività e a compilare l'allegato II dell'avviso di apertura. Cinque società hanno risposto al modulo per il campionamento per importatori indipendenti. Non si sono, tuttavia, qualificate come importatori del prodotto in esame, bensì come utilizzatori.

#### 4.4. Questionari

- (25) La Commissione ha inviato i questionari a tutti e nove i produttori e a sei utilizzatori dell'Unione. Sono stati inoltre inviati questionari a 10 produttori di paesi terzi potenziali a economia di mercato, nello specifico provenienti da Argentina, Australia, Brasile, Cile e India.



- (26) Hanno risposto ai questionari sette produttori e quattro utilizzatori dell'Unione e un produttore dell'Australia, potenziale paese terzo a economia di mercato.
- (27) Non vi è stata collaborazione da parte di nessuno dei produttori esportatori cinesi.

#### 4.5. Visite di verifica

- (28) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire la probabilità di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché per valutare se l'imposizione di misure avrebbe favorito l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori dell'Unione:

- Alvinesa Alcoholera Vinícola SA, Daimiel, Spagna
- Caviro Distillerie S.r.l., Faenza, Italia
- Comercial Química Sarasa S.L., Girona, Spagna
- Distillerie Bonollo S.p.A, Formigine, Italia
- Giovanni Randi S.p.a, Faenza, Italia
- ICV — Industria Chimica Valenzana S.p.A, Padova, Italia
- Villapana S.p.A, Faenza, Italia

b) utilizzatori:

- DuPont Nutrition Biosciences ApS, Copenhagen, Danimarca
- Saint-Gobain Construction Products UK Ltd, Leicestershire, Regno Unito

### B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

#### 1. Prodotto in esame

- (29) Il prodotto in esame è acido tartarico, escluso l'acido D(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, originario dell'RPC, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918 12 00 90) («prodotto in esame»).
- (30) Il prodotto in esame è usato nel vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Esso può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione, come nel caso della produzione nell'Unione (di seguito «produzione naturale»), oppure mediante sintesi chimica da composti petrolchimici, come nel caso della produzione nell'RPC (di seguito «produzione sintetica»). Dai sottoprodotti della vinificazione si ottiene solamente l'acido L(+) tartarico. La produzione sintetica consente di fabbricare sia l'acido L(+) tartarico che l'acido DL-tartarico. Entrambi i tipi costituiscono il prodotto in esame e presentano impieghi intercambiabili.

#### 2. Prodotto simile


- (31) Si è ritenuto che il prodotto in esame prodotto nell'RPC ed esportato nell'Unione:
- il prodotto fabbricato e venduto da produttori esportatori sul mercato interno dell'RPC,
  - il prodotto fabbricato e venduto nel paese di riferimento,
  - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione

presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base, nonché gli stessi utilizzi di base. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

### C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING

#### 1. Osservazioni preliminari

- (32) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare la probabilità di persistenza o reiterazione del dumping.



- (33) Le esportazioni effettuate dalla società Hangzhou Bioking sono state escluse dall'analisi della probabilità di persistenza o reiterazione del dumping ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 indicato al considerando 2. L'analisi qui di seguito riportata si è basata esclusivamente sulle esportazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori oggetto delle misure.
- (34) Come indicato al precedente considerando 27, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. Pertanto, la Commissione ha informato le autorità cinesi che, a causa della mancanza di collaborazione di produttori esportatori cinesi, la Commissione può applicare l'articolo 18 del regolamento di base relativamente ai risultati riguardanti l'RPC. A tale riguardo, la Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere auditore da parte delle autorità cinesi.
- (35) Alla luce di quanto precede, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i risultati in merito all'esistenza del dumping e della probabilità di persistenza o reiterazione del dumping si sono basati sui dati disponibili, in particolare:
- i) informazioni contenute nella richiesta;
  - ii) dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in base all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base (la «banca dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6»);
  - iii) statistiche tratte dalla banca dati cinese per le statistiche sulle esportazioni («banca dati cinese»);
  - iv) banca dati del Global Trade Atlas («GTA»);
  - v) informazioni di dominio pubblico, quali siti Internet ed estratti da pubblicazioni di società di informazione sul mercato disponibili in Internet;
  - vi) informazioni raccolte in occasione di inchieste precedenti <sup>(1)</sup>.

## 2. Dumping

- (36) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare l'Argentina come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base invitandole a esprimere osservazioni riguardanti tale scelta. Non sono pervenute osservazioni in merito.
- (37) La Commissione ha contattato le autorità argentine e i due produttori noti del prodotto in esame in Argentina, invitandoli a collaborare. È risultato che un produttore argentino aveva cessato la produzione del prodotto in esame durante il PIR, mentre l'altro si è rifiutato di collaborare.
- (38) Parallelamente, la Commissione ha chiesto la collaborazione di otto produttori noti e di due associazioni di produttori in altri potenziali paesi di riferimento (Australia, Brasile, Cile e India) e ha contattato le autorità competenti di tali paesi invitandole a trasmettere i recapiti dell'associazione dei produttori e dei produttori che notoriamente producono e vendono il prodotto in esame sul loro mercato.
- (39) Un produttore australiano ha inizialmente acconsentito a collaborare, ma ha poi presentato una risposta che non conteneva dati quantitativi e che quindi non è stata accettata.
- (40) Nessun altro produttore dei potenziali paesi di riferimento si è manifestato.
- (41) In mancanza di collaborazione da parte di produttori del paese di riferimento, la Commissione ha determinato il valore normale «su qualsiasi altra base equa», a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (42) La Commissione ha pertanto basato il valore normale sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, vale a dire sui prezzi delle fatture del prodotto in esame venduto sul mercato interno da un produttore argentino. Il ricorso all'Argentina come fonte per la determinazione del valore normale è coerente con il ricorso all'Argentina come paese di riferimento nelle inchieste precedenti <sup>(2)</sup>. Tale metodologia è stata considerata la più ragionevole in considerazione della mancanza di informazioni affidabili causata dalla carente collaborazione.

<sup>(1)</sup> Vale a dire, le inchieste concluse nell'ambito del precedente riesame in previsione della scadenza, regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 e decisione di esecuzione (UE) 2016/176.

<sup>(2)</sup> Inchieste concluse con il regolamento (CE) n. 130/2006, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012.



- (43) L'inchiesta ha stabilito che il prodotto in esame in Argentina era prodotto con una produzione naturale, mentre in Cina si utilizzava la produzione sintetica, più economica. Il costo delle materie prime impiegate in Argentina è stato pertanto adeguato per tener conto delle differenze di costo tra metodi di produzione impiegate.
- (44) Dopo la comunicazione delle conclusioni, un produttore esportatore cinese ha sostenuto che il metodo del paese di riferimento applicato nel presente riesame fosse incompatibile con gli obblighi che incombono all'UE in forza dell'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»). In particolare, il produttore si riferiva alla scadenza della sezione 15 del protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all'OMC, avvenuta l'11 dicembre 2016, per cui il metodo del paese di riferimento non era più giustificato.
- (45) La Commissione ha rammentato che in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base applicabile, il valore normale è stato determinato in base a dati forniti dal paese di riferimento. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

### 2.1. Changmao Biochemical

#### 2.1.1. Valore normale

- (46) A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, in particolare della società Changmao Biochemical, che ha beneficiato dell'applicazione di un'aliquota di dazio individuale, non erano disponibili informazioni sui costi o sui prezzi di vendita praticati sul mercato interno cinese, che permettessero di stabilire il valore normale. Tale valore è stato pertanto stabilito a norma dell'articolo 18 del regolamento di base utilizzando i dati disponibili, come indicato sopra, al considerando 34.
- (47) A tale riguardo, la Commissione ha inizialmente esaminato la possibilità di determinare il valore normale sulla base dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi praticati da Changmao Biochemical, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Al fine di determinare tali prezzi all'esportazione, si sono considerate le informazioni contenute nella banca dati cinese delle esportazioni. Tuttavia, sebbene tale banca dati contenga informazioni sulle esportazioni delle società cinesi, essa riporta solo il dato relativo al volume esportato da ciascuna società, ma non il valore corrispondente. Per questa ragione, non è stato possibile calcolare su questa base i prezzi all'esportazione applicati da Changmao Biochemical.
- (48) In assenza di informazioni maggiormente affidabili, la Commissione ha pertanto basato il valore normale sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, vale a dire sui prezzi delle fatture relative a vendite sul mercato interno del prodotto in esame di un produttore argentino.

#### 2.1.2. Prezzi all'esportazione


- (49) A causa della mancata collaborazione di Changmao Biochemical i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

#### 2.1.3. Confronto

- (50) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così definiti a livello franco fabbrica. Ove ciò fosse giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (51) Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per il nolo marittimo (0,07 EUR/kg), i costi di movimentazione (0,007 EUR/kg) e le spese di trasporto interno (0,014 EUR/kg) sulla base dei dati della precedente domanda di riesame in previsione della scadenza.
- (52) Secondo le tariffe doganali all'importazione e all'esportazione pubblicate dalle autorità doganali cinesi, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle esportazioni cinesi del prodotto in esame era solo parzialmente rimborsabile durante il PIR: l'aliquota IVA applicata è stata pari al 17 %, di cui solo 9 % è stato successivamente rimborsato. La Commissione ha pertanto considerato sia i valori normali, sia i prezzi all'esportazione comprensivi di IVA ed ha adeguato il valore normale per allinearsi all'aliquota IVA applicabile alle esportazioni in seguito al rimborso, ove applicabile. Il valore normale è stato adeguato di conseguenza dell'8 %.
- (53) Secondo la sua relazione annuale del 2016 <sup>(1)</sup>, Changmao Biochemical realizza il prodotto in esame utilizzando il metodo di produzione sintetica, mentre il produttore argentino adotta il metodo di produzione naturale. Secondo uno studio di informazione sul mercato <sup>(2)</sup> pubblicato poco dopo il PIR, l'acido tartarico sintetico è un'«opzione molto più economica» dell'equivalente naturale. Nell'ambito dell'inchiesta in oggetto, nessuna informazione

<sup>(1)</sup> Il diagramma di flusso relativo al metodo di produzione sintetica di Changmao Biochemical è descritto a pagina 2 della sua relazione annuale 2016, consultabile alla pagina [http://www.cmbec.com.hk/html/investor\\_report.php](http://www.cmbec.com.hk/html/investor_report.php) (ultimo accesso: 24 aprile 2018).

<sup>(2)</sup> <https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html> (ultimo accesso 24 aprile 2018).



dettagliata sui costi di produzione è stata resa disponibile. Per dare conto della differenza tra i metodi di produzione, pertanto, il valore normale determinato sulla base della domanda di riesame in previsione della scadenza è stato abbassato del [30 %-40 %] <sup>(1)</sup> al fine di riflettere la differenza tra i costi del processo naturale e i costi del processo sintetico in base ai risultati del riesame intermedio parziale conclusosi con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012. A tale riguardo, la differenza tra il prezzo di vendita del prodotto in esame e il valore costruito in Argentina determinato nell'ambito del riesame intermedio parziale è stata applicata al valore normale determinato nell'ambito del riesame attuale previsto al considerando 48. Il valore costruito determinato nell'ambito del riesame intermedio parziale si è basato sul costo di produzione in Argentina, sostituendo la materia prima utilizzata in Argentina con il prezzo di mercato medio del benzene (impiegato nel metodo di produzione sintetico), cui sono stati aggiunti le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti.

- (54) Va evidenziato che nell'ambito dell'inchiesta in oggetto, a differenza da quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012, non si è tenuto conto delle possibili differenze per le tipologie di prodotto L+ e DL di cui al considerando 30 nel calcolo del margine di dumping. Ciò è dovuto alla mancanza di collaborazione da parte del produttore esportatore cinese e dalla conseguente assenza di informazioni relative alle tipologie di prodotto esportate.

#### 2.1.4. Margine di dumping

- (55) La Commissione ha confrontato di valore normale medio ponderato con il prezzo all'esportazione medio ponderato, secondo le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (56) Alla luce di quanto precede, il margine di dumping medio ponderato per la società Changmao Biochemical, espresso in percentuale del valore di costo, assicurazione e nolo («cif»), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stato superiore al 70 %.
- (57) Se non si fossero effettuati adeguamenti al valore normale per le differenze tra i metodi di produzione, il valore normale determinato per Changmao Biochemical sarebbe stato basato esclusivamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza. In tal caso, confrontando il valore normale così determinato con il prezzo all'esportazione, il margine di dumping sarebbe superiore al 170 %. Come sopra, il calcolo del margine di dumping sarebbe stato basato sul confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo all'esportazione medio ponderato come stabilito sopra, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Come sopra esposto al considerando 53, tuttavia, la Commissione ritiene che l'adeguamento al valore normale sia giustificato.
- (58) Dopo la comunicazione delle conclusioni, i richiedenti e un'associazione di produttori dell'UE hanno contestato il metodo adottato dalla Commissione in considerazione della sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 nella causa T-431/12, Distillerie Bonollo SpA e altri/Consiglio <sup>(2)</sup>. Tuttavia, poiché il termine per proporre ricorso contro tale sentenza non è ancora scaduto, al momento non è possibile trarre conclusioni definitive su tale base.

#### 2.2. Ninghai Organic

- (59) Sebbene il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 abbia escluso Ninghai Organic dalla possibilità di usufruire del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, come illustrato al considerando 4, la società beneficia ancora dell'applicazione dell'aliquota del dazio individuale. Come indicato al considerando 18, Ninghai Organic non ha collaborato all'inchiesta.

##### 2.2.1. Valore normale


- (60) Come indicato ai considerando 41 e 42, in assenza di collaborazione da parte di produttori del paese di riferimento, la Commissione ha determinato il valore normale su qualsiasi altra base equa, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, ossia le fatture relative a vendite sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame, di un produttore argentino indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

##### 2.2.2. Prezzi all'esportazione

- (61) A causa della mancata collaborazione di Ninghai Organic i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per le importazioni nell'Unione durante il PIR a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> Per motivi di riservatezza si è ricorsi a un intervallo, in quanto era impossibile calcolare il numero esatto utilizzando i dati di un unico produttore esportatore argentino.

<sup>(2)</sup> Sentenza del 3 maggio 2018, ECLI:EU:T:2018:251.



### 2.2.3. Confronto

- (62) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così definiti a livello franco fabbrica. Ove ciò fosse giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (63) Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per il nolo marittimo (0,07 EUR/kg), i costi di movimentazione (0,007 EUR/kg) e le spese di trasporto interno (0,014 EUR/kg) sulla base dei dati della precedente domanda di riesame in previsione della scadenza.
- (64) Secondo le tariffe doganali all'importazione e all'esportazione pubblicate dalle autorità doganali cinesi, l'IVA sulle esportazioni cinesi del prodotto in esame era solo parzialmente rimborsabile durante il PIR: l'aliquota IVA applicata è stata pari al 17 %, di cui solo 9 % è stato successivamente rimborsato. La Commissione ha pertanto considerato sia i valori normali, sia i prezzi all'esportazione comprensivi di IVA ed ha adeguato il valore normale per allinearsi al tasso IVA applicabile alle esportazioni in seguito al rimborso, ove applicabile. Il valore normale è stato pertanto adeguato dell'8 %.
- (65) In base alla domanda e al precedente riesame in previsione della scadenza, Ninghai Organic per il prodotto in esame utilizzava il metodo di produzione sintetico, mentre il produttore argentino adottava il metodo di produzione naturale. È stato pertanto eseguito un adeguamento del valore normale come descritto al considerando 53.
- (66) Non sono stati effettuati adeguamenti che abbiano tenuto conto delle diverse tipologie di prodotto L+ e DL per le motivazioni indicate al considerando 54.

### 2.2.4. Margine di dumping

- (67) La Commissione ha confrontato il valore normale con il prezzo all'esportazione medio ponderato, secondo le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (68) Alla luce di quanto precede, il margine di dumping medio ponderato per la società Ninghai Organic, espresso in percentuale del valore di costo, assicurazione e nolo («cif»), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stato superiore al 70 %.
- (69) Se il valore normale non venisse adeguato per tener conto delle differenze tra i metodi di produzione, esso potrebbe essere confrontato con il prezzo all'esportazione come stabilito ai considerando 60 e 61, debitamente adeguato come descritto ai considerando da 62 a 64. Il margine dumping così calcolato sarebbe superiore al 170 %. Come sopra esposto, tuttavia, la Commissione ritiene che l'adeguamento al valore normale sia giustificato.
- (70) Come sopra, in entrambi i casi, il calcolo del dumping sarebbe stato basato sul confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo all'esportazione medio ponderato come sopra esposto, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (71) L'argomentazione dei richiedenti e dell'associazione di produttori dell'Unione di cui al considerando 58 relativamente a Changmao Biochemical, *vale a dire* che non si dovrebbe applicare nessun adeguamento per le differenze nel metodo di produzione, è stata avanzata anche per quanto riguarda l'adeguamento per le differenze di metodo di produzione di Ninghai Organic di cui al considerando 65. Tali parti hanno quindi contestato l'esattezza del margine di dumping stabilito al considerando 68. L'argomentazione è stata respinta per gli stessi motivi di cui al considerando 58.

### 2.3. Tutti gli altri produttori esportatori

- (72) Secondo la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, i produttori cinesi oggetto del dazio residuo hanno esportato meno di sette tonnellate del prodotto in esame. Considerando tale quantità trascurabile, che rappresenta solo lo 0,4 % delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi oggetto delle misure verso l'Unione durante il PIR, non è stato calcolato alcun margine di dumping per le restanti società in Cina.

### 2.4. Conclusioni relative al dumping

- (73) Ai considerando 56 e 68, è stata stabilita la persistenza del dumping durante il PIR per due società che beneficiavano di un margine di dumping individuale. Il livello di dumping stabilito era superiore al 70 % per entrambe le società. Poiché queste due imprese rappresentavano insieme oltre il 99 % delle esportazioni cinesi oggetto delle misure, si è giunti alla conclusione che si fosse in presenza di una continuazione dell'attività di dumping da parte della Cina durante il PIR.



### 3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (74) Oltre alle conclusioni relative al dumping durante il PIR, la Commissione ha verificato se vi fosse la probabilità di una persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina, pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi e attrattività del mercato dell'Unione europea.
- (75) Considerata la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni relative alla probabilità di persistenza del dumping di cui più avanti sono basate sui dati disponibili, ossia le fonti menzionate al considerando 35.
- (76) Come già indicato al considerando 33, l'analisi della probabilità della persistenza del dumping si è basata esclusivamente sui dati relativi ai «produttori oggetto delle misure», vale a dire a tutti i produttori cinesi tranne Hangzhou Bioking.


#### 3.1. Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina

- (77) Sulla base dei dati della domanda di riesame in previsione della scadenza, sottoposti a un controllo incrociato e integrati, ove applicabile, con i dati dai siti Internet dei produttori cinesi e le informazioni raccolte da precedenti inchieste <sup>(1)</sup>, la capacità produttiva complessiva dei produttori cinesi oggetto delle misure durante il PIR è stata pari a 54 000 tonnellate.
- (78) Le informazioni di dominio pubblico forniscono una stima del consumo interno cinese durante il PIR pari a circa 8 500 tonnellate l'anno <sup>(2)</sup>. Se si considerano le importazioni del prodotto in esame in Cina in base ai dati registrati nella banca dati GTA (circa 300 tonnellate), si stima che le vendite complessive sul mercato interno cinese (comprendente del dato relativo alla società Hangzhou Bioking) sono ammontate circa a 8 200 tonnellate. Nell'indisponibilità di informazioni più affidabili, si è stimato che la quota di vendite sul mercato interno, da parte dei produttori cinesi oggetto delle misure, sul totale delle vendite complessive sul mercato interno cinese era pari alla loro quota di capacità produttiva sul totale. Alla luce di tale supposizione, si stima che i produttori cinesi oggetto delle misure abbiano registrato vendite interne di [6 200 — 6 600] <sup>(3)</sup> tonnellate durante il PIR.
- (79) Durante il PIR, le esportazioni cinesi (comprese quelle effettuate dalla società Hangzhou Bioking) sono state complessivamente pari a 33 300 tonnellate, mentre si sono registrate esportazioni dei produttori cinesi oggetto delle misure pari a [20 000 — 25 000] tonnellate, secondo la banca dati cinese. Tenendo conto delle vendite interne determinate come sopra descritto, ciò equivale a una produzione complessiva cinese di circa 41 500 tonnellate, [26 000 — 30 000] tonnellate realizzate da produttori cinesi oggetto delle misure.
- (80) La capacità inutilizzata dei produttori oggetto delle misure è stata pari a [24 000 — 28 000] tonnellate.
- (81) In base a quanto esposto ai considerando da 77 a 80 relativamente al consumo interno cinese, alla capacità produttiva, alla produzione e alle esportazioni cinesi, sono state tratte le seguenti conclusioni:
- il consumo interno cinese rappresenta solo il 16 % della capacità produttiva dei produttori esportatori cinesi oggetto delle misure;
  - i produttori esportatori cinesi oggetto delle misure sono fortemente orientati all'esportazione, come dimostra il fatto che hanno esportato oltre il 75 % della loro produzione;
  - il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori oggetto delle misure durante il PIR è stato inferiore al 55 %. Considerando le dimensioni ridotte del mercato interno, ogni tentativo di aumentare tale ridotto tasso di utilizzo degli impianti si tradurrà in un aumento delle esportazioni;
  - la capacità inutilizzata dei produttori oggetto delle misure rappresentava il [110 % — 120 %] del consumo dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Inchieste concluse con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 e la decisione di esecuzione (UE) 2016/176.

<sup>(2)</sup> Sulla base delle informazioni pubblicate da una società di informazione sul mercato (<https://globenewswire.com/news-release/2016/02/09/808759/0/en/Tartaric-Acid-Market-Is-Expected-To-Reach-USD-425-Million-By-2020-Radiant-Insights-Inc.html>, ultimo accesso in data 19 aprile 2018), il mercato mondiale dell'acido tartarico nel 2013 era pari a 60 560 tonnellate di prodotto e registrava una crescita del 5,3 % l'anno. Ciò equivale a un mercato mondiale di circa 70 700 tonnellate durante il PIR. Il diagramma a torta pubblicato da un'altra società di informazione sul mercato (<https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html> ultimo accesso in data 19 aprile 2018) mostra che il mercato cinese ha rappresentato circa il 12 % del mercato mondiale. Tali fonti evidenziano che la domanda interna cinese sia stata pari a circa 8 500 tonnellate durante il PIR.

<sup>(3)</sup> Ai considerando da 78 a 83 le cifre sono presentate sotto forma di intervalli per garantire la riservatezza, quando riguardano solo due produttori esportatori (poiché le cifre esatte consentirebbero a tali produttori esportatori di dedurre i dati l'uno dell'altro) oppure quando le cifre esatte consentirebbero il calcolo dei dati relativi alla società Hangzhou Bioking.



- (82) In base all'attività di informazione sul mercato <sup>(1)</sup> è previsto un tasso di crescita annuale della domanda interna della regione Asia-Pacifico per il prodotto in esame del 6,8 % dal 2014 al 2020. Un'estrapolazione basata su tale tasso e sulla domanda interna cinese determinata per il PIR genererebbe una domanda interna cinese stimata di 13 500 tonnellate entro il 2022. Tale dato sarebbe ancora inferiore alla capacità produttiva cinese durante il PIR.
- (83) Occorre inoltre evidenziare che la società Hangzhou Bioking ha aumentato la propria capacità di [8 000 — 13 000] tonnellate/anno in seguito al periodo dell'inchiesta di riesame. Di fatto, ha sostituito il suo impianto esistente con una nuova linea di produzione da 25 000 tonnellate/anno <sup>(2)</sup>. Ciò contribuirà ad aumentare ulteriormente lo squilibrio tra la capacità produttiva e la domanda sul mercato interno cinese.
- (84) Le suddette motivazioni inducono a concludere che i produttori esportatori cinesi oggetto delle misure siano incentivati a mantenere o aumentare la propria posizione sui loro mercati di esportazione.

### 3.2. Pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi

- (85) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi oggetto delle misure non è stato possibile analizzare i prezzi all'esportazione cinesi nei confronti di paesi terzi separatamente da Hangzhou Bioking. Ciò è dovuto al fatto che le statistiche relative alle esportazioni cinesi indicano solo il volume esportato da ciascuna società, ma non i valori corrispondenti. Tuttavia, poiché secondo la banca dati di statistiche relative alle esportazioni cinesi le esportazioni della società Hangzhou Bioking in paesi terzi hanno rappresentato meno di un quinto del totale delle esportazioni cinesi in tali paesi, si è ritenuto che le conclusioni relative al totale delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi fossero comunque rappresentative del comportamento dei produttori esportatori cinesi oggetto delle misure.
- (86) Un confronto fra il prezzo all'esportazione medio delle esportazioni cinesi nel resto del mondo, indicato nella banca dati cinese e adeguato a un livello franco-fabbrica, con il valore normale determinato per le società Changmao Biochemical e Ninghai Organic, ha evidenziato un margine di dumping potenzialmente superiore al 70 %, in seguito all'adeguamento per le differenze tra i metodi di produzione descritto al considerando 53. Anche per quanto attiene ai cinque principali mercati terzi cui si rivolgono i produttori esportatori cinesi, vale a dire India, Russia, USA, Turchia e Australia in ordine di importanza, che rappresentano il 69 % del totale delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi, i margini di dumping calcolati sono stati superiori al 70 % in ciascun mercato (compresi tra il 72 % e l'87 %).
- (87) Se il valore normale fosse basato sul valore normale indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza senza alcun adeguamento per le differenze tra i processi di produzione, il margine di dumping sarebbe superiore al 170 %. Come sopra esposto, tuttavia, la Commissione ritiene che l'adeguamento al valore normale sia giustificato.
- (88) Si è pertanto concluso che le esportazioni dei produttori cinesi oggetto delle misure verso i mercati di paesi terzi sono effettuate a prezzi di dumping.

### 3.3. Attrattività del mercato dell'Unione europea

- (89) Il mercato interno cinese è caratterizzato da un'elevata sovraccapacità, a causa della quale i produttori cinesi oggetto delle misure potrebbero trovarsi costretti a ricercare mercati alternativi per dare sbocco alla propria capacità inutilizzata.
- (90) Il mercato dell'Unione è di gran lunga il mercato più grande al mondo. Secondo le informazioni sul mercato, durante il PIR ha rappresentato il 35 % del consumo globale del prodotto in esame <sup>(3)</sup>. La banca dati GTA mostra altresì che il prezzo fob medio delle esportazioni cinesi durante il PIR è stato tra il 6 % e l'8 % superiore del prezzo medio registrato per le esportazioni cinesi verso il resto del mondo <sup>(4)</sup> nello stesso periodo. La Commissione ha pertanto concluso che il mercato dell'Unione europea costituisce una forte attrattiva per le esportazioni cinesi, in quanto è in grado di generare profitti superiori sulle vendite verso il mercato UE rispetto a quelli generati dalle vendite verso altri mercati di esportazione.
- (91) Inoltre, il fatto che nonostante la presenza di misure antidumping i produttori esportatori cinesi oggetto delle misure abbiano continuato ad esportare quantitativi significativi verso l'Unione europea, tali da coprire l'8 % del consumo dell'Unione, durante il PIR, conferma che gli esportatori cinesi mantengono un forte interesse per il mercato dell'UE.

<sup>(1)</sup> <https://globenewswire.com/news-release/2016/02/09/808759/0/en/Tartaric-Acid-Market-Is-Expected-To-Reach-USD-425-Million-By-2020-Radiant-Insights-Inc.html> [ultimo accesso: 24 aprile 2018].

<sup>(2)</sup> Secondo il sito Internet della società Hangzhou Bioking (<http://biokingco.web.testwebsite.cn/En/About/#about4>, ultimo accesso: 19 aprile 2018), dopo il PIR è stata avviata una nuova linea della capacità produttiva di 25 000 tonnellate/anno.

<sup>(3)</sup> <https://ihsmarket.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html> (ultimo accesso 24 aprile 2018).

<sup>(4)</sup> I prezzi a livello fob delle esportazioni cinesi verso l'Unione europea sono stati compresi fra [1,9-2,0] EUR/kg, mentre i prezzi delle esportazioni verso paesi terzi si sono attestati tra [1,75-1,85] EUR/kg.



- (92) Durante il PIR, meno del 30 % delle esportazioni dei due produttori cinesi oggetto delle misure individuali è confluito nell'Unione europea. È ragionevole prevedere che, in caso di abrogazione delle misure, i due produttori attualmente oggetto di dazi individuali aumentino le proprie esportazioni verso l'Unione. È altresì ragionevole prevedere che gli altri esportatori cinesi, che attualmente esportano basse quantità di prodotto (7 tonnellate durante il PIR) verso il mercato dell'Unione a causa di un dazio residuo elevato, inizino ad esportare verso l'UE quantitativi significativi.

#### 3.4. Conclusioni

- (93) In conclusione, i margini di dumping stabiliti durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'ampia capacità produttiva, l'elevata capacità inutilizzata, associati alle pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi e all'attrattiva del mercato dell'Unione europea, indicano che un'abrogazione delle misure comporterebbe un probabile significativo aumento delle esportazioni verso l'Unione. Se si considerano i margini di dumping registrati durante il periodo dell'inchiesta di riesame, è altresì probabile che in futuro le esportazioni saranno effettuate a prezzi oggetto dumping. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che sussiste il forte rischio che le pratiche di dumping persistano nell'eventualità dell'abrogazione delle misure.

### D. PROBABILITÀ DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

#### 1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (94) Durante il PIR il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da nove produttori. Di essi, sette produttori hanno collaborato all'inchiesta. Si è accertato che questi sette produttori rappresentano una quota rilevante in questo caso superiore al 60 %, della produzione totale del prodotto simile nell'Unione. Tali produttori vanno sotto la denominazione comune di «settore dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, lettera 1), del regolamento di base.
- (95) La produzione accertata dell'Unione è stata di 18 900 tonnellate, pari al 64 % della sua produzione totale stimata, compresi gli altri due produttori dell'Unione (29 661 tonnellate <sup>(1)</sup> complessivamente).
- (96) Ai fini dell'analisi del pregiudizio, sono stati valutati gli indicatori del pregiudizio a livello della quota rilevante della produzione dell'Unione sulla base delle informazioni verificate raccolte dai produttori che hanno collaborato all'inchiesta.
- (97) Il mercato dell'Unione per il prodotto in esame è caratterizzato dalla presenza di un numero relativamente piccolo di produttori, prevalentemente piccole e medie imprese. Ad eccezione di un produttore che produce soltanto AT, tutti gli altri produttori sono integrati verticalmente, avendo come attività principale la produzione di alcol a partire dalle fecce di vino, un processo di cui il prodotto in esame è un sottoprodotto.
- (98) Il periodo considerato dall'inchiesta attuale coincide in parte con il periodo dell'inchiesta di cui al considerando 5 per l'anno 2013 e in parte per il 2014. Come indicato al considerando 96, sono stati valutati gli aspetti dell'inchiesta disponibili a livello della quota rilevante della produzione dell'Unione sulla base delle informazioni verificate raccolte dai produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta. Nell'inchiesta di cui al considerando 5, sono stati valutati gli indicatori macroeconomici del pregiudizio, quali il volume di produzione e il volume delle vendite e la quota di mercato, sulla base di dati provenienti da tutti i produttori dell'Unione. I valori relativi a taluni indicatori variano, pertanto, tra questa inchiesta e l'inchiesta di cui al considerando 5.

#### 2. Consumo dell'Unione

- (99) Il consumo dell'Unione è stato determinato in base a fattori, quali i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato UE, i volumi delle importazioni da paesi terzi verso l'Unione sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e il volume delle vendite di altri produttori dell'Unione, sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza.
- (100) Il consumo nell'Unione è diminuito dell'11 % tra il 2013 e il PIR. La domanda è diminuita del 10 % tra il 2013 e il 2014 ed è rimasta stabile ai livelli del 2014 nel periodo successivo. In linea di principio, la domanda del prodotto in esame dipende da fattori esterni, quali le condizioni climatiche che influenzano il consumo del prodotto in esame nel settore viticolo. Nel settore dell'edilizia, il consumo può variare a seconda del volume della produzione edile in generale, nonché dell'uso di prodotti sostitutivi.

<sup>(1)</sup> Dato determinato sulla base delle risposte al questionario verificate per i produttori dell'Unione che hanno collaborato e dei dati contenuti nella domanda per gli altri due produttori.



Tabella 1

**Consumo dell'Unione**

	2013	2014	2015	PIR
Consumo totale (in tonnellate)	25 455	22 931	23 767	22 610
Indice (2013 = 100)	100	90	93	89

Fonte: Domanda di revisione in previsione della scadenza, banca dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, risposte al questionario verificate

**3. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Cina****3.1. Volume e quota di mercato****i) Tutte le importazioni cinesi**

- (101) Al fine di valutare la situazione complessiva nel mercato dell'Unione, la Commissione ha altresì stimato il volume di tutte le importazioni del prodotto in esame (vale a dire, comprendendo altresì le importazioni effettuate dalla società non oggetto delle misure Hangzhou Bioking). È emerso che il volume di tutte le importazioni provenienti dalla Cina e destinate al mercato dell'Unione è diminuito del 47 % nel periodo considerato. Il dato relativo è sceso dalle [9 000-11 000] tonnellate registrate nel 2013 alle [5 000-6 000] tonnellate durante il PIR, registrando una quota di mercato del [20-30] %. Considerato che solo un produttore esportatore non era oggetto delle misure, le cifre complessive e altresì i dati relativi agli esportatori oggetto delle misure devono essere presentati sotto forma di intervalli o indici per motivi di riservatezza.

Tabella 2

**Volume delle importazioni e quota di mercato di tutte le importazioni dalla Cina**

	2013	2014	2015	PIR
Volume di tutte le importazioni dalla Cina (in tonnellate)	[9 000-11 000]	[8 000-9 000]	[6 000-8 000]	[5 000-6 000]
Indice (2013 = 100)	100	82	65	53
Quota di mercato di tutte le importazioni dalla Cina (%)	[40-50]	[30-40]	[25-35]	[20-30]
Indice (2013 = 100)	100	91	70	60

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

**ii) Importazioni della Cina oggetto delle misure**

- (102) Analogamente, il volume delle importazioni nell'Unione da produttori esportatori cinesi oggetto delle misure antidumping è diminuito del 49 % e ha raggiunto [1 600-1 900 tonnellate] nel PIR, il che corrisponde ad una quota di mercato del [7-10 %] rispetto all'[11-14 %] all'inizio del periodo considerato.

Tabella 3

**Volume delle importazioni e quota di mercato delle importazioni cinesi oggetto delle misure**

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure (in tonnellate)	[3 100-3 700]	[2 300-2 800]	[1 900-2 300]	[1 600-1 900]
Indice (2013 = 100)	100	82	66	51



	2013	2014	2015	PIR
Quota di mercato delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure (%)	[11-14]	[10-13]	[8-11]	[7-10]
Indice (2013 = 100)	100	91	70	58

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

### iii) Importazioni della Cina non oggetto delle misure

- (103) Nel periodo considerato, il volume delle importazioni provenienti dalla Cina e dirette verso l'Unione, non oggetto delle misure, si è sviluppato nel modo seguente:

Tabella 4

#### Volume delle importazioni e quota di mercato delle importazioni dalla Cina non oggetto delle misure

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni dalla Cina non oggetto delle misure (in tonnellate)	[7 000-8 000]	[6 000-7 000]	[4 000-5 000]	[3 000-4 000]
Volume delle importazioni Indice (2013 = 100)	100	82	65	54
Quota di mercato delle importazioni dalla Cina non oggetto delle misure (%)	[25-35]	[20-30]	[20-30]	[10-20]
Quota di mercato Indice (2013 = 100)	100	91	70	60

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (104) Il volume delle importazioni provenienti dall'RPC non oggetto delle misure rappresenta la maggior parte delle importazioni cinesi. Il valore relativo è diminuito del 46 % nel periodo considerato, seguendo molto da vicino la tendenza registrata per le importazioni oggetto delle misure. In tal modo, la sua quota sul totale delle esportazioni cinesi verso l'Unione è rimasta stabile nel periodo considerato.

### 3.2. Prezzi e applicazione di prezzi inferiori (undercutting)

#### i) Prezzi e applicazione di prezzi inferiori (undercutting) delle importazioni oggetto delle misure

- (105) La seguente tabella illustra l'andamento dei prezzi medi cif franco frontiera UE delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure.

Tabella 5

#### Prezzo medio delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure (in EUR/tonnellata)	2 731	2 706	2 443	1 895
Indice (2013 = 100)	100	99	89	69

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6



- (106) I prezzi di vendita medi unitari a livello cif delle importazioni cinesi oggetto delle misure hanno raggiunto 1 895 EUR/t durante il PIR, il che equivale a un aumento del 31 % nel periodo considerato.
- (107) Applicazione di prezzi inferiori (undercutting) durante il periodo dell'inchiesta di riesame attraverso il confronto tra a) la media ponderata dei prezzi di vendita applicati dai produttori che hanno collaborato all'inchiesta nei confronti di clienti indipendenti nel mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, e b) il prezzo medio delle importazioni oggetto delle misure dal paese interessato al primo cliente indipendente nel mercato dell'Unione, determinati su base cif sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e con l'aggiunta dei dazi doganali applicabili, nonché di dazi antidumping e costi successivi all'importazione.
- (108) Come indicato al considerando 27, in mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non è stato possibile determinare le tipologie di prodotto esportate dalla Cina. Non è stato, pertanto, possibile operare un confronto per tipologia. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale sul fatturato dei produttori dell'Unione che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Ha evidenziato una media ponderata del margine di undercutting del 19 %.

ii) **Prezzi delle importazioni non oggetto delle misure**

- (109) Nel periodo considerato, i prezzi delle importazioni dall'RPC non oggetto delle misure applicate al prodotto in esame è diminuito del 34 %. Nel corso del periodo considerato i prezzi delle importazioni non oggetto delle misure sono stati leggermente superiori o uguali ai prezzi di importazioni effettuate a prezzi di dumping (\*). Nel corso dell'intero periodo considerato, i prezzi delle importazioni non oggetto delle misure sono stati inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione.

Tabella 6

**Prezzi delle importazioni dalla Cina non oggetto delle misure**

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo delle importazioni cinesi non oggetto di dazi (in EUR/tonnellata)	[2 900-3 100]	[2 800-3 000]	[2 300-2 500]	[1 900-2 100]
Indice (2013 = 100)	100	94	79	66

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

**4. Importazioni da altri paesi terzi**

- (110) La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni da paesi terzi durante il periodo considerato in termini di volume e quota di mercato, nonché del prezzo medio di queste importazioni.


Tabella 7

**Importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina**

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni da paesi terzi (in tonnellate)	250	139	20	4
Indice (2013 = 100)	100	56	8	2
Quota di mercato delle importazioni da paesi terzi (%)	1	1	0	0
Indice (2013 = 100)	100	62	9	2
Prezzo delle importazioni (in EUR/tonnellata)	3 307	2 931	Non applicabile	Non applicabile

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(\*) I prezzi si riferiscono a un produttore esportatore. Vengono pertanto presentati sotto forma di intervallo a fini di riservatezza



- (111) Le importazioni da paesi terzi si sono attestate a livelli molto bassi e sono virtualmente cessate durante il PIR. Sono diminuite da 250 tonnellate nel 2013 a letteralmente zero tonnellate durante il PIR. I prezzi di tali importazioni sono stati superiori ai prezzi delle importazioni dalla Cina. Negli anni 2013 e 2014 si sono attestati al di sotto del livello medio dei prezzi dell'industria nell'Unione. Nel 2015, la quantità importata è stata molto bassa (9 tonnellate), fino ad essere virtualmente pari a zero durante il PIR. Pertanto, i prezzi medi risultanti per tali anni non possono essere considerati rappresentativi o significativi. In ogni caso, si sono registrate esportazioni marginali da paesi terzi, che hanno rappresentato una quota di mercato pari a solo l'1 % o inferiore nel periodo considerato.

#### 5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (112) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.
- (113) Come indicato al considerando 94, tale valutazione si basa su una quota rilevante della produzione dell'Unione sulla base di dati forniti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato.

#### 6. Produzione

- (114) Complessivamente, tra il 2013 e il PIR la produzione dell'Unione è aumentata del 22 %. È rimasta stabile dal 2013 al 2014, aumentata del 10 % tra il 2014 e il 2015 e di un ulteriore 11 % tra il 2015 e il PIR. Poiché il costo di produzione del prodotto in esame dipende prevalentemente dal prezzo della materia prima, che è soggetto a variazioni stagionali, non si osserva alcuna correlazione tra l'aumento dei livelli di produzione e i costi di produzione totali o la redditività complessiva dell'industria dell'Unione.

Tabella 8

#### Volume di produzione

	2013	2014	2015	PIR
Produzione in volume (in tonnellate)	15 432	15 580	17 055	18 900
Indice (2013 = 100)	100	101	111	122

Fonte: Risposte al questionario

#### 7. Capacità di produzione e utilizzo degli impianti


- (115) La capacità di produzione dei produttori del settore dell'Unione è diminuita del 6 % nel corso del periodo considerato. Tale aumento è da ascrivere prevalentemente a un investimento effettuato da un produttore dell'Unione nel 2015.
- (116) Si è registrato un incremento costante nell'utilizzo degli impianti dal 43 % nel 2013 al 50 % nel PIR (ovvero, un aumento di 7 punti percentuali nel periodo considerato). Tale aumento nella percentuale di utilizzo degli impianti è dovuto all'incremento dei volumi di produzione, mentre la capacità di produzione è cresciuta a un tasso inferiore. L'utilizzo degli impianti non ha tuttavia svolto un ruolo decisivo nella diminuzione materiale del costo medio di produzione osservata nel periodo considerato per le motivazioni esposte al considerando 127.

Tabella 9

#### Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Capacità di produzione (in tonnellate)	35 604	35 604	36 804	37 590
Indice (2013 = 100)	100	100	103	106
Utilizzo degli impianti (%)	43	44	46	50
Indice (2013 = 100)	100	101	107	116

Fonte: Risposte al questionario



### 8. Volume delle vendite

- (117) Il volume delle vendite complessive effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione nel PIR ha registrato un aumento (33 %). L'aumento più pronunciato si è avuto dal 2014 al 2015, periodo in cui il volume delle vendite complessivo è aumentato del 43 %. Tra il 2015 e il PIR si è assistito a un'inversione di tendenza e il volume delle vendite è diminuito dell'11 %.

Tabella 10

#### Volume delle vendite dell'industria dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione (in tonnellate)	6 984	7 265	10 367	9 273
Indice (2013 = 100)	100	104	148	133

Fonte: Risposte al questionario

- (118) Il volume delle vendite è stato altresì determinato per tutti i produttori dell'Unione sulla base del volume delle vendite effettivo dell'industria dell'Unione, come sopra definito al considerando 96 e, per gli altri produttori dell'Unione, sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza <sup>(1)</sup>.

Tabella 11

#### Volume complessivo delle vendite di tutti i produttori dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione (in tonnellate)	[13 500-15 500]	[12 500-15 000]	[15 000-17 000]	[16 500-17 500]
Indice (2013 = 100)	100	[90-100]	[110-120]	[115-125]

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame in previsione della scadenza

- (119) L'aumento delle vendite complessive è stato meno pronunciato rispetto all'aumento del volume delle vendite dall'industria dell'Unione. Il volume delle vendite determinato su tale base rispetto alla precedente inchiesta di riesame di cui al considerando 3 è diminuito. Tra il 2010 (ovvero, il PIR della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza) e il 2013 le vendite sono dunque diminuite del [25-35 %] passando da 20 623 tonnellate nel 2010 a [13 500-15 500 tonnellate] nel 2013. Pertanto, nonostante l'aumento del volume delle vendite registrato nel periodo considerato dalla presente inchiesta, il volume delle vendite osservato durante il PIR è rimasto al di sotto della media dei volumi delle vendite registrati durante la precedente inchiesta di riesame.

### 9. Quota di mercato

- (120) Nel periodo considerato la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha guadagnato 7,3 punti percentuali, con un aumento dal 29 % del 2013 al 43 % del PIR. Tale incremento riflette il fatto che, nonostante il calo dei consumi, le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate nel periodo considerato.


Tabella 12

#### Quota di mercato dell'industria dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Quota di mercato (%)	27	32	44	41
Indice (2013 = 100)	100	115	152	146

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame in previsione della scadenza e banca dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6

<sup>(1)</sup> Se si considera che solo due produttori dell'Unione non hanno collaborato, per motivi di riservatezza il dato relativo ai produttori dell'Unione deve essere presentato sotto forma di intervallo



- (121) L'aumento della quota di mercato dei produttori dell'Unione è stato meno pronunciato dell'incremento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Nel periodo considerato, la quota di mercato dei produttori dell'Unione è aumentata del 32 % passando dal [50 — 60 %] al [70 — 80 %].

Tabella 13

**Quota di mercato di tutti produttori dell'Unione**

	2013	2014	2015	PIR
Quota di mercato dei produttori dell'Unione	[50-60]%	[60-70]%	[65-75]%	[70-80]%
Quota di mercato di tutti i produttori dell'Unione				
Indice (2013 = 100)	100	107	124	132

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame in previsione della scadenza e banca dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6

**10. Crescita**

- (122) Tra il 2013 e il PIR, mentre il consumo dell'Unione diminuiva dell'11 %, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato e la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 14 %.

**11. Occupazione**

- (123) Il livello di occupazione dell'industria dell'Unione ha registrato un aumento del 9 % tra il 2013 e il 2015 ed è rimasto sostanzialmente stabile nel PIR, riflettendo in parte l'aumento in termini di produzione e capacità produttiva.

Tabella 14

**Occupazione**

	2013	2014	2015	PIR
Occupazione (addetto)	153	154	167	167
Indice (2013 = 100)	100	101	109	109

Fonte: Risposte al questionario

**12. Produttività**

- (124) La produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per addetto, è aumentata del 12 % nel periodo considerato. Tale dato riflette il maggiore aumento registrato a livello di produzione (del 22 %), rispetto all'aumento occupazionale (del 10 %).

Tabella 15

**Produttività**

	2013	2014	2015	PIR
Produttività (in tonnellate/addetto)	101	101	102	113
Indice (2013 = 100)	100	100	101	112

Fonte: Risposte al questionario

**13. Entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping**

- (125) L'inchiesta in oggetto ha evidenziato un livello sostanziale di pratiche di dumping. Sebbene l'industria dell'Unione abbia registrato un'evoluzione positiva in quanto a volumi delle vendite e quote di mercato nel periodo considerato, gli indicatori finanziari di cui ai considerando 126-137 sono peggiorati. Si è pertanto ritenuto che l'industria dell'Unione non si fosse pienamente ripresa dagli effetti delle importazioni effettuate a prezzi di



dumping. Si ricorda che nell'inchiesta iniziale sono stati constatati margini di dumping rispettivamente del 4,7 % e del 10,1 % per i due produttori cinesi a cui è stato concesso di beneficiare di aliquote del dazio individuali. Il margine di dumping per tutte le altre società è stato stabilito al 34,9 %. Come indicato sopra ai considerando da 74 a 93, inoltre, sulla base principalmente delle eccedenze di capacità di produzione disponibili in Cina, del comportamento in materia di prezzi degli esportatori cinesi sui mercati e dell'attrattività del mercato dell'Unione, è stata stabilita la probabilità del persistere del dumping. Di conseguenza, l'industria dell'Unione resta vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.

#### 14. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (126) La media dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato UE relativa a vendite nei confronti di acquirenti indipendenti è diminuita del 47 % tra il 2013 e il 2015 ed si è mantenuta su tale livello durante il PIR. In termini assoluti, i prezzi di vendita sono diminuiti da 5 239 EUR/tonnellata nel 2013 a 2 761 EUR/tonnellata durante il PIR.
- (127) La disponibilità di tartrato di calcio, che viene prodotto a partire da fecce di vino e rappresenta gran parte dei costi totali di fabbricazione dell'acido tartarico, varia in funzione della qualità della vendemmia. Le condizioni climatiche favorevoli o sfavorevoli hanno pertanto un effetto sull'offerta complessiva di tartrato di calcio e suoi prezzi di vendita, che a sua volta si ripercuote sui prezzi medi annui di vendita. Nel 2013 si sono dunque registrati prezzi eccezionalmente alti nell'Unione, se si considerano le tendenze a lungo termine. Inoltre, gli anni tra il 2014 e il PIR sono stati annate di vendemmia migliori nell'Unione rispetto ad altri e i prezzi di vendita medi sono stati inferiori. È altresì opportuno evidenziare che, come indicato al considerando 100, le condizioni legate al clima/alla vendemmia incidono non solo sulla disponibilità di tartrato di calcio, bensì anche sulla domanda di prodotto in esame nel contesto del settore vinicolo. Vi è dunque un elemento di variabilità nei prezzi e nel costo di produzione dell'acido tartarico, che è stato osservato durante il periodo considerato.
- (128) La diminuzione del prezzo medio unitario di vendita (del 47 % nel corso del periodo considerato) è stata più marcata rispetto alla diminuzione del costo di produzione durante lo stesso periodo (del 44 % nel periodo considerato). Di conseguenza, il costo di produzione medio ha superato il prezzo unitario medio di vendita nel 2014 e nel 2015, con un effetto negativo sulla redditività, come illustrato nella tabella 16 in basso.

Tabella 16

#### Prezzi medi di vendita e costo unitario

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo di vendita medio sul mercato UE (in EUR/tonnellata)	5 239	3 490	2 768	2 761
Indice (2013 = 100)	100	67	53	53
Costo unitario di produzione	4 865	3 534	2 880	2 738
Indice (2013 = 100)	100	73	59	56

Fonte: Risposte al questionario

#### 15. Costo della manodopera


- (129) Durante il periodo considerato il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 17

#### Costo medio del lavoro per addetto

	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per addetto (EUR)	44 705	43 685	42 999	42 847
Indice (2013 = 100)	100	98	96	96

Fonte: Risposte al questionario



- (130) Durante il periodo considerato il costo medio del lavoro per addetto dell'industria dell'Unione è diminuito del 4 %.

#### 16. Stock

- (131) Durante il periodo considerato, il volume delle scorte è complessivamente rimasto stabile. È aumentato del 10 % dal 2013 al 2014 per scendere drasticamente del 60 % nel 2015. Ciò è dipeso dal fatto che il volume delle vendite dell'Unione è aumentato più rapidamente del suo volume di produzione nell'anno in oggetto, come descritto ai considerando da 114 a 119. Tuttavia, tra il 2015 e il PIR il volume delle scorte è tornato ai livelli del 2013, poiché il volume della produzione ha raggiunto i volumi delle vendite aumentati.

Tabella 18

#### Stock

	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	2 436	2 683	1 070	2 424
Indice (2013 = 100)	100	110	44	100

Fonte: Risposte al questionario

#### 17. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (132) Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione sviluppati nel periodo considerato risultano come segue:


Tabella 19

#### Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione a clienti indipendenti (in % del fatturato relativo alle vendite)	7,1	- 1,2	- 4,0	0,8
Indice (2013 = 100)	100	- 18	- 56	12
Flusso di cassa (EUR)	6 292 920	1 624 457	- 619 997	154 944
Indice (2013 = 100)	100	26	- 10	2
Investimenti (EUR)	901 901	906 141	4 405 499	2 099 201
Indice (2013 = 100)	100	100	488	233
Utile sul capitale investito	2,9 %	- 0,3 %	- 0,3 %	0,1 %
Indice (2013 = 100)	100	- 12	- 9	3

Fonte: Risposte al questionario

- (133) La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, ottenuto dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Nel periodo considerato, la redditività delle vendite dell'industria dell'Unione del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è diminuito dal 7,1 % fino quasi a zero (0,8 %), registrando una diminuzione complessiva dell'88 %. Ciò è in linea con il fatto che i prezzi di vendita sono diminuiti più rapidamente del costo di produzione. La redditività ha pertanto registrato un calo più significativo tra il 2013 e il 2014, periodo in cui l'industria dell'Unione ha registrato una perdita del - 1,2 %. Le perdite sono




aumentate nel 2015 fino a raggiungere il - 4,0 %. Durante il PIR, la redditività è aumentata di nuovo raggiungendo livelli leggermente positivi. Tale evoluzione positiva è correlata all'aumento della produzione, del tasso di utilizzo degli impianti e della produttività, che ha contribuito alla diminuzione del costo di produzione a tonnellata. Mentre i prezzi di vendita medi sono rimasti costanti, ciò ha favorito la redditività tra il 2015 e il PIR. Durante l'intero periodo considerato, la redditività si è attestata su valori inferiori all'obiettivo di un profitto dell'8 % per il settore in questione.

- (134) I flussi di cassa netti sono indicativi della capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. In linea con il peggioramento della redditività, i flussi di cassa sono diminuiti del 98 % durante il periodo considerato: sono scesi drasticamente del 75 % nel 2014 fino a registrare un valore negativo nel 2015. Durante il PIR i flussi di cassa sono stati solo marginalmente al di sopra dello zero.
- (135) Gli investimenti nella produzione del prodotto simile realizzati dall'industria dell'Unione sono complessivamente aumentati del 133 % durante il periodo considerato. Ciò è dovuto ad alcuni importanti investimenti realizzati, in particolare, nel 2015 e durante il PIR. Tali investimenti, tuttavia, sono stati effettuati solo da parte di poche società. Il più grande investimento realizzato, che ha rappresentato oltre il 50 % degli investimenti complessivi effettuati nel 2015 e ha riguardato la rilocalizzazione delle attività.
- (136) L'utile sul capitale investito è la percentuale del profitto sul valore contabile netto degli investimenti. In linea con la diminuzione della redditività, tale valore è divenuto negativo nel 2014 e nel 2015 ed è stato pari a solo allo 0,1 % durante il PIR. L'utile sul capitale investito complessivo è stato scarso durante l'intero periodo considerato.
- (137) L'indebolimento dei flussi di cassa ha ridotto la capacità dell'industria dell'Unione di raccogliere capitali attraverso fondi interni. Di conseguenza, si è registrata una peggiore capacità di raccogliere capitali rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. Non si sono avute, tuttavia, indicazioni del fatto che tale circostanza abbia influito negativamente sulla capacità di continuare le proprie attività o realizzare investimenti.

#### 18. Conclusioni relative al pregiudizio

- (138) Gli indicatori di pregiudizio quali la produzione, il volume delle vendite e la quota di mercato hanno registrato un andamento positivo durante il periodo considerato. Queste tendenze non hanno tuttavia avuto un impatto positivo sulla situazione finanziaria complessiva dell'industria dell'Unione. Al contrario, la redditività dell'industria dell'Unione ha mostrato un costante andamento positivo durante l'intero periodo considerato e addirittura registrato perdite nel 2014 e nel 2015. Durante il PIR, la redditività dell'industria dell'Unione è stata di poco superiore al punto di pareggio. Altri indicatori finanziari inoltre, quali il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, sono anch'essi peggiorati e hanno fatto registrare valori negativi durante il periodo considerato.
- (139) Come già menzionato al considerando 2, i dazi antidumping attuali erano già in vigore sulle importazioni di acido tartarico dall'RPC, ad eccezione di quelle di Hangzhou Bioking. Ciononostante, l'industria dell'Unione ha subito gli effetti delle importazioni a prezzi di dumping dall'RPC. In particolare, le importazioni a prezzi di dumping hanno esercitato una forte pressione a causa dell'applicazione di prezzi inferiori del 19 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, nonostante vi fossero dazi antidumping in vigore. A causa di tale pressione sui prezzi, l'industria dell'Unione non è riuscita a mantenere i propri prezzi al di sopra del costo di produzione. Ciò ha influito negativamente sulla situazione dell'industria dell'Unione, come dimostrato dalla diminuzione dei prezzi di vendita e della redditività, nonché di altri indicatori finanziari di pregiudizio. Nonostante l'aumento del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la redditività è dunque peggiorata nel periodo considerato (nonostante si sia registrato un nuovo aumento durante il PIR, la redditività è stata di poco superiore al punto di pareggio), come pure i flussi di cassa e l'utile sul capitale investito. Alla luce di quanto precede, si è stabilito che le misure esistenti non producessero appieno gli effetti voluti e che l'industria dell'Unione rimanesse vulnerabile agli effetti pregiudizievole delle importazioni a prezzo di dumping nel mercato dell'Unione.
- (140) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un produttore esportatore cinese ha presentato varie argomentazioni riguardanti l'analisi del pregiudizio.
- (141) Primo, ha valutato non attendibili alcuni indicatori di pregiudizio a ragione delle differenze esistenti fra gli indicatori utilizzati nel quadro della presente inchiesta e quelli utilizzati per l'inchiesta di cui al considerando 5. Il produttore esportatore cinese si riferiva in particolare al consumo, alle scorte e alla redditività dell'industria dell'Unione. Ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato in modo sufficiente tali differenze e che, a suo avviso, utilizzando una diversa serie di dati si sarebbe giunti a conclusioni diverse in merito al pregiudizio.
- (142) A tale riguardo, va osservato che le ragioni a spiegazione delle differenze dei dati sono espone nei considerando da 94 a 98. Pertanto, nell'inchiesta di cui al considerando 5, gli indicatori di pregiudizio macroeconomici quali i volumi di produzione e di vendita come pure le quote di mercato sono stati valutati sulla base di dati provenienti da tutti i produttori dell'Unione mentre l'attuale inchiesta ha valutato tali indicatori sulla base di una quota rilevante dell'industria dell'Unione. Pertanto, i valori di alcuni indicatori delle due inchieste sono differenti. La parte interessata non ha fornito ulteriori elementi a sostegno della sua tesi. L'argomentazione è pertanto respinta.



- (143) Secondo, la stessa parte interessata ha sostenuto che alcuni indicatori, come il volume delle vendite, la quota di mercato, il volume di produzione, la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti, l'occupazione, la produttività, il costo del lavoro, il flusso di cassa e gli investimenti mostravano un andamento positivo. Di conseguenza, non si poteva concludere che l'industria dell'Unione avesse subito un pregiudizio notevole. A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione non ha concluso che l'industria dell'Unione aveva subito un pregiudizio notevole, ma ha ritenuto solo che essa rimaneva vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, e, in secondo luogo, come indicato al considerando 138, gli andamenti positivi di alcuni indicatori non avevano avuto risultati positivi sulla situazione finanziaria globale dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è pertanto respinta.
- (144) Terzo, è stato affermato che il pregiudizio non poteva essere causato dalle importazioni oggetto di misure. Una parte ha sostenuto che si poteva presumere che l'industria dell'Unione potesse subire pregiudizio da altri fattori, ossia il calo dei consumi e degli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione. La parte in questione ha inoltre affermato che si sarebbe dovuto effettuare due analisi separate una relativa all'acido tartarico ottenuto con un metodo di produzione naturale e una relativa a quello ottenuto con metodo sintetico. A tale riguardo, va osservato che l'inchiesta non ha concluso che l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole. La Commissione ha semplicemente concluso che l'industria dell'Unione resta vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha esaminato se vi fosse la probabilità di una reiterazione del pregiudizio a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte.
- (145) In sintesi nessuna delle argomentazioni di cui sopra possono privare di validità le conclusioni di cui al considerando 139 che sono confermate.

## F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO


### 1. Osservazioni preliminari

- (146) L'inchiesta ha evidenziato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che la probabilità di reiterazione del dumping in caso di eventuale scadenza delle misure era verosimile.
- (147) Nel periodo considerato, l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di vulnerabilità ed era ancora esposta agli effetti pregiudizievoli delle importazioni a prezzi di dumping dall'RPC.
- (148) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è pertanto valutata l'eventuale probabilità di reiterazione del pregiudizio, nel caso in cui le misure contro la Cina dovessero scadere.
- (149) Ai fini dell'accertamento della probabilità di reiterazione del pregiudizio, sono stati analizzati i seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina, attrattività del mercato dell'Unione europea, livello di prezzi atteso delle importazioni cinesi verso il mercato dell'Unione europea e impatto previsto sull'industria dell'Unione.
- (150) Come indicato ai considerando 34 e 35, considerata la mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, l'analisi seguente relativa al mercato interno cinese e alle esportazioni dall'RPC verso altri paesi terzi si è basata sulle informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, ovvero su informazioni contenute nella domanda, nella banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, nella banca dati cinese e nella banca dati GTA, su informazioni di dominio pubblico, quali siti Internet ed estratti da pubblicazione da società che svolgono attività di informazione sul mercato, nonché su dati raccolti in occasione di inchieste precedenti <sup>(1)</sup>.

### 2. Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina e attrattività del mercato dell'Unione europea

- (151) La capacità produttiva totale dei produttori cinesi oggetto delle misure è stata pari a 54 000 tonnellate, mentre la capacità inutilizzata è stata compresa tra 24 000 e 28 000 tonnellate. La capacità inutilizzata è stata dal 6 % al 24 % superiore del consumo complessivo dell'Unione durante il PIR.
- (152) Si osserva altresì che nessun vincolo di rilievo pesa sui volumi di produzione della Cina dal momento che gli esportatori cinesi utilizzano metodi di produzione sintetici, a differenza dei produttori dell'industria dell'Unione che utilizzano materie prime naturali, ossia fecce. La capacità e il potenziale cinesi di effettuare ulteriori esportazioni non si limitano pertanto ai livelli attuali.

<sup>(1)</sup> Inchieste concluse con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 e con la decisione di esecuzione (UE) 2016/176.



- (153) È stato altresì appurata la forte propensione alle esportazioni dei produttori cinesi, che presentavano un potenziale significativo di aumentare i propri volumi di esportazioni, in particolare verso l'Unione europea, nel caso in cui le misure contro la Cina dovessero scadere.
- (154) Come indicato ai considerando da 89 a 93, il mercato dell'Unione esercita una forte attrattiva nei confronti delle esportazioni cinesi, pertanto vi è un forte incentivo ad aumentare le esportazioni verso l'Unione in maniera significativa, nel caso in cui le misure dovessero scadere.

### 3. Prezzi delle importazioni cinesi

- (155) Le importazioni cinesi sono avvenute a prezzi inferiori del 19 % rispetto al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. Quale indicazione del livello di prezzi applicato dai cinesi all'importazione nel mercato dell'Unione del prodotto in esame, nel caso in cui le misure dovessero essere abrogate, sono stati presi in considerazione i prezzi delle importazioni nell'Unione applicati dai cinesi senza dazi antidumping. Il confronto durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha evidenziato che l'applicazione di prezzi cinesi non gravati da dazi antidumping costituiscono prezzi inferiori (undercutting) in media del 26 % rispetto ai prezzi di vendita applicati dall'industria dell'Unione.
- (156) Inoltre, sono stati analizzati i livelli di prezzo a cui il prodotto in esame è stato esportato in Cina o verso altri paesi terzi. Come spiegato ai precedenti considerando da 85 a 88, i produttori cinesi hanno esportato quantità significative del prodotto in esame verso paesi terzi diversi dall'Unione. I prezzi applicati dai cinesi ad altri paesi terzi sono risultati, in media, anch'essi inferiori del 26 % rispetto ai prezzi praticati all'industria dell'Unione.
- (157) Sulla base di tali considerazioni, è possibile concludere che le importazioni dalla Cina eserciteranno molto probabilmente una pressione sui prezzi persino superiore nei confronti dell'industria dell'Unione rispetto alla pressione esercitata durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nel caso in cui le misure dovessero essere abrogate.

### 4. Probabili ripercussioni sull'industria dell'Unione

- (158) In base alle circostanze sopra esposte, in mancanza di misure antidumping i produttori esportatori cinesi saranno incentivati ad aumentare in modo significativo il volume delle loro esportazioni verso il mercato dell'Unione a prezzi bassi di dumping, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi solitamente applicati nell'Unione.
- (159) Un volume crescente di importazioni dalla Cina, che è da ritenersi probabile se si considerano le ampie capacità inutilizzate disponibili, associato all'ulteriore pressione sui prezzi prevista in mancanza di dazi antidumping, influisce presumibilmente in modo negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione.
- (160) Di fatto, qualora si materializzasse un tale scenario, è improbabile che l'industria dell'Unione riesca a diminuire i propri prezzi senza subire perdite ingenti per competere con prezzi cinesi ulteriormente ribassati a causa della mancata applicazione di dazi antidumping. Un'indicazione, a tale riguardo, è data dal fatto che durante il periodo considerato l'industria dell'Unione non ha diminuito i propri prezzi di vendita a livelli che le avrebbero consentito di competere con i prezzi delle importazioni cinesi, persino in una situazione di costo della produzione in calo, in quanto tali prezzi erano già al di sotto dei costi.
- (161) Inoltre, in un tale scenario, qualora l'industria dell'Unione mantenga i propri livelli di prezzi, è probabile che incorra in perdite di volumi di vendite e quote di mercato, data la possibilità che volumi consistenti di importazioni dalla Cina entrino nel mercato a prezzi ancora più bassi. Ciò comporterebbe ulteriori perdite all'industria dell'Unione.

### 5. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

- (162) Sulla base di quanto precede, si conclude che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità un aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina, il che comporterebbe una pressione al ribasso sui prezzi dell'industria dell'Unione e un ulteriore peggioramento della situazione economica, situazione già di per sé difficile, della medesima industria. Si conclude pertanto che l'abrogazione delle misure contro la Cina determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.
- (163) Un produttore esportatore ha sostenuto che non vi sarebbe alcun rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione dei dazi antidumping. A sostegno di tale affermazione, è stato sostenuto che la pressione sui prezzi nell'Unione è diretta dall'industria dell'Unione e che i produttori esportatori cinesi non hanno fatto corrispondere una diminuzione dei prezzi alla diminuzione del volume delle importazioni così da poter dimostrare la loro intenzione di diminuire i prezzi per conquistare quote di mercato.



- (164) A tale riguardo, va rilevato che tali affermazioni non tengono conto del fatto che alle conclusioni della Commissione sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure contribuiscono molti elementi ossia la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina, l'attrattiva del mercato dell'Unione per le importazioni cinesi e i possibili livelli di prezzi delle importazioni cinesi. Tali elementi sono sufficientemente chiariti nei considerando da 151 a 161. Inoltre, non sono stati presentati nuovi elementi fattuali a sostegno di tali affermazioni. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

## G. INTERESSE DELL'UNIONE

### 1. Introduzione


- (165) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. L'interesse dell'Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa, compresi gli interessi dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (166) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (167) Va ricordato che nell'inchiesta iniziale, nonché nella successiva inchiesta di riesame in previsione della scadenza, l'adozione e il mantenimento delle misure non sono state considerate contrarie all'interesse dell'Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analisi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.
- (168) Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Cina nello specifico caso in oggetto non sia nell'interesse dell'Unione.

### 2. Interesse dell'industria dell'Unione e degli altri produttori dell'Unione

- (169) In base a quanto esposto, la Commissione è giunta alla conclusione che la situazione dell'industria dell'Unione corre il rischio di peggiorare, nel caso in cui le misure dovessero essere abrogate, causando il persistere del pregiudizio notevole. L'industria dell'Unione non riuscirebbe a compere con l'aumento del volume di importazioni cinesi vendute a prezzi di dumping pregiudizievole. Pertanto, nel caso in cui le misure dovessero scadere, sarebbe improbabile ogni forma di recupero e verrebbe messa a repentaglio la stessa esistenza delle società, causandone la chiusura e la perdita di posti di lavoro sul mercato dell'Unione europea.
- (170) Come indicato al considerando 127, le condizioni legate al clima/alla vendemmia incidono sul costo della produzione e sui prezzi dell'industria dell'Unione. Durante le precedenti inchieste, l'industria dell'Unione è riuscita a realizzare profitti in condizioni favorevoli e ha dimostrato di essere redditizia. Nell'ambito della presente inchiesta, tuttavia, durante il periodo considerato l'industria dell'Unione ha iniziato a registrare perdite, in quanto, nonostante le misure, le importazioni a prezzi di dumping dalla Cina sono continuate a entrare nel mercato UE a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria dell'Unione e spingendo i prezzi al di sotto del costo di produzione da essa sostenuto, come spiegato ai considerando 133 e 139.
- (171) È ragionevole prevedere che l'industria dell'Unione continuerà a beneficiare delle misure e che il mantenimento di misure antidumping aiuti l'industria dell'Unione a aumentare i suoi prezzi a livelli ragionevoli, tali da permetterle di coprire i costi di produzione sostenuti e dunque migliorare la propria redditività.
- (172) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della Cina sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

### 3. Interesse degli importatori

- (173) Nessun importatore ha collaborato al caso in questione. Nelle inchieste precedenti la Commissione aveva concluso che l'incidenza dell'istituzione delle misure non sarebbe stata significativa. Nessun operatore commerciale/importatore ha collaborato all'attuale inchiesta. Dal momento che non esistono elementi di prova del fatto che le misure in vigore abbiano influito in maniera rilevante sugli importatori, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure non inciderà sugli importatori dell'Unione.



#### 4. Interesse degli utilizzatori

- (174) Il prodotto in esame è utilizzato principalmente nell'industria alimentare e in quella vinicola come additivo per alimenti e bevande e nell'industria delle costruzioni come agente ritardante nella produzione di gesso.
- (175) Dieci utilizzatori noti sono stati contattati nell'ambito della presente inchiesta e invitati a collaborare. Quattro utilizzatori hanno risposto al questionario, due erano attivi nel settore delle costruzioni, mentre gli altri due operavano nel settore alimentare.
- (176) Nell'ambito della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è stato accertato che il prodotto in esame non rappresenta una parte materiale di costi dei prodotti in gesso in cui viene utilizzato (<sup>1</sup>). Le risposte ricevute dagli utilizzatori operanti nel settore delle costruzioni hanno permesso di determinare che la situazione non è materialmente cambiata durante la presente inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure avrebbe un'influenza trascurabile sui costi e sulla competitività dell'industria delle costruzioni.
- (177) Due principali utilizzatori del settore alimentare hanno collaborato al procedimento. A livello di gruppo, è stato appurato che entrambe le imprese erano redditizie. Inoltre, in occasione della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza (<sup>2</sup>) si è accertato che anche le linee di prodotto che utilizzano il prodotto in esame come materia prima erano redditizie e che le vendite di prodotti realizzati utilizzando il prodotto in esame rappresentavano solo una percentuale secondaria del loro fatturato complessivo. Nessuno degli utilizzatori del settore alimentare che hanno collaborato ha potuto dimostrare che la situazione sarebbe materialmente diversa durante la presente inchiesta. La Commissione può quindi concludere che il mantenimento delle misure non dovrebbe incidere in misura eccessiva sugli utilizzatori dell'industria alimentare.
- (178) È altresì opportuno considerare che è necessario garantire l'efficienza economico-finanziaria dell'industria per mantenere fonti di approvvigionamento diverse per il prodotto in esame, laddove tale aspetto è anch'esso nell'interesse degli utenti. Una parte considerevole delle importazioni cinesi proviene inoltre dalla società Hangzhou Bioking, non soggetta all'applicazione di dazi antidumping. Anche se le misure contro la Cina venissero mantenute integralmente, Hangzhou Bioking non rientrerebbe nell'ambito di applicazione di tali misure.

#### 5. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (179) Tenuto conto di tutti i fattori illustrati sopra, la Commissione conclude che non esistono motivi validi per non mantenere le misure antidumping attualmente in vigore.

#### H. MISURE ANTIDUMPING

- (180) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto in esame. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.
- (181) In base alle considerazioni sopra esposte, ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame che provengono dall'RPC dovrebbero essere mantenute.
- (182) In considerazione della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (<sup>3</sup>), è opportuno indicare il tasso di interesse di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni in materia attualmente in vigore relative ai dazi doganali non forniscono questa indicazione, e l'applicazione delle norme nazionali causerebbe indebite distorsioni tra operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per le operazioni di sdoganamento.
- (183) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, non ha emesso un parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


#### Articolo 1

1. Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, escluso l'acido D(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918 12 00 90) e originario della Repubblica popolare cinese.

(<sup>1</sup>) Cfr. considerando 108 del precedente riesame in previsione della scadenza, secondo il quale «l'AT rappresenta meno del 2 % dei costi dei prodotti a base di gesso in cui è utilizzato».

(<sup>2</sup>) Cfr. considerando 109 del regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012.

(<sup>3</sup>) Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2017, causa C-365/15, *Wortmann*, EU:C:2017:19, paragrafi 35-39.



2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società in appresso è la seguente:

Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou	10,1 %	A688
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai	8,3 %	A689
Tutte le altre società (tranne Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou — codice addizionale TARIC A687)	34,9 %	A999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

4. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acido tartarico venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

18CE1578



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/922 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2018

**che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *G. semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento è stata concessa fino all'8 maggio 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (4) Il 6 novembre 2017 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (5) La Spagna ha fornito dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano la deroga.
- (6) Nel gennaio 2018 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Spagna e la relazione di attuazione del relativo piano di gestione <sup>(3)</sup>.
- (7) Lo CSTEP ha osservato che il piano di gestione si ispira a principi di buona governance, tra cui il processo decisionale basato sui migliori dati scientifici disponibili, il massimo coinvolgimento dei portatori di interessi e una prospettiva a lungo termine. Lo CSTEP ha osservato inoltre che la Spagna ha proposto nuovi studi che mirano a trovare soluzioni per ridurre i rigetti in mare e ha stabilito forti limitazioni dello sforzo di pesca, in particolare nei periodi di minore disponibilità delle risorse.
- (8) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (9) Sussistono vincoli geografici specifici in quanto i fondali di pesca in questione sono limitati, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio.
- (10) Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino ed è molto selettivo, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.
- (11) La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (26).

<sup>(1)</sup> GUL 409 del 30.12.2006, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 della Commissione, del 6 maggio 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *G. semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna) (GUL 134 del 7.5.2014, pag. 37).

<sup>(3)</sup> Relazione CSTEP (CSTEP-18-01): <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/management-plans>




- (12) Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi poiché non esiste un altro attrezzo regolamentato che, per la sua struttura, le sue caratteristiche tecniche e il tipo di maglia utilizzato, sia idoneo alla cattura delle specie bersaglio.
- (13) Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto vengono rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 26 imbarcazioni specificate ed è fissato un massimale di sforzo.
- (14) La richiesta riguarda imbarcazioni registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Spagna il 27 marzo 2014 <sup>(1)</sup> e prorogato in data 26 aprile 2018 <sup>(2)</sup> fino al 31 dicembre 2021.
- (15) Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (16) Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il relativo piano di gestione vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.
- (17) Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano le reti a strascico.
- (18) Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa le dimensioni minime delle maglie, la Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, la Spagna ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (19) Le attività di pesca interessate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (20) Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.
- (21) Il piano di gestione spagnolo regola l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime.
- (22) L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.
- (23) Il piano di gestione spagnolo include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (24) È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.
- (25) È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità del piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.
- (26) Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.
- (27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

<sup>(1)</sup> Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 6591 del 27.3.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Orden APM/445/2018, de 26 de abril, por la que se proroga la vigencia del Plan de gestión de la sonsera en el litoral catalán aprobado por la Orden AAM/87/2014, de 20 de marzo. Boletín Oficial del Estado, Num. 107, sec. III, página 47609, 3.5.2018.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Deroga**

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, alla pesca del cicereello (*Gymnammodytes cicereus* e *G. semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) effettuata da pescherecci dotati di sciabiche da natante:

- a) registrati nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna;
- b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; e
- c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

*Articolo 2*

**Relazioni**

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

*Articolo 3*

**Entrata in vigore e periodo di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 2 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

18CE1579



## DECISIONE (UE) 2018/923 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2018

**che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche <sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 giugno 2017 il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato che per la Romania si rilevava una deviazione significativa rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine. Alla luce della deviazione significativa riscontrata, il 16 giugno 2017 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione <sup>(2)</sup> alla Romania, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta <sup>(3)</sup> non superasse il 3,3 % nel 2017, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,5 % del PIL.
- (2) Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha concluso <sup>(4)</sup> che la Romania non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017. Su tali basi, il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione riveduta <sup>(5)</sup> alla Romania, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superasse il 3,3 % nel 2018, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,8 % del PIL. Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Romania di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo, mentre le misure di risanamento del bilancio avrebbero dovuto garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale pubblico con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 aprile 2018 come termine entro il quale la Romania avrebbe dovuto riferire sul seguito dato alla raccomandazione.
- (3) Il 10 e l'11 aprile 2018 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Romania a fini di controllo in loco, ai sensi dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alle autorità rumene perché potessero formulare osservazioni in merito, il 23 maggio 2018 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono poi state rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità rumene non intendono agire secondo la raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017. Le autorità hanno confermato alla missione che l'obiettivo per il 2018 rimane un disavanzo nominale appena al di sotto del 3 % del PIL. Dato il divario positivo e in crescita tra prodotto effettivo e prodotto potenziale, questo indica un ulteriore peggioramento del disavanzo strutturale sottostante, in contrasto con la raccomandazione del Consiglio, e rispecchia una politica di bilancio palesemente espansionistica.
- (4) Il 20 aprile 2018, dopo la scadenza del termine fissato dal Consiglio, le autorità rumene hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017. Nella relazione le autorità hanno ribadito che l'obiettivo per il 2018 rimane un disavanzo nominale appena al di sotto del 3 % del PIL. L'impatto di bilancio delle misure comunicate è decisamente al di sotto del livello fissato nella raccomandazione del Consiglio.


<sup>(1)</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2017, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 1).

<sup>(3)</sup> La spesa pubblica netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono scaglionati su un periodo di 4 anni. Sono comprese le misure discrezionali in materia di entrate o l'aumento discrezionale delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure a tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2017/2389 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017 (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 49).

<sup>(5)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 5 dicembre 2017, volta alla correzione della deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 439 del 20.12.2017, pag. 1).



- (5) Secondo le previsioni di primavera 2018 della Commissione, la crescita della spesa pubblica primaria netta sarà pari al 10,4 %, ben oltre il parametro di riferimento per la spesa del 3,3 %. Nel 2018 il saldo strutturale dovrebbe peggiorare dello 0,4 % del PIL, raggiungendo un disavanzo del 3,8 % del PIL. Tale situazione è l'opposto del miglioramento strutturale dello 0,8 % del PIL raccomandato per il 2017. Entrambi i pilastri indicano quindi una deviazione con ampio margine rispetto al percorso di aggiustamento raccomandato. Il parametro di riferimento per la spesa indica una deviazione del 2,0 % del PIL. Il saldo strutturale conferma questa interpretazione, ma indica una deviazione relativamente meno pronunciata pari all'1,2 % del PIL. L'entità della deviazione indicata dal saldo strutturale è influenzata negativamente da una stima sottostante di crescita del PIL potenziale più elevata rispetto alla media a medio termine su cui si basa il parametro di riferimento per la spesa. In base a quanto precede, la valutazione complessiva conferma una deviazione con ampio margine dall'aggiustamento raccomandato.
- (6) Il deterioramento rispetto al 2017 è dovuto in larga misura ad aumenti della spesa per le retribuzioni dei dipendenti pubblici, disposti per legge nell'estate 2017 ed entrati in vigore nel gennaio 2018. In seguito alle previsioni della Commissione dell'autunno 2017, su cui si è basata la raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017, le autorità rumene hanno parzialmente annullato la precedente riforma del sistema pensionistico riducendo la percentuale dei contributi sociali trasferita al secondo pilastro pensionistico a partire dal 2018. Questa riduzione è destinata ad avere un effetto positivo a breve termine sulle entrate pubbliche e, di conseguenza, sul saldo delle amministrazioni pubbliche. Nel lungo periodo, tuttavia, questa plusvalenza di bilancio è destinata a svanire, poiché al dirottamento dei contributi sociali dal secondo pilastro si affiancherà l'obbligo di pagare le pensioni di vecchiaia in futuro.
- (7) Le considerazioni che precedono consentono di concludere che le misure adottate dalla Romania in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017 non sono state sufficienti. Lo sforzo di bilancio è ben inferiore all'aggiustamento strutturale annuo dello 0,8 % del PIL per il 2018, che corrisponde a un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superiore al 3,3 % nel 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017.

*Articolo 2*

La Romania è destinataria della presente decisione.


Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

V. GORANOV

18CE1580



**DECISIONE (UE) 2018/924 DEL CONSIGLIO**  
**del 22 giugno 2018**  
**che abroga la decisione 2009/414/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il 27 aprile 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2009/414/CE <sup>(1)</sup>, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in Francia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico comunicato per il 2008 era pari al 3,2 % del PIL, e pertanto superiore al valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato. Sempre per il 2008 era previsto un debito pubblico lordo, che dal 2003 era superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato, pari al 66,7 % del PIL.
- (2) Lo stesso giorno, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha rivolto alla Francia una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 <sup>(2)</sup>, affinché potesse terminare la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Il Consiglio ha inoltre fissato al 27 ottobre 2009 la scadenza per dare seguito effettivo alla raccomandazione.
- (3) Il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha rivolto alla Francia, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, una nuova raccomandazione che prorogava al 2013 il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha ritenuto che la Francia avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisi con notevoli conseguenze negative per le finanze pubbliche.
- (4) Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha rivolto alla Francia, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, una nuova raccomandazione che prorogava al 2015 il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Secondo il Consiglio, gli elementi disponibili non consentivano di concludere che la Francia non avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma si erano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisi con notevoli conseguenze negative per le finanze pubbliche.
- (5) Il 10 marzo 2015 il Consiglio ha rivolto alla Francia, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, una nuova raccomandazione affinché potesse terminare la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2017. Il Consiglio ha stabilito che la Francia dovesse riferire in dettaglio sul seguito dato entro il 10 giugno 2015.
- (6) Il 1° luglio 2015 la Commissione ha concluso che gli obiettivi di disavanzo nominale della Francia sarebbero stati prevedibilmente raggiunti nel 2015 e nel 2016 mentre, in base a tutti i parametri, lo sforzo di bilancio sarebbe risultato nettamente inferiore ai livelli raccomandati nel 2015 e nel 2016. Pertanto, secondo la metodologia per valutare il seguito effettivo dato alla raccomandazione, la Commissione ha ritenuto che la procedura dovesse essere sospesa.
- (7) A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (8) Il Consiglio adotta una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una tale decisione dovrebbe essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni.

<sup>(1)</sup> Decisione 2009/414/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 19).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).



- (9) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati comunicati dalla Francia nell'aprile 2018, il programma di stabilità 2018 e le previsioni di primavera 2018 della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:
- dopo aver raggiunto il 3,4 % del PIL nel 2016, il disavanzo pubblico è stato ridotto al 2,6 % del PIL nel 2017. Rispetto agli obiettivi di bilancio del 2017, la riduzione del disavanzo di quell'anno è dovuta principalmente al forte incremento delle entrate fiscali (0,7 % del PIL), in particolare l'IVA e l'imposta sulle società,
  - il programma di stabilità per il periodo 2018-2022, presentato dal governo francese il 25 aprile 2018, prevede che il disavanzo pubblico scenda al 2,3 % del PIL nel 2018 e aumenti leggermente per arrivare al 2,4 % del PIL nel 2019. Le previsioni di primavera 2018 della Commissione prospettano un disavanzo del 2,3 % del PIL nel 2018 e del 2,8 % del PIL nel 2019, rimanendo quindi al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni,
  - il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure *una tantum* e di altre misure temporanee, è migliorato dello 0,5 % del PIL nel 2017. Il miglioramento del saldo strutturale accumulato dal 2015 è pari allo 0,7 % del PIL,
  - nel 2017 il rapporto debito pubblico lordo/PIL è salito al 97,0 % rispetto al 96,6 % del 2016, principalmente a causa degli aggiustamenti stock/flussi ad incremento del debito, poiché il disavanzo primario e i pagamenti per interessi sono stati ampiamente compensati dall'effetto di riduzione del debito della crescita reale e dell'inflazione. Le previsioni di primavera 2018 della Commissione prospettano una diminuzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe arrivare al 96,4 % nel 2018 e al 96,0 % nel 2019 principalmente a causa dell'elevata crescita nominale, che è superiore ai disavanzi primari e ai pagamenti per interessi.
- (10) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (11) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Francia sia stato corretto e che la decisione 2009/414/CE debba pertanto essere abrogata.
- (12) A partire dal 2018, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Francia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché conformarsi al criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Francia è stata corretta.

*Articolo 2*


La decisione 2009/414/CE è abrogata.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
V. GORANOV



**DECISIONE (PESC) 2018/925 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA****del 26 giugno 2018****relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2018/522 (ATALANTA/2/2018)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 27 marzo 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/522 <sup>(2)</sup>, con la quale il contrammiraglio Simone MALVAGNA è stato nominato comandante della forza dell'UE.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Alfonso PÉREZ DE NANCLARES Y PÉREZ DE ACEVEDO nuovo comandante della forza dell'UE a decorrere dal 6 agosto 2018.
- (4) Il 31 maggio 2018 il comitato militare dell'UE ha sostenuto tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2018/522.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il contrammiraglio Alfonso PÉREZ DE NANCLARES Y PÉREZ DE ACEVEDO è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 6 agosto 2018.

*Articolo 2*

La decisione (PESC) 2018/522 è abrogata.

<sup>(1)</sup> GUL 301 del 12.11.2008, pag. 33.<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2018/522 del comitato politico e di sicurezza, del 27 marzo 2018, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2017/1356 (ATALANTA/1/2018) (GUL 87 del 3.4.2018, pag. 14).

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2018.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2018

*Per il comitato politico e di sicurezza*

*Il presidente*

W. STEVENS

**18CE1582**



## DECISIONE (UE) 2018/926 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio <sup>(4)</sup>, il sig. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ è stato sostituito dalla sig.ra Cristina CIFUENTES CUENCAS in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni della sig.ra Cristina CIFUENTES CUENCAS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Ángel GARRIDO GARCÍA, presidente *de la Comunidad Autónoma de Madrid*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).



## DECISIONE DI ESECUZIONE ((UE) 2018/927 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2018

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)**

[notificata con il numero C(2018) 3972]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione <sup>(2)</sup> è obsoleto, poiché tutte le zone di contenimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, sono ora elencate nell'allegato II di tale decisione.
- (2) Il 12 marzo 2018 le autorità italiane hanno notificato il rilevamento di focolai di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») in diverse parti della zona cuscinetto e, in particolare, di numerosi focolai nella striscia che corrisponde agli ultimi 20 km della zona infetta, adiacente alla zona cuscinetto, nel sud della Puglia (Italia). L'elevato numero di tali focolai ha portato alla conclusione che non è più possibile eradicare l'organismo specificato nell'attuale zona cuscinetto. Inoltre, a causa dei notevoli ritardi avvenuti nella rimozione delle piante infette dall'organismo specificato, il rischio di una ulteriore diffusione verso il nord della Puglia è considerevole, in quanto le attuali zone cuscinetto e di contenimento non adempiono più le loro funzioni.
- (3) Alla luce di tali sviluppi è opportuno estendere la zona delimitata oggetto di misure di contenimento invece di applicare misure di eradicazione in determinate parti del territorio interessato. Tale estensione dovrebbe avvenire al più presto, visto che il rischio di ulteriore diffusione dell'organismo specificato nel resto del territorio dell'Unione è aumentato con l'inizio della stagione di volo degli insetti vettori, che coincide con l'inizio della primavera. È pertanto opportuno estendere la zona infetta ai comuni delle province di Brindisi e Taranto dove sono stati rilevati focolai dell'organismo specificato. Tale zona dovrebbe coprire anche quella parte della provincia di Bari in cui è probabile che tale organismo si sia già diffuso e insediato.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

- 1) nell'articolo 4, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso;
- 2) nell'allegato II, la parte A è modificata come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2018

*Per la Commissione*

Vytenis ANDRIUKAITIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GUL 125 del 21.5.2015, pag. 36).

## ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

**Zona infetta in Italia**

La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:

1. la provincia di Lecce
2. la provincia di Brindisi
3. comuni situati nella provincia di Taranto:

Avetrana

Carosino

Crispiano

Faggiano

Fragagnano

Grottaglie

Leporano

Lizzano

Manduria

Martina Franca

Maruggio

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Sava

Statte


Taranto

Torricella

4. comune situato nella provincia di Bari:

Locorotondo».

**18CE1584**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/928 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2018

**che pone fine alla riapertura dell'inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»),

considerando quanto segue:

## A. MISURE IN VIGORE E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

## 1. Misure definitive

- (1) Il 6 ottobre 2009, in seguito a un'inchiesta antidumping in conformità all'articolo 5 del regolamento di base («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio («TSS»), originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «la RPC»), con il regolamento del Consiglio (CE) n. 926/2009 <sup>(2)</sup> (le «misure iniziali» o il «regolamento iniziale»). Le misure hanno assunto la forma dei seguenti dazi ad valorem: 17,7 % (Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.), 27,2 % (per altre società che hanno collaborato) e 39,2 % (per tutte le altre società).
- (2) L'8 dicembre 2015, in seguito a un'inchiesta condotta nel quadro di un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2272 (il «regolamento sul riesame in previsione della scadenza») <sup>(3)</sup>, la Commissione ha imposto misure antidumping definitive per ulteriori cinque anni sulla base dell'esistenza del rischio di una reiterazione della minaccia di pregiudizio.

## 2. Sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia

- (3) Le misure iniziali si basavano sull'accertamento di una minaccia di pregiudizio ed erano state annullate da una sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09 <sup>(4)</sup>, per quanto concerneva il produttore esportatore Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd («Hubei»).
- (4) Con sentenza del 7 aprile 2016 nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P <sup>(5)</sup>, la Corte di giustizia («CGUE») ha confermato le conclusioni del Tribunale, per quanto concerneva Hubei (unitamente alla sentenza del Tribunale, di seguito collettivamente denominate le «sentenze Hubei»).

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GUL 262 del 6.10.2009, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GUL 322 dell'8.12.2015, pag. 21).

<sup>(4)</sup> Sentenza del 29 gennaio 2014, *Hubei Xinyegang Steel/Consiglio*, T-528/09, ECLI:EU:T:2014:35.

<sup>(5)</sup> Sentenza del 7 aprile 2016, *ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei*, cause riunite C-186/14P e C-193/14P, ECLI:EU:C:2016:209.



- (5) Come diretta conseguenza delle sentenze Hubei, si è ritenuto che le importazioni nell'Unione di TSS originari della RPC prodotti da Hubei non siano mai state oggetto di misure antidumping. Pertanto, i dazi antidumping riscossi su tali importazioni dovevano essere rimborsati secondo la legislazione doganale applicabile.
- (6) Nel giugno 2016 la Commissione ha eliminato Hubei dall'elenco delle società con il codice addizionale TARIC A950 e l'ha inserita nell'elenco con un nuovo codice addizionale TARIC C129.
- (7) Il 9 settembre 2016 la Commissione ha pubblicato un avviso concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P (l'«avviso») <sup>(1)</sup>, riaprendo l'inchiesta di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base che aveva portato all'adozione del regolamento sul riesame in previsione della scadenza. La riapertura mirava esclusivamente a valutare l'opportunità, alla luce delle sentenze Hubei, di abrogare il regolamento sul riesame in previsione della scadenza per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.

#### B. PROCEDURA


- (8) La Commissione ha informato ufficialmente l'industria dell'Unione, rappresentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea («il comitato di difesa»), gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori nella RPC, gli importatori/utilizzatori notoriamente interessati, nonché le autorità della RPC in merito alla riapertura dell'inchiesta.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di richiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso.
- (10) Dopo la riapertura dell'inchiesta, l'associazione dei produttori siderurgici cinesi (*China Iron and Steel Association* — «CISA») e quattro produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le loro osservazioni. La Commissione ha altresì ricevuto le osservazioni del comitato di difesa, che rappresenta l'industria dell'Unione, entro i termini indicati nell'avviso.
- (11) Due audizioni si sono svolte con il comitato di difesa alla presenza del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le altre parti non hanno richiesto di essere sentite.

#### C. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (12) Come indicato al considerando 10, due gruppi di parti interessate, segnatamente il comitato di difesa, da un lato, e la CISA unitamente a quattro produttori esportatori cinesi, dall'altro, hanno trasmesso le loro osservazioni.
- (13) In primo luogo, il comitato di difesa ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto annullare il dazio antidumping applicato a Hubei, dal momento che le sentenze Hubei comportavano soltanto l'annullamento delle misure iniziali e non di quelle imposte dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Il comitato di difesa ha altresì asserito che il campo di applicazione delle sentenze Hubei non poteva essere esteso ad atti giuridici non impugnati dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione, anche laddove tali atti fossero viziati dagli stessi errori giuridici.
- (14) Secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei, l'invalidità di un regolamento iniziale incide parimenti sulla validità dei regolamenti successivi <sup>(2)</sup>. Nel caso di specie, l'invalidità della misura iniziale nei confronti di Hubei ha inciso anche sulla validità del regolamento sul riesame in previsione della scadenza, per quanto concerneva Hubei. A seguito della sentenza, si è ritenuto che Hubei non sia mai stata soggetta alle misure iniziali e, conseguentemente, non avrebbe dovuto essere soggetta nemmeno al regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Pertanto, l'argomentazione del comitato di difesa secondo cui Hubei dovrebbe essere ancora soggetta ai dazi antidumping imposti dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza è stata respinta.

<sup>(1)</sup> Avviso concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU C 331 del 9.9.2016, pag. 4).


<sup>(2)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016, *C & J Clark International Ltd e Puma SE*, cause riunite C-659/13 e C-34/14, ECLI:EU:C:2016:74, punto 79.



- (15) In secondo luogo, il comitato di difesa ha sostenuto che la Commissione non aveva basi giuridiche per riaprire l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza o per abrogare le misure imposte dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza per tutti i produttori esportatori in Cina. Esso ha altresì affermato che le sentenze Hubei non invalidavano il regolamento sul riesame in previsione della scadenza poiché la Commissione non aveva basato le sue risultanze sugli stessi motivi (dichiarati illegittimi) nell'inchiesta iniziale.
- (16) La Commissione ha respinto anche tali argomentazioni. Dalla giurisprudenza risulta che, sebbene la constatazione dell'invalidità di un atto dell'Unione produca la conseguenza giuridica di imporre all'istituzione che ha adottato tale atto di prendere i provvedimenti necessari per porre rimedio all'illegittimità accertata, essendo applicabile per analogia l'obbligo previsto all'articolo 266 TFUE in caso di sentenza di annullamento, tale istituzione dispone tuttavia di un ampio potere discrezionale nella scelta di tali misure, fermo restando che queste ultime devono essere compatibili con il dispositivo della sentenza di cui trattasi nonché con la motivazione, che ne costituisce il sostegno necessario<sup>(1)</sup>. In questo particolare caso, e con riferimento al dispositivo e alle motivazioni delle sentenze Hubei, la Commissione ha ritenuto opportuno riaprire l'inchiesta al fine di valutare, dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate, se i dazi applicati ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei dovessero anch'essi essere soppressi.
- (17) In ogni caso, la Commissione ritiene di avere il potere di riaprire le inchieste, anche laddove non sia giuridicamente tenuta a farlo.
- (18) In terzo luogo, il comitato di difesa ha sostenuto che, abrogando il regolamento sul riesame in previsione della scadenza, la Commissione violerebbe il principio della certezza del diritto, poiché tale regolamento è divenuto definitivo in virtù del fatto di non essere stato impugnato dinanzi alla Corte.
- (19) Ciononostante, come già affermato, l'invalidità di un regolamento iniziale può incidere nella stessa misura sulla validità dei regolamenti successivi. Pertanto, anche qualora un regolamento successivo non venisse impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali europei, esso potrebbe comunque essere considerato interessato dall'illegittimità riscontrata nel regolamento iniziale – sulla base del quale è stato adottato – e questo renderebbe necessaria la sua abrogazione nella stessa misura. Nel caso di specie, la Commissione ha deciso di valutare gli effetti delle sentenze Hubei citate nei considerando 3 e 4 sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza. In tale contesto, e al fine di rispettare i diritti di difesa delle parti interessate, essa ha chiesto di trasmettere osservazioni sugli effetti di tali sentenze sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Di conseguenza, è errato affermare, senza altre precisazioni, che il principio della certezza del diritto venga violato ogniqualvolta la Commissione ritenga di abrogare misure che sono state giudicate parzialmente invalide nel complesso dagli organi giurisdizionali europei, in particolare laddove essa abbia opportunamente rispettato i diritti di difesa delle parti interessate.
- (20) Infine, il comitato di difesa ha sostenuto che, come concluso nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda il rischio di reiterazione della minaccia di pregiudizio, l'abrogazione delle misure avrebbe un impatto estremamente negativo sull'industria dell'Unione e che ciò dovrebbe essere preso in considerazione.
- (21) Le osservazioni dell'industria dell'Unione riguardanti l'impatto dell'abrogazione delle misure sulla sua situazione sono trattate nei considerando da 58 a 66.
- (22) Al contrario, la CISA e le quattro società cinesi hanno asserito che le risultanze relative alla minaccia di pregiudizio incidono parimenti su Hubei e su tutti gli altri produttori esportatori cinesi. Pertanto, a loro giudizio, abrogare le misure soltanto per Hubei e non per il resto dei produttori esportatori cinesi violerebbe il principio di non discriminazione.
- (23) Anche tale argomentazione non ha potuto essere accettata. Il principio di non discriminazione vieta, in primo luogo, di trattare situazioni analoghe in maniera diversa e, in secondo luogo, di trattare situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato<sup>(2)</sup>. Tuttavia, poiché gli altri produttori esportatori cinesi non hanno impugnato dinanzi al Tribunale il regolamento iniziale e/o quello sul riesame in previsione della scadenza, essi si trovano in una posizione diversa rispetto a Hubei. Tale fatto giustifica un trattamento differente per quanto riguarda l'applicazione del regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Pertanto, una differenza di trattamento non potrebbe, da sola, essere considerata discriminatoria, fintanto che le parti che contestano tale differente posizione non si trovano nella stessa posizione di Hubei. Infatti, in questo particolare caso, la Commissione non ha alcun obbligo giuridico di abrogare le misure nei confronti dei restanti produttori esportatori, poiché soltanto Hubei ha scelto di contestare le risultanze di tale regolamento dinanzi agli organi giurisdizionali europei.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018, *Deichmann*, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 87.

(2) Sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2005, *Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio*, C-422/02 P, ECLI:EU:C:2005:56, punto 33.



- (24) La CISA e le quattro società cinesi hanno inoltre asserito che l'illegittimità accertata dalla Corte di giustizia implicava che l'inchiesta che ha portato alle misure iniziali non avrebbe mai dovuto essere aperta, dal momento che la premessa della sua apertura era la presunta minaccia di pregiudizio che la Corte ha ritenuto non essere mai esistita. Di conseguenza, la CISA e le quattro società cinesi hanno sostenuto che la natura dell'illegittimità accertata dalla Corte incideva sulla legittimità dell'intera misura antidumping e, pertanto, hanno addotto una questione di interesse pubblico che dovrebbe prevalere sul principio della certezza del diritto.
- (25) La CISA non ha spiegato in che modo il mantenimento delle misure per i restanti produttori esportatori potrebbe essere contrario all'interesse generale dell'Unione, in particolare considerando i risultati emersi durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza che ha concluso, tra l'altro, che non sussistevano validi motivi di interesse dell'Unione contro il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina <sup>(1)</sup>. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui le risultanze della Corte viziavano il regolamento iniziale al punto tale che il regolamento sul riesame in previsione della scadenza non poteva rimanere in vigore, si rileva che tali risultanze erano limitate esclusivamente a Hubei. Le parti interessate che non hanno esercitato il loro diritto di impugnare il regolamento iniziale dinanzi agli organi giurisdizionali europei non possono pertanto sostenere che una sentenza dei tribunali europei dovrebbe essere applicata anche a esse in egual misura.
- (26) Infine, la CISA e le quattro società cinesi hanno affermato che, qualora il regolamento sul riesame in previsione della scadenza non fosse abrogato con effetti *erga omnes*, si violerebbero i principi di buona amministrazione e buona condotta amministrativa.
- (27) L'annullamento di un regolamento antidumping incide soltanto sulle parti che l'hanno impugnato dinanzi alla Corte. Tale orientamento si osserva anche nella prassi comune della Commissione per quanto concerne l'esecuzione delle sentenze. Pur tuttavia la Commissione, alla luce degli errori rilevati dagli organi giurisdizionali europei e coerentemente con il suo ruolo di autorità indipendente incaricata dell'inchiesta, ha deciso di riaprire l'inchiesta al fine di determinare se le misure risultanti dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza dovessero essere abrogate *erga omnes*.
- (28) Per i motivi enunciati nei considerando 65 e 66, tale esame ha rivelato che una tale abrogazione non sarebbe, di fatto, opportuna. In ogni caso, le società cinesi interessate non sono state in grado di spiegare in che modo la mancata abrogazione nei confronti di tutti i produttori esportatori cinesi costituirebbe una violazione del principio di buona amministrazione. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.

#### D. OPPORTUNITÀ DELL'ABROGAZIONE DELLE MISURE ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE


- (29) La Commissione ha esaminato se sia opportuno sopprimere i dazi antidumping estesi sulle importazioni di TSS dalla Cina a norma del regolamento sul riesame in previsione della scadenza, nella misura in cui tali dazi sono stati imposti ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.
- (30) In primo luogo, la Commissione ha analizzato, alla luce delle sentenze Hubei, gli effetti di tali sentenze sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza. In secondo luogo, la Commissione ha riesaminato lo sviluppo dei principali indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta iniziale sulla base delle informazioni raccolte in quel momento. In terzo luogo, la Commissione ha valutato se le risultanze del riesame in previsione della scadenza siano ancora valide quando non si considerano le esportazioni di Hubei. In quarto luogo, la Commissione ha considerato le prove raccolte durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e le risultanze emerse sulla base delle stesse e ha determinato l'effetto di un'abrogazione delle misure per l'industria dell'Unione.

#### 1. Effetti delle sentenze Hubei sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza

- (31) Il Tribunale ha annullato il regolamento iniziale che istituiva dazi antidumping sulle importazioni di TSS dalla Cina «nella parte in cui impone dazi antidumping sulle esportazioni dei prodotti fabbricati dalla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e dispone la riscossione dei dazi provvisori istituiti su tali esportazioni» <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, considerando da 112 a 121.

<sup>(2)</sup> Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, *Hubei Xinyegang Steel/Consiglio*, T-528/09, ECLI:EU:T:2014:35, punto 93.




- (32) Pertanto, risulta chiaro dal dispositivo della sentenza, che verteva esplicitamente sul solo dazio istituito su Hubei, che l'annullamento era limitato ai dazi antidumping imposti alla sola Hubei.
- (33) Come indicato nel considerando 6, la Commissione ha dato attuazione alle sentenze Hubei nel giugno 2016 eliminando Hubei dall'elenco delle società con il codice addizionale TARIC A950 e inserendola nell'elenco con un nuovo codice addizionale TARIC C129.
- (34) Tuttavia, contrariamente alle argomentazioni di alcune parti interessate, l'annullamento del regolamento iniziale non ha inciso sulla validità dello stesso regolamento nei confronti dei produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.
- (35) Tale situazione deriva dal fatto che i regolamenti antidumping contengono sia misure di portata generale, là dove istituiscono un dazio antidumping sulle importazioni dei prodotti interessati aventi una determinata provenienza per una categoria di destinatari determinati in via generale e astratta, sia un insieme di decisioni individuali che incidono sui soggetti interessati dal regolamento <sup>(1)</sup>. La giurisprudenza, di conseguenza, riconosce la possibilità di un annullamento parziale di tali regolamenti. In tali situazioni, l'annullamento a favore soltanto dei destinatari interessati da una sentenza lascia in vigore il regolamento contestato per tutte le parti che, di fatto, non lo hanno impugnato.
- (36) Per tali motivi, l'avviso chiarisce specificamente che la riapertura «si limita all'abrogazione dei dazi antidumping estesi [...] se tali dazi sono imposti ai produttori esportatori cinesi elencati nel [regolamento sul riesame in previsione della scadenza]» <sup>(2)</sup>.
- (37) Di conseguenza, la finalità della riapertura non era quella di esaminare la validità del regolamento iniziale per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, bensì di valutare l'impatto delle sentenze Hubei sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza e sulle misure ancora applicate a tali altri produttori esportatori.
- (38) Dal momento che tali altri produttori esportatori cinesi non hanno impugnato il regolamento iniziale, tali effetti sono limitati. Ne consegue che, in questo caso, il regolamento sul riesame in previsione della scadenza rimane valido nella misura in cui si applica ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.

## 2. Sviluppo dei principali indicatori di pregiudizio dopo il periodo dell'inchiesta iniziale

- (39) Le sentenze Hubei hanno annullato i dazi definitivi per quanto concerneva Hubei in virtù del fatto che due fattori stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base per determinare la minaccia di pregiudizio (ovvero il volume e i prezzi delle importazioni cinesi) mostravano incongruenze e che un fattore (la capacità cinese e il rischio di riorientamento delle esportazioni verso l'Unione) era lacunoso riguardo agli elementi rilevanti da prendere in considerazione. Per quanto concerne il quarto fattore stabilito nell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base (le scorte dell'industria dell'Unione), il Tribunale ha dichiarato che esso è stato considerato non determinante dalla Commissione.
- (40) La Commissione ha ritenuto opportuno esaminare più nel dettaglio lo sviluppo di altri principali indicatori di pregiudizio nel periodo dopo l'inchiesta iniziale. Il periodo dell'inchiesta iniziale andava dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 («PI»). Dopo l'istituzione delle misure provvisorie nell'inchiesta iniziale, sono state raccolte ulteriori informazioni per il periodo dal 1° luglio 2008 a marzo 2009 («periodo post-PI»).
- (41) L'analisi è stata effettuata allo scopo di determinare se la situazione dell'industria dell'Unione presentasse un deterioramento che avrebbe potuto indicare una situazione pregiudizievole dopo il periodo dell'inchiesta. A tale riguardo, e a fini comparativi, la Commissione ha preso in considerazione anche le tendenze durante il periodo rilevante per la valutazione del pregiudizio nel corso dell'inchiesta iniziale, ovvero il periodo dal 2005 fino alla fine del periodo di tale inchiesta (il «periodo in esame»).

<sup>(1)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015, *TMK Europe*, C-143/14, EU:C:2015:236, punto 19; conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 21 maggio 2015, causa *Fliesen-Zentrum Deutschland*, C-687/13, EU:C:2015:349, punto 40; e conclusioni dell'avvocato generale Warner del 14 febbraio 1979, causa *NTN/Consiglio*, 113/77, EU:C:1979:39, pag. 1212 e pag. 1243 per analogia, causa *Consiglio/Bank Saderat Iran e Commissione*, C-200/13 P, EU:C:2016:284, punto 119 e la giurisprudenza citata.

<sup>(2)</sup> Avviso, pag. 4.



- (42) Gli indicatori in questione sono stati il consumo, la produzione, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione, nonché i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e la sua redditività.

i) *Consumo*

- (43) Sebbene il consumo dell'Unione sia aumentato del 24 % durante il periodo in esame, esso ha successivamente subito un drastico calo passando da 3 172 866 tonnellate nel periodo dell'inchiesta (PI) a 1 720 968 tonnellate nel periodo successivo. Come spiegato nel considerando 51 del regolamento iniziale, il consumo dell'Unione è calato di quasi il 30 % nel periodo post-PI <sup>(1)</sup>.

Tabella 1

**Consumo dell'Unione**

	2005	2006	2007	PI	Periodo post-PI
Consumo dell'Unione (tonnellate)	2 565 285	2 706 560	3 150 729	3 172 866	1 720 968

Fonte: regolamento iniziale

ii) *Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti*

- (44) Come illustra la tabella 2, anche il volume di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato un calo significativo nel periodo post-PI, rispecchiando la contrazione dei consumi. Allo stesso modo, la capacità è diminuita dopo il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, nonostante tale riduzione della capacità, a causa della flessione più marcata dei volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti è sceso a un livello pari al 77 % (rispetto al 90 % durante il PI). Nel considerando 53 del regolamento iniziale, si rileva che l'utilizzo degli impianti era pari soltanto al 60 % nel marzo 2009.

Tabella 2

**Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti**


	2005	2006	2007	PI	Periodo post-PI
Produzione (tonnellate)	2 022 596	2 197 964	2 213 956	2 158 096	1 477 198
Capacità (tonnellate)	2 451 187	2 469 365	2 446 462	2 398 283	1 889 180
Utilizzo degli impianti	83 %	89 %	90 %	90 %	78 %
Indice (2005 = 100)	100	108	110	109	88

Fonte: regolamento iniziale

iii) *Volume delle vendite e quota di mercato*

- (45) Come illustrato nella tabella 3, in linea con il calo del consumo, anche il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione ha registrato una marcata flessione, lasciando così stabile la quota di mercato.

<sup>(1)</sup> Come citato anche nella nota 7 del regolamento iniziale, il confronto è stato effettuato tra i volumi medi mensili.



- (46) Si osserva che, come indicato nel considerando 52 del regolamento iniziale, le esportazioni cinesi sono riuscite ad aumentare il loro volume d'importazione e a mantenere stabile la quota di mercato nell'Unione durante lo stesso periodo e in una situazione in cui il mercato era in forte calo.

Tabella 3

**Volume delle vendite e quota di mercato**

	2005	2006	2007	PI	Periodo post-PI
Volume delle vendite (tonnellate)	1 766 197	1 907 126	2 061 033	2 017 525	1 093 175
Quota di mercato	68,8 %	70,5 %	65,4 %	63,6 %	63,5 %

Fonte: regolamento iniziale

iv) *Prezzo di vendita e redditività*

- (47) Sebbene i prezzi di vendita siano aumentati durante il periodo in esame e abbiano continuato successivamente a salire, la redditività è scesa considerevolmente. Essa era calata già leggermente nel PI e ha raggiunto livelli molto bassi in seguito. Durante l'inchiesta iniziale è stato appurato che la redditività ha persino raggiunto livelli negativi nel primo trimestre del 2009 (- 0,8 %) <sup>(1)</sup>.
- (48) Tale peggioramento della redditività può almeno in parte essere attribuito alla significativa perdita dei volumi di produzione e vendita che ha inciso sull'utilizzo degli impianti, anch'esso ridottosi, e che ha avuto un impatto negativo sul costo medio di produzione.

Tabella 4

**Prezzo di vendita e redditività**

	2005	2006	2007	PI	Periodo post-PI
Prezzo di vendita (Euro/tonnellate)	983	1 047	1 188	1 192	1 415
Redditività	12,1 %	17,5 %	17,9 %	15,4 %	3,5 %

Fonte: regolamento iniziale

- (49) In sintesi, tutti i principali indicatori di pregiudizio hanno mostrato una notevole flessione dopo il periodo dell'inchiesta. I volumi di produzione e vendita hanno registrato un notevole calo influenzando negativamente l'utilizzo degli impianti. La quota di mercato è rimasta stabile, ma a causa della parallela contrazione del mercato dell'Unione. Anche la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione si è deteriorata, registrando un forte calo della redditività dopo il periodo dell'inchiesta, che ha generato persino perdite alla fine del primo trimestre del 2009. L'aumento dei prezzi di vendita non è riuscito a modificare tale tendenza al ribasso.
- (50) Pertanto, si può concludere che l'Unione abbia subito un pregiudizio nel periodo successivo al PI dell'inchiesta iniziale.

### 3. Risultanze del riesame in previsione della scadenza in assenza delle esportazioni di Hubei

- (51) La Commissione, nella valutazione del rischio di una reiterazione della minaccia di pregiudizio, ha inoltre analizzato se le risultanze del riesame in previsione della scadenza sarebbero ancora valide senza le esportazioni di Hubei nell'Unione.


<sup>(1)</sup> Considerando 54 del regolamento iniziale.



- (52) A tale riguardo, si ricorda che, a causa della mancata cooperazione di Hubei durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ricevuto dati riguardanti le sue importazioni durante tale periodo. Dati specifici sulle importazioni di Hubei non erano disponibili nemmeno nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Le importazioni di Hubei sono state realizzate con il codice addizionale TARIC A950, che si applicava a tutte le società che hanno cooperato durante l'inchiesta iniziale ma che non hanno ricevuto un'aliquota del dazio individuale. Pertanto la Commissione disponeva soltanto dei dati aggregati sulle importazioni di 16 produttori esportatori cinesi (inclusa Hubei), tutti con il codice addizionale TARIC A950.
- (53) La Commissione non ha quindi potuto utilizzare tali dati aggregati sulle importazioni per ricavare da essi le sole esportazioni di Hubei. Conseguentemente, a causa della mancata cooperazione e in assenza di statistiche sulle importazioni di Hubei, la Commissione ha stimato il volume delle importazioni di Hubei durante il periodo dell'inchiesta di riesame sulla base del volume delle sue importazioni durante l'inchiesta iniziale. Tali informazioni sono state fornite da Hubei in risposta al questionario nell'inchiesta iniziale e sono state verificate dalla Commissione durante la visita di verifica in loco svolta presso i locali di Hubei nell'ottobre 2008.
- (54) Si ricorda che durante il periodo dell'inchiesta iniziale, le importazioni di Hubei rappresentavano circa l'[8-13 %] di tutte le importazioni cinesi. La Commissione, di conseguenza, vista la mancata cooperazione di Hubei durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, ha ipotizzato che tale percentuale del totale delle importazioni cinesi sia rimasta invariata.
- (55) Secondo il regolamento sul riesame in previsione della scadenza, le importazioni totali dalla Cina nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state pari a 67 977 tonnellate. Su tali basi, e applicando la stessa percentuale di Hubei nelle importazioni totali dalla RPC (vale a dire l'[8-13 %] delle importazioni totali) anche alle risultanze del regolamento sul riesame in previsione della scadenza, le importazioni di Hubei sono state calcolate pari a [6 000-7 500] tonnellate delle 67 977 tonnellate registrate nel regolamento sul riesame in previsione della scadenza.
- (56) Dato che si è calcolato che circa l'[87 %-92 %] delle importazioni proviene da produttori esportatori cinesi diversi da Hubei e visto che l'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base richiede una valutazione globale di tali indicatori, la Commissione ha concluso che l'esclusione delle importazioni di Hubei dalle importazioni cinesi totali durante il periodo dell'inchiesta di riesame non metterebbe in discussione la valutazione qualitativa della Commissione contenuta nel regolamento sul riesame in previsione della scadenza.
- (57) Le risultanze di cui ai considerando da 105 a 109 del regolamento sul riesame in previsione della scadenza sono state pertanto confermate e possono essere mantenute senza modifiche, anche escludendo le importazioni da Hubei.

#### 4. Impatto dell'abrogazione delle misure sull'industria dell'Unione

- (58) La Commissione, di conseguenza, ha valutato l'impatto *erga omnes* dell'abrogazione delle misure contro la Cina sulla situazione dell'industria dell'Unione.
- (59) Si ricorda che i relativi dati economici sono stati raccolti durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 2. Tali risultanze si basavano sui fatti e sulle prove raccolti durante un periodo più recente (dal luglio 2013 al giugno 2014), mentre le risultanze dell'inchiesta iniziale si basavano sulle prove raccolte per il periodo da luglio 2007 a giugno 2008.
- (60) L'inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha chiaramente indicato quanto segue: qualora le misure dovessero essere abrogate, l'industria si troverebbe ad affrontare un notevole aumento delle importazioni dalla Cina realizzate a prezzi oggetto di dumping. È stato accertato che i volumi delle importazioni, dati i prezzi bassi, potrebbero raggiungere un livello simile a quello riscontrato durante l'inchiesta iniziale. Parallelamente, l'inchiesta ha rilevato una riduzione del consumo dell'Unione del 19 % durante il periodo in esame. Infatti è stato determinato che il livello previsto dei prezzi delle importazioni cinesi senza dazi antidumping sarebbe verosimilmente inferiore ai prezzi dell'industria dell'Unione di circa il 40 %. L'industria dell'Unione non sarebbe in grado di far fronte a un aumento di tali importazioni a basso prezzo. I consumatori sarebbero quindi in grado di reindirizzare facilmente i loro ordini a breve termine passando da produttori dell'Unione a produttori esportatori cinesi. Tale situazione porterebbe a un aumento significativo della quota di mercato delle importazioni cinesi dal 6,3 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza fino al 30 %. Dato il sostanziale aumento della capacità di produzione cinese dall'inchiesta iniziale (60 %), le importazioni cinesi inonderebbero nel prossimo futuro il mercato dell'Unione guadagnando notevoli quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione.



- (61) Inoltre l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha rivelato una notevole capacità inutilizzata della Cina (più dell'intero consumo dell'Unione) che verrebbe probabilmente indirizzata verso il mercato dell'Unione, rimasto molto interessante per le esportazioni cinesi nonostante le misure in vigore. Infatti la capacità inutilizzata è stata stimata pari a 2 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ovvero superiore al consumo totale dell'Unione durante lo stesso periodo. Pertanto la Cina sarebbe in grado di aumentare notevolmente il volume delle sue esportazioni verso l'Unione. Tale conclusione è corroborata anche dal fatto che una serie di altri importanti mercati di esportazione della Cina (quali Canada, Stati Uniti, Colombia, Messico e Brasile) aveva in vigore misure di difesa commerciale contro le importazioni cinesi del prodotto in esame e che in diversi altri paesi erano in corso inchieste di difesa commerciale. Si è inoltre stabilito che, a causa della flessione dell'economia cinese unita alla significativa capacità inutilizzata, è stata esercitata una forte pressione sui produttori cinesi affinché producano con tassi elevati di utilizzo degli impianti.
- (62) Per quanto riguarda la probabile evoluzione dei prezzi delle importazioni cinesi, tali prezzi, nonostante le misure antidumping in vigore, erano già sostanzialmente al di sotto di quelli di vendita dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Senza i dazi antidumping, i prezzi delle importazioni cinesi sarebbero dovuti scendere ancora di più e ci si potrebbe attendere un margine di sottoquotazione di circa il 40 %. Tale pressione sui prezzi verrebbe verosimilmente aggravata dal probabile incremento imminente dei volumi delle importazioni cinesi.
- (63) L'inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che il livello delle scorte non era particolarmente rilevante per l'analisi, dal momento che i produttori dell'Unione producevano principalmente sulla base di ordinazioni a breve termine dei clienti e le scorte rappresentavano quindi soltanto una percentuale trascurabile della produzione dei produttori dell'Unione.
- (64) Il riesame in previsione della scadenza ha mostrato anche che l'effetto negativo sull'industria dell'Unione si manifesterebbe in un riorientamento dei clienti dell'Unione verso le importazioni cinesi a basso prezzo. Poiché non è previsto un aumento della capacità dell'Unione, ciò porterebbe anche a un incremento notevole della quota di mercato delle importazioni cinesi a scapito dell'industria dell'Unione. Tale incremento si tradurrebbe in un minore tasso di utilizzo degli impianti per l'industria dell'Unione, con costi unitari conseguentemente più elevati. Allo stesso tempo, le importazioni a basso prezzo eserciterebbero una pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione che non consentirebbe ai produttori dell'Unione di alzare i prezzi, portando quindi a una flessione della redditività.
- (65) Il riesame in previsione della scadenza ha pertanto concluso che l'abrogazione delle misure rischierebbe di comportare la reiterazione della minaccia di pregiudizio. Tale conclusione non è stata contestata da nessuna delle parti interessate e la Commissione non è stata in grado di ottenere prove tali da mettere in discussione queste risultanze.
- (66) Pertanto la Commissione, considerando che anche non tenendo conto dei volumi delle importazioni di Hubei le risultanze del riesame in previsione della scadenza non sarebbero state diverse, ha concluso che, qualora le misure venissero abrogate, l'impatto economico sull'industria dell'Unione sarebbe molto grave.

#### E. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (67) Di conseguenza la Commissione, nel complesso e con particolare riguardo ai considerevoli effetti negativi per l'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure, ha concluso che non sarebbe opportuno abrogare le misure in vigore nei confronti dei produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.
- (68) Il 28 luglio 2017 la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate i principali fatti e considerazioni in base ai quali ha deciso di non abrogare le misure antidumping in vigore per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, invitandole a presentare le loro osservazioni su tali conclusioni entro uno specifico termine.

#### F. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (69) Dopo la divulgazione delle conclusioni, alla Commissione sono pervenute osservazioni per conto della CISA e di quattro produttori esportatori di TSS.
- (70) Tali parti hanno sostenuto che la questione da considerare, più che l'opportunità dell'abrogazione, riguardava la legittimità e la coerenza dell'abrogazione delle misure antidumping in vigore rispetto al principio di buona amministrazione.




- (71) A sostegno di tale argomentazione, le parti hanno affermato che, nelle sentenze Hubei, la Corte di giustizia e il Tribunale hanno rilevato che le misure antidumping sono state adottate senza accertare propriamente un pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base (e dell'articolo 3 dell'accordo antidumping dell'OMC) e che, pertanto, le misure iniziali erano interamente viziate da un errore di diritto. Facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia in *Clark e Puma* <sup>(1)</sup>, le parti hanno affermato che si ritiene che un'illegitimità riscontrata in un regolamento iniziale pregiudichi la legittimità del successivo regolamento di proroga, dovendosi pertanto concludere che l'intero regolamento iniziale sui TSS sia viziato dallo stesso errore. Ne consegue che la Commissione, per il fatto di non abrogare le misure nei confronti dei produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, agirebbe in modo non conforme all'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 9, del regolamento di base e all'articolo VI del GATT 1994, nonché agli articoli 1 e 18.1 dell'accordo antidumping dell'OMC.
- (72) Inoltre le stesse parti hanno affermato che mantenere le misure antidumping non sarebbe in linea con il principio di buona amministrazione.
- (73) Tali parti hanno altresì chiarito che non richiedevano l'abrogazione delle misure con effetto *erga omnes* mediante l'estensione degli effetti delle sentenze Hubei. La loro richiesta di abrogare le misure si basava piuttosto sull'articolo 1 e sull'articolo 3, paragrafi 1 e 9, del regolamento di base nonché sull'articolo VI del GATT 1994 e sugli articoli 1 e 18.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, come indicato nel considerando 71. Tale abrogazione avrebbe un effetto *ex post*, che sarebbe giuridicamente distinto dall'estensione degli effetti delle sentenze Hubei che avrebbe invece un effetto retroattivo.
- (74) Infine, tali parti hanno rilevato che gli eventuali effetti negativi dell'abrogazione delle misure sulla situazione dell'industria dell'Unione dovrebbero essere affrontati in una nuova inchiesta antidumping da avviare in conformità all'articolo 5 del regolamento di base.
- (75) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui mantenere in vigore le misure nei confronti dei produttori esportatori cinesi di TSS diversi da Hubei sarebbe non conforme all'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 9, del regolamento di base e all'articolo VI del GATT 1994, nonché agli articoli 1 e 18.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, la Commissione ha ricordato, come indicato nel considerando 23, che le sentenze Hubei hanno limitato l'annullamento del regolamento iniziale ai soli dazi antidumping imposti nei confronti di Hubei. Come spiegato anche nel considerando 25, l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza riguardante le misure contro la Cina relative ai TSS è rimasta valida parimenti al regolamento iniziale, vale a dire, nella misura in cui si applica ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.
- (76) Inoltre, secondo il principio della certezza del diritto, la definitività degli atti delle istituzioni dell'Unione impedisce che essi siano messi in discussione una volta trascorso il termine per il ricorso di cui all'articolo 263 del TFUE <sup>(2)</sup>. Pertanto, ogniqualvolta una parte ha un diritto incontestabile di chiedere l'annullamento di un provvedimento con un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali europei – come era il caso di tutti gli altri produttori esportatori cinesi diversi da Hubei – tale parte deve esercitare tale diritto oppure tacere per sempre <sup>(3)</sup>.
- (77) Ne consegue che, dal regolamento di base oppure dal GATT 1994 e dall'accordo antidumping dell'OMC, non deriva alcun obbligo giuridico di abrogare le misure in vigore rispetto ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei. Le argomentazioni a tale riguardo sono state respinte.
- (78) Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui la Commissione non ha agito in linea con il principio di buona amministrazione, si rileva, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza detto principio non conferisce, di per sé, diritti ai singoli, salvo quando costituisce espressione di diritti specifici <sup>(4)</sup>. Poiché nessuna parte interessata è stata in grado di segnalare la violazione di un diritto specifico a tale riguardo, la Commissione ritiene che l'invocazione di argomentazioni in questo senso sia infondata. In secondo luogo, e in ogni caso, la Commissione ritiene di aver agito in linea con tale principio riaprendo l'inchiesta e conducendo una valutazione sull'opportunità delle misure in vigore alla luce delle sentenze Hubei. Il fatto che le parti non siano d'accordo sull'esito della valutazione non la rende illegittima o contraria al principio di buona amministrazione. Inoltre si rinvia al considerando 27.

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016 nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, C&J Clark International Ltd e Puma SE.

<sup>(2)</sup> Sentenza del 1º luglio 2008, *Compagnie maritimes belges/Commissione*, T-276/04, EU:T:2008:237, punto 59 e giurisprudenza citata.

<sup>(3)</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 16 novembre 2000, causa *Nachi Europe*, C-239/99, EU:C:2000:639, punto 58.

<sup>(4)</sup> Sentenze del Tribunale del 2 ottobre 2003, *Area Cova/Consiglio e Commissione*, T-196/99, EU:T:2001:281, punto 43; del 4 ottobre 2006, *Tillack/Commissione*, T-193/04, EU:T:2006:292, punto 127; e del 13 novembre 2008, *SPM/Consiglio e Commissione*, T-128/05, EU:T:2008:494, punto 127.



- (79) Infine, per quanto riguarda la possibilità che l'industria dell'Unione presenti una denuncia antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, si rileva che la disponibilità di mezzi di impugnazione non invalida la valutazione sull'opportunità della possibile abrogazione delle misure condotta nei considerando 27-51.
- (80) Le argomentazioni addotte dalla CISA e dai quattro produttori esportatori in questione sono state quindi respinte. Pertanto, e come concluso nel considerando 67, la Commissione, nel complesso e tenendo in considerazione i considerevoli effetti negativi per l'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure, ha concluso che non sarebbe opportuno abrogare le misure in vigore nei confronti della Cina alla luce delle sentenze Hubei.

#### G. CONCLUSIONI

- (81) Tenuto conto di quanto precede, a seguito della comunicazione inviata il 28 luglio 2017 nessuna delle osservazioni fornite dalle parti interessate ha potuto mettere in discussione le risultanze della Commissione e le conclusioni generali riportate nel considerando 67 sono confermate.

#### H. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (82) Alla luce delle ulteriori considerazioni di cui sopra, in particolare ai considerando da 31 a 38 e da 39 a 50, la Commissione ha ritenuto opportuno comunicare nuovamente a tutte le parti interessate tali ulteriori fatti e considerazioni sulla base dei quali ha deciso di non abrogare le misure antidumping in vigore per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, invitandole a presentare le loro osservazioni su tali conclusioni entro uno specifico termine. Dopo la divulgazione delle ulteriori informazioni non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate.
- (83) Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 è chiusa.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

18CE1585



# RETTIFICHE

## **Rettifica del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168 del 30 giugno 2017)

1) Pagina 2, considerando 9, prima frase:

*anziché:* «La trasmissione, da parte dei fornitori di servizi di contenuti online che sono protetti dal diritto d'autore ovvero dai diritti connessi necessita dell'autorizzazione dei pertinenti titolari dei diritti, quali autori, interpreti ed esecutori, produttori od organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda i contenuti inclusi nella trasmissione.»

*leggasi:* «La trasmissione, da parte dei fornitori di servizi di contenuti online, di contenuti che sono protetti dal diritto d'autore ovvero dai diritti connessi necessita dell'autorizzazione dei pertinenti titolari dei diritti, quali autori, interpreti ed esecutori, produttori od organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda i contenuti inclusi nella trasmissione.»

2) Pagina 7, considerando 31, seconda frase:

*anziché:* «Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare in condizioni di parità nonché tempestivamente e senza indebiti ritardi, della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online ...»

*leggasi:* «Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare in condizioni di parità in termini di tempo e senza indebiti ritardi, della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online ...».

3) Pagina 8, articolo 2, primo comma, punto 5), punto ii):

*anziché:* «ii) un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di opere, altri contenuti protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, dall'accesso agli stessi e dalla loro fruizione, in modo lineare o su richiesta;»

*leggasi:* «ii) un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso a opere, altri contenuti protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva e dalla fruizione degli stessi, in modo lineare o su richiesta;».

4) Pagina 8, articolo 2, primo comma, punto 6):

*anziché:* «6) «portabile»: una caratteristica di un servizio di contenuti online mediante il quale gli abbonati possano effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne effettivamente nel loro Stato membro di residenza senza essere vincolato a un luogo specifico.»

*leggasi:* «6) «portabile»: una caratteristica di un servizio di contenuti online mediante il quale gli abbonati possano effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne effettivamente nel loro Stato membro di residenza senza essere vincolati a un luogo specifico.».

5) Pagina 10, articolo 6, paragrafo 2, prima frase:

*anziché:* «2. Il fornitore informa della sua decisione di fornire il servizio di contenuti online i suoi abbonati, i pertinenti titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi e i pertinenti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online in conformità del paragrafo 1, prima di fornire tale servizio.»

*leggasi:* «2. Il fornitore informa i suoi abbonati, i pertinenti titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi e i pertinenti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online della sua decisione di fornire il servizio di contenuti online in conformità del paragrafo 1, prima di fornire tale servizio.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione Europea - n. 66 del 24 agosto 2017)



**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/583 della Commissione, del 16 aprile 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lough Neah Pollan» (DOP)]**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 98 del 18 aprile 2018)

Pagina 17, nel titolo del regolamento, nei considerando 1 e 2 e nell'articolo 1, primo comma:

*anziché:* «Lough Neah Pollan»

*leggasi:* «Lough Neagh Pollan».


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 46 del 14 giugno 2018)

**18CE1595**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-068) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 8 3 0 \*

€ 14,00

